

RESOCONTO STENOGRAFICO

111.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDÒ BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	9229, 9260	PRESIDENTE 9230, 9234, 9236, 9237, 9238, 9240, 9242, 9243, 9244, 9249, 9250, 9255	
Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa .	9230, 9291	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	9235
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		BATTAGLIA ADOLFO (PRI)	9244
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti pe- troliferi, nonché proroga del tratta- mento fiscale agevolato per le mi- scele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimenta- li (1346).		BRINA ALFIO (PCI)	9242
		GITI TARCISIO (DC)	9244
		GUNNELLA ARISTIDE (PRI)	9236
		PIRO FRANCO (PSI)	9242
		POCHETTI MARIO (PCI)	9242, 9244
		RAVASIO RENATO (DC), Relatore	9237, 9242
		SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato per le finanze	9238
		TRIVA RUBES (PCI)	9249
		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
		Norme in materia di controllo dell'at-	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

PAG.	PAG.
tività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).	
PRESIDENTE 9260, 9262, 9264, 9266, 9268, 9269, 9271, 9272, 9283, 9286, 9290, 9291, 9293, 9296, 9298, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9315, 9316, 9317, 9322, 9330	
ALBORGHETTI GUIDO (PCI) 9261, 9315	
BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), <i>Relatore di minoranza</i> 9300	
BOTTA GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della Commissione</i> 9315	
BULLERI LUIGI (PCI) 9303	
CHELLA MARIO (PCI) 9302	
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) 9296	
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 9270	
FABBRI ORLANDO (PCI) 9293	
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) 9268	
FERRARINI GIULIO (PSI) 9266	
FORNASARI GIUSEPPE (DC) 9315, 9316	
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . 9261, 9301	
GUARRA ANTONIO (MSI-DN) 9264, 9283	
PAGANELLI ETTORE (DC) 9302, 9303	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 9315	
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i> 9301	
POCHETTI MARIO (PCI) 9262, 9304	
POLESELLO GIAN UGO (PCI) 9304	
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 9271
	ROCELLI GIANFRANCO (DC) . 9262, 9264, 9291
	RUSSO FRANCESCO (DP) 9279
	SAPIO FRANCESCO (PCI) 9286, 9290
	SATANASSI ANGELO (PCI) 9298
	TASSI CARLO (MSI-DN) 9300, 9322
	Proposte di legge:
	(Annunzio) 9229
	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 9291
	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 9229
	Interrogazioni:
	(Annunzio) 9330
	Risoluzione:
	(Annunzio) 9330
	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:
	(Annunzio) 9260
	Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:
	(Comunicazione) 9260
	Votazioni segrete 9230, 9244, 9250, 9255, 9301, 9302, 9303, 9304, 9316, 9317
	Ordine del giorno della seduta di domani 9330

La seduta comincia alle 10,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 marzo 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Agostinacchio, Amalfitano, Andreoli, Bosi Maramotti, Brocca, Carelli, Casati, Marte Ferrari, Silvestro Ferrari, Foti, Garavaglia, Lussignoli, Enrico Manca, Matteoli, Paganelli, Rallo, Giuseppe Russo, Tassone, Tremaglia e Urso sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 19 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TEODORI ed altri: «Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2» (1456);

SERVELLO ed altri: «Norme per la regolamentazione della sperimentazione me-

dica sugli essere umani e sui vertebrati» (1457).

Saranno stampate e distribuite.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla XIII Commissione (Lavoro):

CRISTOFORI ed altri: «Estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti, ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti» (1335) (*con parere della I e della V Commissione*);

PALLANTI ed altri: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (1392) (*con parere della I e della V Commissione*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione permanente, in sede legislativa:

I Commissione ((Affari costituzionali):

«Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1404) (con parere della II Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ANSELMI ed altri: «Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2» (1414).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

MATTEOLI: «Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2» (1415).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ad uito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, è stata proposta dal gruppo del MSI-destra nazionale una questione pregiudiziale di costituzionalità e nel relativo dibattito è intervenuto il primo firmatario, onorevole Pazzaglia. Si dovrà ora procedere alla votazione della pregiudiziale.

Poiché è stato richiesto lo scrutinio segreto dai gruppi della democrazia cristiana e del Movimento sociale italiano-destra nazionale, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione mediante procedimento elettronico.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,40,
è ripresa alle 11.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo votare la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla pregiudiziale di costituzionalità, presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	207
Astenuti	116
Maggioranza	104
Voti favorevoli	48
Voti contrari	159

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Alagna Egidio
 Almirante Giorgio
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amato Giuliano
 Andò Salvatore
 Aniasi Aldo
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Azzaro Giuseppe
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Barbato Andrea
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bodrato Guido
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Andrea
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borgoglio Felice
 Bosco Manfredi
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo
 Cafarelli Francesco
 Carpino Antonio
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo
 Cazora Benito
 Ciaffi Adriano
 Ciampaglia Alberto
 Ciccardini Bartolo
 Cifarelli Michele
 Ciocia Graziano
 Citaristi Severino
 Codrignani Giancarla
 Coloni Sergio
 Colucci Francesco
 Columba Mario
 Colzi Ottaviano
 Conte Carmelo
 Contu Felice
 Corsi Umberto
 Corti Bruno
 Costi Silvano
 Cresco Angelo
 Cristofori Adolfo
 Curci Francesco

D'Acquisto Mario
 De Carli Francesco
 Dell'Andro Renato
 Del Mese Paolo
 Di Bartolomei Mario
 Di Re Carlo
 Dutto Mauro

Ebner Michael
 Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
 Fausti Franco
 Ferrara Giovanni
 Ferrari Bruno
 Ferrarini Giulio
 Fini Gianfranco
 Fiori Publio
 Fontana Giovanni
 Formica Rino
 Fornasari Giuseppe
 Fortuna Loris
 Franchi Roberto
 Fusaro Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Guarra Antonio
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Malis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piro Francesco
Pollice Guido
Portatadino Costante
Prete Luigi

Quattrone Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Seppia Mauro
Serafini Massimo
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tedeschi Nadir
Tringali Paolo

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria

Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Colombini Marroni Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Proietti Franco
Provantini Alberto

Ricotti Federico
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaramucci Guaitini Alba
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Vacca Giuseppe

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Dal Castello Mario
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foti Luigi
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Leccisi Pino
Lobianco Arcangelo
Lussignoli Francesco Pietro
Manca Enrico
Matteoli Altero
Pisani Lucio
Rallo Girolamo
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Tassone Mario
Testa Antonio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Urso Salvatore
Vernola Nicola
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo pertanto la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho ascoltato ieri l'intervento di un rappresentante del gruppo comunista decisamente contrario a questo provvedimento, ma oggi ho constatato che il gruppo comunista si è astenuto, determinando così la bocciatura della pregiudiziale presentata dal gruppo del Movimento sociale italiano. Ormai, non meraviglia più questo atteggiamento di aperto sostegno alla maggioranza e alla democrazia cristiana del maggior partito che dice d'essere dell'opposizione, ma sorprende la contraddizione tra le dichiarazioni e i comportamenti a così breve distanza le une dagli altri.

Nella relazione dell'onorevole Ravasio appare un'analisi spietata degli effetti di questo provvedimento, che incontestabilmente aumenta il prezzo della benzina e dei prodotti petroliferi, in genere penalizza il settore dei trasporti pubblici e privati, appesantisce ulteriormente le difficoltà dell'industria automobilistica, grava in modo indeterminato sui bilanci familiari e crea inflazione; determina, in definitiva, una reazione a catena nella direzione inflazionistica. Dopo queste dichiarazioni così schiette, il relatore ha però concluso a favore del provvedimento, che è in contraddizione evidente con l'impostazione di politica economica seguita dal Governo, diretta essenzialmente al contenimento dell'inflazione entro il limite del 10 per cento nel 1984 e al blocco delle tariffe dei servizi pubblici.

Nonostante queste dichiarate buone intenzioni, è stato emanato il decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, che contiene l'aumento del prezzo della benzina in conseguenza dell'aumento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine. Una volta decaduto tale decreto-legge, perché non convertito in legge nei 60 giorni previsti dalla Costituzione, il Governo poteva limitarsi ad emanare un provvedimento che sanasse gli effetti prodotti dalla mancata approvazione; invece, ha deciso di reiterare il decreto-legge decaduto, senza rendersi conto che le statistiche relative alle conseguenze prodotte

dal decreto-legge n. 734 del 1983 consigliavano di non reiterare il decreto per non accelerare la corsa dell'inflazione.

È una dimostrazione dell'incapacità del Governo ad assumere certi provvedimenti, tanto più che il provvedimento in esame al Senato appare del tutto inefficace al raggiungimento dei risultati che il Governo pretenderebbe invece di raggiungere. E comunque il Governo non si è preoccupato affatto di rilevare, prima della reiterazione di questo decreto, che, secondo le statistiche, l'aumento di 105 lire del prezzo della benzina (che così arrivava alle 1300 lire al litro, essendo aumentata di 87,5 lire l'imposta di fabbricazione e di 17,5 lire l'IVA) era la causa maggiore della crescita dell'inflazione nel mese di gennaio, fino all'1,2 per cento. E l'influenza su questo dato del nuovo prezzo della benzina è stata ammessa anche dalla maggioranza.

Quando si vuole ridurre il costo della vita, non si può aumentare il prezzo di un prodotto di largo e rigido consumo come la benzina. Ne è pensabile di poter ridurre il costo della vita ricorrendo, come si fa sempre, all'aumento del gettito fiscale per diminuire il *deficit* del bilancio statale, senza minimamente pensare neppure ad una riduzione della spesa pubblica. Nessuna iniziativa si prende mai in questa direzione e invece si emanano decreti come questo di aumento del prezzo della benzina, decreti che accelerano l'inflazione e neppure riescono ad assicurare allo Stato il gettito di cui ha bisogno, tanto è vero che già il ministro competente ha annunciato un nuovo «buco», per fronteggiare il quale saranno necessari altri provvedimenti. Neppure questa volta si tratterà però di interventi per la riduzione della spesa pubblica, bensì di nuovi aumenti delle entrate fiscali, con relativo aumento dei costi e quindi dei prezzi.

Ma c'è di più. Nel 1983, il gettito fiscale è risultato inferiore al previsto e dunque la legge finanziaria, che era tutta basata sulla previsione di un determinato gettito fiscale, avrà bisogno del ricorso ad un ulteriore aumento del gettito fiscale, con conseguente aumento del costo della vita

e, dunque, della dinamica dell'inflazione: ecco un'ulteriore dimostrazione della inadeguatezza delle iniziative del Governo e della sua incapacità di risolvere questi problemi.

Nel corso dell'esame di questo provvedimento, non si è parlato più di quel fondo costituito per fronteggiare gli eventuali mutamenti dei prezzi dei prodotti petroliferi: come è stata adoperata gran parte dei 1.033 miliardi precedentemente accumulati per questo fondo compensativo? Per le elezioni politiche, contro la siccità, per la bieticoltura e altre finalità! La somma è stata comunque distolta dal vero e unico motivo per il quale era stata accumulata: cos'è questo, se non distrazione di fondi? Che cosa significa questo, se non una testimonianza dell'incapacità di realizzare, di studiare e progettare una strategia che possa assicurare nel suo complesso l'approvvigionamento petrolifero, con quelle iniziative (come i fondi, come le scorte) che evitino un intervento governativo sul prezzo della benzina per gli alti e bassi delle quotazioni del dollaro e del costo del petrolio?

Non vedo traccia alcuna di tutto ciò; sembra che non ci si preoccupi del fatto che all'aumento della benzina segue l'aumento dell'esercizio per l'autotrasporto, per chilometro, al punto che l'autotrasportatore sarà costretto a variare le sue tariffe: aumenterà quindi il costo del trasporto, aumenterà quindi il prezzo delle merci trasportate, aumenterà il costo della vita! Sembra che di ciò non ci si preoccupi da parte del Governo; sembra che non si avverta l'assurdità dell'errore compiuto dalla dirigenza governativa: a due mesi di distanza, si assiste all'aumento di 105 lire al litro ed alla diminuzione successiva di appena 20 lire, con l'intento di dimostrare propagandisticamente che si vuol diminuire il costo della vita! Le 20 lire vengono diminuite perché è calato il costo del petrolio, ma non viene affatto diminuita l'imposta di fabbricazione; di conseguenza, l'incidenza di essa rimane tale e quale sull'importo unitario superando i due terzi attuali e, in definitiva, superando normalmente qualsiasi altro

modello di imposta praticato all'estero. Nemmeno questo confronto nell'ambito comunitario fa sì che il Governo cerchi altrove, magari nel risparmio sulla spesa pubblica, il ripiano del *deficit*: nemmeno questo!

Nelle discussioni a livello comunitario, l'Italia si trova sempre, chiaramente, in grande difficoltà perché applica un'imposta maggiore, non soltanto sul petrolio, ma anche su altri prodotti. Ma c'è dell'altro: infatti non si verifica, con questo maggiore introito, un aumento della produttività e degli investimenti, bensì si copre esclusivamente il *deficit* della spesa pubblica. Così facendo si viene meno al punto fondamentale che il Governo ha affermato: cioè che il maggior gettito deve servire per aumentare gli investimenti e per rilanciare la produttività. Invece i programmi dell'IRI e dell'ENI, tanto per fare degli esempi, sono riduttivi delle attività; essi comportano maggiore disoccupazione, chiusura di officine e di stabilimenti, con il conseguente aumento del ricorso alla cassa integrazione. Questo rappresenta un errore continuo e costante che ci porterà inevitabilmente ad un ulteriore appesantimento dell'economia nazionale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 15 ci sembra abbia una sua ragione economica e fiscale, in quanto riteniamo che il Governo non poteva esimersi dall'aumentare — nel momento in cui il decreto è stato emanato — l'imposta e quindi il prezzo finale della benzina, in relazione soprattutto all'andamento del mercato internazionale e del dollaro. Nello stesso tempo dobbiamo dire che il Governo ha ritenuto opportuno, in un quadro di aumento delle entrate, di incamerare nelle casse dell'erario tale aumento della benzina, in modo da accrescere le entrate. Dobbiamo pertanto dire che se il prezzo della benzina in Italia è il più alto in Europa, lo è perché lo Stato da questo prodotto rica-

va delle notevoli entrate. Ovviamente da tutto ciò scaturiscono anche delle conseguenze negative, ma le flessioni nei consumi, che si sono verificate anche nel settore delle benzine per autotrazione, sono dovute non solo al prezzo, ma ad una forma di autolimitazione. In fin dei conti la diminuzione delle importazioni dei prodotti petroliferi è diventato un fatto positivo, quindi si può intravedere un *trend* in diminuzione, sempre parlando in termini relativi.

L'aumento di 105 lire al litro della benzina rappresenta appena il 9 per cento del prezzo base di quest'ultima. Tale percentuale è molto al di sotto delle previsioni dell'andamento inflazionistico, per cui, considerando che tale aumento affluirà nelle casse dell'erario, ed essendo il 9 per cento al di sotto del tasso di inflazione programmato, noi riteniamo che ci si muova su una linea che accresce le entrate senza interferire massicciamente sul costo della vita e quindi sull'inflazione. È necessario correlare questo aumento della benzina all'ultimo provvedimento con cui — in applicazione del meccanismo che per legge regola i prezzi della benzina —, il Governo ha diminuito di venti lire il prezzo della benzina in relazione dell'andamento del dollaro: questa volta ciò avviene in termini antinflazionistici, nel senso che si diminuisce il prezzo finale, rendendo giustizia ai consumatori dal momento che la flessione del prezzo ha una notevole incidenza in questa direzione.

L'imposta di 105 lire, depurata dalle venti lire del prezzo finale, comporta un aumento generale del 7 per cento del prezzo della benzina, prima del decreto in esame e della delibera del CIP. Pertanto con questo 7 per cento siamo molto al di sotto del tasso di inflazione programmato e ci sembra che ciò sia compatibile con la politica generale del Governo intesa a raffreddare i prezzi e renda possibile questa linea antinflazionistica.

È vero che la benzina in Italia ha il prezzo finale alla pompa più alto d'Europa, ma è altrettanto vero che il gasolio è di 200 lire più economico rispetto al prezzo mediamente praticato negli altri paesi

europei. Ciò significa che abbiamo privilegiato i trasporti a gasolio e l'uso di quest'ultimo combustibile, soprattutto applicato all'industria ed alla produzione. Perciò, mantenendo al di sotto del prezzo europeo il gasolio, abbiamo condotto una politica che privilegia la produzione.

Sappiamo che le critiche della CEE ci vengono rivolte soprattutto per il basso costo del gasolio, poiché potrebbe trattarsi di un elemento che rende concorrenziali le nostre posizioni rispetto a quelle degli altri paesi del mercato comune. In generale, pertanto, nella politica dei prezzi petroliferi — amministrati e non — il Governo ha tenuto presente non soltanto il problema della importazione degli oli combustibili e quello della bilancia dei pagamenti, ma ha avuto ben presente anche il problema del flusso del gettito per l'erario, applicato a questi prodotti, sia in sede doganale che di imposta di fabbricazione. Il Governo ha tenuto presente (e lo ha dimostrato il Governo Spadolini nel 1982 quando ha diminuito di oltre 50 lire il prezzo della benzina) anche le esigenze dei consumatori.

A noi sembra pertanto che esistano tutti gli elementi per poter dire che il decreto in esame è perfettamente in linea con l'esigenza espressa da tutte le parti politiche, del contenimento del prezzo al di sotto dell'inflazione. Tale contenimento determina altresì la possibilità di una continuità di flusso finanziario per l'erario. Quindi, a nome del gruppo repubblicano, preannuncio il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ravasio.

RENATO RAVASIO, Relatore. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere altre considerazioni a quelle già svolte in sede di relazione con le quali d'altronde, sono state espresse posizioni emerse nel corso del dibattito in Commissione e poi

riprese nella discussione di ieri e di oggi.

Da più parti viene contestata — come è già accaduto in passato — l'insistenza con cui si ricorre all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi per incrementare le entrate. Obiettivamente non si vede quali concrete alternative esistano per il Governo, se l'esigenza è quella di reperire fondi in misura certa e definita.

Condivido comunque l'esigenza, emersa anche in Commissione, di riordinare in modo organico il regime fiscale dei prodotti petroliferi, al fine di evitare le ricorrenti modificazioni, rese quasi sempre necessarie o dalla congiuntura interna o dalla oscillazione dei prezzi del greggio. In questa circostanza, per altro, ci troviamo di fronte ad una manovra economica complessiva, non frutto di improvvisazione e tendente a creare condizioni favorevoli agli investimenti produttivi.

Ribadisco pertanto il parere favorevole della maggioranza della Commissione su questo disegno di legge di conversione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le argomentazioni del relatore sono state serie e fondate e quindi mi ricollego ad esse. Su un punto, in particolare, sono d'accordo con l'onorevole Ravasio: il dibattito sul tema in discussione è ripetitivo e noioso, una specie di rito che si consuma, per altro, in un'aula vuota o distratta e tra l'indifferenza generale dell'opinione pubblica. Gli unici elementi di novità (gli interventi più numerosi in aula nella discussione generale e la pregiudiziale illustrata, senza molta convinzione per altro, dall'onorevole Pazzaglia e respinta dalla Camera) non hanno modificato sostanzialmente questo clima. Il fatto è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto modesto, che non ha suscitato — come si è detto in quest'aula — profonda irritazione nei cit-

tadini o dura opposizione degli industriali e degli operatori economici. Le critiche, perciò, mi paiono fuori luogo.

Questa volta non ci troviamo di fronte ad un provvedimento isolato, «tappabuchi», ma ad un decreto che si inquadra nella manovra economica del Governo, avviata con la legge finanziaria, che vuole raggiungere gli obiettivi della riduzione drastica dell'inflazione, dell'aumento della occupazione, del risanamento, della razionalizzazione e della modernizzazione dell'apparato produttivo ed amministrativo.

In questo senso la politica fiscale assume — si è detto — grande rilevanza ai fini del riequilibrio, in positivo, tra il reddito prodotto dal lavoro dipendente e quello prodotto dal lavoro autonomo, nonché della riduzione graduale, ma netta, delle aree di evasione, elusione ed erosione fiscale.

L'ipotesi dell'aumento del prezzo della benzina non poteva essere contenuta, per ovvie ragioni nella legge finanziaria, ma il decreto è ad essa collegato, come copertura di spese per 2.100 miliardi, previste dalla legge finanziaria, che avevano provocato al Governo accuse di genericismo e di giocare con le cifre.

Nella discussione sul precedente decreto fu detto che l'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi avrebbe influito sulle trattative per il costo del lavoro. Ben altre, invece, sono state le ragioni e gli elementi che hanno inciso e tutti di rilevanza politica.

In realtà stiamo discutendo su un decreto che ha imposto il primo vero aumento del prezzo della benzina dal 1° gennaio 1984, che si mantiene al di sotto del 10 per cento e quindi — come hanno rilevato alcuni oratori — al di sotto del tetto programmato di inflazione per il 1984, e pertanto non ha un'incidenza effettiva sul processo inflattivo, malgrado le affermazioni fatte in quest'aula, e naturalmente non documentate. Questo decreto viene — o verrà — accompagnato da alcune iniziative molto significative per il problema del GPL e per le miscele sperimentali. Per il primo è stato presentato

dal Governo il disegno di legge n. 1364, ricordato dal relatore, per il quale il Governo si riserva di proporre l'assegnazione alla Commissione competente in sede legislativa, per il secondo un regime di agevolazione fiscale.

L'onorevole Rubinacci in Commissione e l'onorevole Baghino in Assemblea hanno riproposto il problema del fondo per l'oscillazione dei prezzi. In realtà questo fondo è stato utilizzato una sola volta per la diminuzione del prezzo della benzina, mentre altre volte è stato utilizzato per la soluzione di problemi di carattere sociale, economico ed amministrativo. Quindi, è il caso di riflettere se mantenerlo o eliminarlo.

L'onorevole Visco in Commissione e i rappresentanti del partito comunista in Assemblea hanno poi affermato che esisterebbero soluzioni alternative. In realtà, l'unica ipotesi emersa è quella dell'accorpamento delle aliquote IVA, a proposito del quale ci sono studi e proposte che, fino a questo punto, non hanno trovato d'accordo le forze politiche. Comunque, su questo problema c'è l'impegno preciso del Governo.

Il Governo, poi, è stato criticato per una presunta inazione nel campo fiscale. Voglio ricordare che i problemi affrontati e risolti dal Governo riguardano l'aumento delle ritenute sugli interessi bancari, l'imposta di conguaglio sulle persone giuridiche, la tassazione dei titoli atipici, la disciplina di controllo sull'IVA degli esportatori, la circolare sul reddito delle banche, le norme sull'IVA in agricoltura, per un complesso di nuove entrate di circa 5 mila miliardi. Inoltre l'impegno del Governo a recuperare nell'anno 1984 10 mila miliardi mi pare molto significativo. Ciò potrà aver luogo con l'attuazione della legge per i registratori di cassa, che sta dando alcuni frutti, con l'attuazione delle misure per le manette agli evasori, con l'attuazione della piattaforma dell'accordo sul costo del lavoro, con provvedimenti nei settori dell'artigianato, del commercio e dei liberi professionisti incluse forme di tassazione presuntiva e forfettaria, con provvedimenti legislativi quali quello

concernente l'accorpamento delle aliquote IVA e la revisione della imposizione sugli immobili, con l'incentivazione e la razionalizzazione dell'accertamento e del controllo.

Il problema principe è quello della ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Il disegno di legge del Governo è ormai pronto e sarà presentato entro breve tempo all'esame del Parlamento. Nelle more dovrà andare avanti il disegno di legge sulla dirigenza e dovranno essere assunte iniziative volte alla qualificazione e al potenziamento dell'amministrazione finanziaria, nella fase dell'accertamento, nella fase organizzativa degli uffici, nella fase del controllo e soprattutto per la soluzione dei problemi del personale, che va motivato, qualificato ed incentivato.

I rappresentanti del partito comunista e del Movimento sociale italiano hanno posto, inoltre, il problema del coordinamento delle leggi esistenti, della loro razionalizzazione, del loro adeguamento. La decisione del Parlamento di prorogare i termini al 31 dicembre 1985 per l'approvazione dei testi unici in materia di tasse, imposte indirette e imposte dirette va in questa direzione.

L'onorevole Brina parlava di «rivoluzione per decreto», citando il titolo di un giornale. A noi non pare che si possa parlare di ciò. Questo Governo ha approvato decreti in numero certamente ridotto rispetto ai precedenti e sul piano qualitativo questi provvedimenti erano certamente necessari.

Esistono, poi, 160-170 provvedimenti che giacciono presso le varie Commissioni. Il problema è quello della riflessione, in questa fase così importante e delicata, sui rapporti tra Governo e Parlamento e sul funzionamento, in particolare, della Camera dei deputati e delle sue strutture, nel quadro della riforma istituzionale, mentre i lavori della Commissione bicamerale procedono con molta lentezza.

Devo ringraziare l'onorevole Peggio per le cifre che ci ha fornito per definire il rapporto tra i paesi della Comunità economica europea e l'Italia sul prezzo dei prodotti petroliferi. Ma mi permetto di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

ricordargli l'impegno del Governo a non produrre aumenti di questo prodotto nell'anno 1984. E la rinuncia alla fiscalizzazione della diminuzione di questi giorni sta a dimostrare questa volontà del Governo.

Un'ultima considerazione desidero fare: i dati relativi all'inflazione dicono chiaramente che si sta producendo una sua compressione e che per l'anno in corso l'obiettivo della riduzione al 10 per cento appare realistico anche agli economisti più pessimisti. La Banca d'Italia e gli istituti economici specializzati hanno in modo molto autorevole affermato che siamo sulla buona strada e che alla fine del biennio avremo ridotto sensibilmente il differenziale inflattivo tra l'Italia e i paesi della Comunità economica europea.

È un indubbio successo della manovra del Governo, decreto sulla scala mobile compreso. Perciò, la conversione in legge del decreto-legge in discussione costituisce, a nostro parere, un fatto significativo che il Governo raccomanda all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, con la seguente modificazione:

L'articolo 3 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua minerale, sulla benzina e sul petro-

lio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 54.504 a lire 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 38.886 a lire 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4*, destinato all'Amministrazione della difesa è aumentata da lire 5.450,40 a lire 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F) punto 1), della predetta tabella B rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 8.160 a lire 9.177 e da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c), ed 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.478 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 5.400 a lire 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 52.635 a lire 62.665 per quintale.

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a lire 195,50 al metro cubo».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

BRINA, TRIVA, BRUZZANI, DARDINI, AULETA, UMIDI SALA, PIERINO, SARTI ARMANDO, ANTONI, BELLOCCHIO, CIOFI DEGLI ATTI.

Al comma 7, sostituire la cifra: 62.665 con la seguente: 57.640.

1. 2.

CERRINA FERONI, CHERCHI, GRASSUCCI.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: Tale aumento non si applica alle aziende che utilizzano gas di petrolio liquefatti nei trasporti pubblici urbani.

1. 3.

CHERCHI, CERRINA FERONI, GRASSUCCI.

Al comma 8, sostituire la cifra: 195,50 con la seguente: 178,83.

1. 4.

CHERCHI, GRASSUCCI, CERRINA FERONI.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: Tale aumento non si applica alle aziende che utilizzano gas metano nei trasporti pubblici urbani.

1. 5.

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, CHERCHI.

È stato presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Sino al 31 dicembre 1984, i prezzi massimi al consumo del metano compresso in bombole di cui al provvedimento CIP n. 33/1983, dei prodotti petroliferi di cui al provvedimento CIP n. 34/1983 e dei prodotti petroliferi comunicati dalla segreteria del CIP pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1983, non possono essere assoggettati ad aumenti.

1. 01.

BRINA, TRIVA, BRUZZANI, DARDINI, AULETA, UMIDI SALA, PIERINO, SARTI ARMANDO, ANTONI, BELLOCCHIO, CIOFI DEGLI ATTI, MINERVINI, VISCO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che agli articoli 2 e 4 del decreto medesimo non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 3 del decreto-legge è stato soppresso dalla Commissione.

Qual è pertanto, il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'artico-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

lo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge?

RENATO RAVASIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.1 l'onorevole Brina. Ne ha facoltà.

ALFIO BRINA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, onorevole Piro?

FRANCO PIRO. Per dichiarazione di voto.

MARIO POCHETTI. Ma dobbiamo passare alla votazione!

MASSIMO GORLA. Ma siamo già in votazione!

PRESIDENTE. Non eravamo in votazione (*Proteste del deputato Pochetti*). Onorevole Pochetti, non avevo ancora dichiarato aperta la votazione (*Vive proteste dei deputati Gorla e Magri*).

MARIO POCHETTI. Lei aveva già detto la frase di rito: «Passiamo alla votazione». A questo punto nessuno può più parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma non avevo ancora indetto la votazione (*Proteste del deputato*

Spagnoli, all'estrema sinistra, dei deputati del gruppo di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP).

MARIO POCHETTI. Così ha detto, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la prego...

FRANCO PIRO. La ringrazio, signor Presidente. Il partito socialista...

GUIDO POLLICE. Ma che cos'è il partito socialista?

FRANCO PIRO. ...è favorevole alla conferma dell'articolo 1 del decreto-legge.

GIAN CARLO BINELLI. Venite all'ora giusta, invece di stare a casa!

FRANCO PIRO. Io sono qui dall'inizio della discussione!

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Brina 1.1 (*Proteste all'estrema sinistra*). Parli onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Siamo dunque contrari all'emendamento soppressivo presentato dal collega Brina perché esso, evidentemente, metterebbe in discussione tutto il disegno di legge di conversione e la portata stessa del provvedimento.

Già in discussione generale sono emerse le ragioni per le quali è assolutamente necessario confermare questo provvedimento che, del resto, risale alla fine di dicembre dell'anno scorso ed è decaduto per ragioni inerenti alla complessità dei lavori parlamentari.

Sappiamo tutti che l'articolo 1 segna il livello di incremento del prezzo, così come era stato stabilito dal decreto-legge del dicembre scorso. Si tratta di un incremento del prezzo inferiore al tasso medio di inflazione programmato per il 1984. Inoltre nei giorni scorsi il Governo ha deciso di evitare la fiscalizzazione della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

diminuzione del prezzo della benzina derivante dall'andamento della quotazione del dollaro sui mercati internazionali.

Siamo dunque di fronte ad un articolo che è la parte costitutiva del provvedimento. È per queste ragioni che, pur facendo salva la discussione svoltasi in Commissione ed in Assemblea, noi pensiamo che si tratti dell'ultimo provvedimento di questa natura...

MARIO POCHEZZI. (*Indica molti deputati dei gruppi della maggioranza che escono dall'aula*). La fuga! La fuga! (*Si grida all'estrema sinistra*. Vanno via! *Applausi polemici all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP — Rumori — Si grida ripetutamente: «Buffoni» all'indirizzo dei deputati dei gruppi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, vi prego! Sta parlando l'onorevole Piro! Onorevole Pochetti! Lasciamo concludere... Concluda onorevole Piro! (*Proteste dall'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP*). Onorevole Piro, la prego di concludere.

UGO SPAGNOLI. Sono passati cinque minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

RUBES TRIVA. Ma sono già passati cinque minuti!

PRESIDENTE. Il tempo non è trascorso. Lasci al Presidente il compito di calcolarlo. Onorevole Piro, concluda perché il tempo sta per scadere.

FRANCO PIRO. Il recente orientamento del Governo di non fiscalizzare (*Proteste all'estrema sinistra*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio! Non posso

consentire che si impedisca di parlare! (*Vive proteste all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP*). Prego, onorevole Piro.

Una voce all'estrema sinistra. Perché continui a parlare, se sono usciti...

FRANCO PIRO. Io faccio il mio dovere.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la prego!

FRANCO PIRO. Diventa difficile, signor Presidente, ma ci provo. Le ragioni per le quali il Governo ha deciso di non fiscalizzare il decremento di prezzo che si è avuto in conseguenza dell'andamento del dollaro sui mercati internazionali, fanno parte di una tesi che oggi mette in discussione la possibilità che il prezzo dei prodotti petroliferi faccia parte dei prezzi amministrati o di quelli sorvegliati. Siamo di fronte, però, ad una grande questione, alla questione che per molti anni si è sostenuta: che l'incremento delle imposte — cioè — debba avvenire sempre ed unicamente dal punto di vista del reddito, come per molti anni hanno ritenuto coloro che pensavano che gli incrementi dovuti alla tassazione indiretta fossero inversamente proporzionali al reddito. Le discussioni che si sono avute in tutto il mondo occidentale, rispetto alla necessità...

Voci all'estrema sinistra: Basta, basta!

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Concludo. Rispetto alla necessità di pensare ad una imposta sulla spesa, le discussioni in questione fanno ritenere che tale provvedimento del Governo sia valido per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare la ristrutturazione produttiva del nostro paese. Per queste ragioni, il gruppo socialista è contrario all'emendamento proposto (*Applausi polemici e grida di «Bravo!»*)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto. Dobbiamo votare l'emendamento Brina 1.1...

MARIO POCETTI. Signor Presidente, rinunciamo alla richiesta di votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si deve allora votare per alzata di mano. Prego, onorevole Battaglia. *(Vive proteste e clamori dei deputati dell'estrema sinistra, dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP).*

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, chiedo lo scrutinio segreto anche a nome del gruppo liberale.

Voci all'estrema sinistra: Ma siamo già in votazione, signor Presidente!

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha chiesto lo scrutinio segreto *(Grida di «No, No!» all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dei deputati del PDUP).*

TARCISIO GITTI. Avevo già chiesto lo scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Si vota a scrutinio segreto, onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto. Il procedimento è regolare.

LUCA CAFIERO. Abbiamo già votato!

PRESIDENTE. Vi prego di prendere posto!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brina 1.1, non ac-

cettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. *(Dai banchi dell'estrema sinistra si grida: «Ostruzionisti!», all'indirizzo dei deputati dei gruppi della maggioranza).*

Onorevoli colleghi, poiché la Camera non è in numero legale per deliberare *(Vivissime proteste all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente e dei deputati del PDUP)*, rinvio la seduta di un'ora. La seduta sarà ripresa alle 12,50. *(Vivissime, reiterate proteste ed applausi polemici all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente e dei deputati del PDUP e a destra — Si grida: «Buffoni», all'indirizzo dei deputati dei gruppi della maggioranza).*

**La seduta, sospesa alle 11,50,
è ripresa alle 12,50.**

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, conferma la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto?

ADOLFO BATTAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche lei, onorevole Gitti?

TARCISIO GITTI. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brina 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	398
Votanti	397
Astenuti	1
Maggioranza	199
Voti favorevoli	196
Voti contrari	201

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloi Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi
 Berlinguer Enrico
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Borgoglio Felice
 Bortolani Franco
 Boselli Anna detta Milvia
 Botta Giuseppe
 Bottazzi Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Bruni Francesco
 Bruzzini Riccardo
 Bubbico Mauro
 Bulleri Luigi

Cabras Paolo
 Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Capria Nicola
 Caprili Milziade Silvio
 Caradonna Giulio
 Cardinale Emanuele
 Caria Filippo
 Carpino Antonio
 Carrus Nino
 Casini Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco

Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Melega Gianluigi
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito

Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Provantini Alberto

Quattrone Francesco

Rabino Giovanni

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Riccardi Adelmo

Ricciuti Romeo

Ricotti Federico

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Riz Roland

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo

Rossattini Stefano

Rossi Alberto

Rubbi Antonio

Rubino Raffaello

Ruffini Attilio

Ruffolo Giorgio

Russo Francesco

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore

Sanguineti Mauro Angelo

Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto

Santini Renzo

Santus Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Armando

Satanassi Angelo

Savio Gastone

Scaglione Nicola

Scaiola Alessandro

Scalfaro Oscar Luigi

Scaramucci Guaitini Alba

Scovacricchi Martino

Segni Mariotto

Seppia Mauro

Serafini Massimo

Serrentino Pietro

Servello Francesco

Signorile Claudio

Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Sodano Giampaolo

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio

Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino

Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

Tassone Mario

Tatarella Giuseppe

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchi Felice

Trappoli Franco

Trebbi Ivanne

Tringali Paolo

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vincenzi Bruno

Violante Luciano

Virgili Biagio

Visco Vincenzo Alfonso

Visentini Bruno

Viti Vincenzo

Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Rauti Giuseppe

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bosi Maramotti Giovanna
 Brocca Beniamino
 Carelli Rodolfo
 Casati Francesco
 Ferrari Marte
 Ferrari Silvestro
 Fincato Grigoletto Laura
 Fioret Mario
 Fiorino Filippo
 Forte Francesco
 Foti Luigi
 Franchi Franco
 Garavaglia Maria Pia
 Lobianco Arcangelo
 Lussignoli Francesco Pietro
 Manca Enrico
 Matteoli Altero
 Nonne Giovanni
 Pisani Lucio
 Rallo Girolamo
 Russo Giuseppe
 Testa Antonio
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Urso Salvatore
 Vernola Nicola
 Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Per i successivi emendamenti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, per agevolare il computo dei voti.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Cerrina Feroni 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Cherchi 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Cherchi 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Grassucci 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Brina 1.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Ho chiesto di parlare solo perché i colleghi possano rendersi conto di ciò che stiamo votando. L'articolo aggiuntivo si propone esclusivamente di congelare, al livello di punta massima stabilita dal presente decreto-legge, i prezzi dei prodotti petroliferi sino al 31 dicembre 1984. Sono consentite riduzioni di prezzo, ma non sono consentiti aumenti né sotto il profilo fiscale, e neppure, se questi dovessero derivare, a seguito della lievitazione del prezzo del petrolio sul

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

mercato internazionale. Eventuali aumenti dei prodotti petroliferi dovrebbero essere compensati da una riduzione del prelievo fiscale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Brina 1.01 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'articolo aggiuntivo Brina 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	407
Magioranza	204
Voti favorevoli	194
Voti contrari	213

(La Camera respinge).

Ricordo che agli articoli 2 e 4 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti e che l'articolo 3 del decreto stesso rimane soppresso dall'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione.

Dobbiamo pertanto passare alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione, sul quale è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	407
Votanti	406
Astenuti	1
Maggioranza	204
Voti favorevoli	211
Voti contrari	195

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Savlatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Melega Gianluigi
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermene gildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe

Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaele
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitni Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbe Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 1 del disegno di legge:

Nucara Francesco

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foti Luigi
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Lobianco Arcangelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Lussignoli Francesco Pietro
 Manca Enrico
 Matteoli Altero
 Nonne Giovanni
 Pisani Lucio
 Rallo Girolamo
 Russo Giuseppe
 Testa Antonio
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Urso Salvatore
 Vernola Nicola
 Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione, del quale do lettura:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Avverto che ne è stata chiesta la votazione segreta. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli	205
Voti contrari	199

(La Camera approva).

Passiamo pertanto alla votazione finale del disegno di legge n. 1346.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione, segreta finale mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1346, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali» (1346).

Presenti e votanti	415
Maggioranza	208
Voti favorevoli	216
Voti contrari	199

(La Camera approva).

Sospendo la seduta fino alle 16.

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johan
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo

Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castellina Luciana
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiori Publio

Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Melega Gianluigi
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bosi Maramotti Giovanna
 Brocca Beniamino
 Carelli Rodolfo
 Casati Francesco
 Ferrari Marte
 Ferrari Silvestro
 Fincato Grigoletto Laura
 Fioret Mario
 Fiorino Filippo
 Forte Francesco
 Foti Luigi
 Franchi Franco
 Garavaglia Maria Pia
 Lobianco Arcangelo
 Lussignoli Francesco Pietro
 Manca Enrico
 Matteoli Altero
 Nonne Giovanni
 Pisani Lucio
 Rallo Girolamo
 Russo Giuseppe
 Testa Antonio
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Urso Salvatore
 Vernola Nicola
 Viscardi Michele

La seduta, sospesa alle 13,5,
 è ripresa alle 16,5.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Gava e Poli Bortone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Bottari, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione continuata delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade) ed agli articoli 81, capoverso, e 340 del codice penale (interruzione di un servizio pubblico, continuata) (doc. IV, n. 86).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro della marina mercantile, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo dell'assemblea del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Trasporti).

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Ricordo che in altra seduta è stato approvato l'articolo 25.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo per l'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei proporre alla Camera lo stralcio del Capo IV del provvedimento che stiamo discutendo, a partire dall'articolo 26 alla fine, eccezione fatta per gli articoli 37 e 39.

La motivazione di questa richiesta, per altro già formulata in sede di Conferenza dei capigruppo dall'onorevole Napolitano, è relativa al fatto che la complessità delle norme sul condono, ed anche i ritardi che si sono verificati nella discussione del provvedimento (ritardi che noi imputiamo essenzialmente ad indecisioni ed incertezze del Governo e della maggioranza, soprattutto nei mesi scorsi), possono comportare rischi reali per il territorio: esiste dunque la necessità che le norme già approvate dalla Camera entrino immediatamente in vigore, in modo che la salvaguardia dei valori del territorio sia assoluta e venga conferito alle amministrazioni pubbliche un potere più efficace di intervento.

Ciò non significa, sia ben chiaro, che noi non vogliamo la sanatoria dell'abusivismo pregresso; significa soltanto che questa sanatoria deve essere discussa con una organizzazione maggiore, e che comunque faccia parte di un provvedimento separato.

Per questa ragione, ed avendo già in passato motivato questa nostra richiesta, chiedo al Presidente di porre in votazione lo stralcio.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, sulla richiesta di stralcio del capo IV del progetto di legge in discussione, avanzata dall'onorevole Alborghetti, non posso che esprimere la ferma opposizione del Governo.

Stralciare il capo IV, che costituisce parte essenziale del provvedimento, significherebbe snaturare il progetto di legge che il Governo ha proposto e che la Commissione ha elaborato, per le ragioni che già in altre circostanze sono state espresse anche in quest'aula.

Poiché il provvedimento ha un'unica filosofia, stralciarne i primi tre capi sarebbe un non senso; significherebbe soltanto perdere tempo e comunque impedire il conseguimento dei risultati che il Governo e la maggior parte delle forze politiche si propongono: in particolare, quelle forze politiche che hanno a cuore non soltanto di bloccare l'abusivismo futuro, ma anche di eliminare ciò che nel passato ha rappresentato un gravissimo degrado del territorio nazionale. Entrambi questi risultati non si conseguirebbero ove si accedesse alla richiesta avanzata dal gruppo comunista.

In effetti, sanare l'abusivismo passato rappresenta la premessa ed il presupposto per affrontare con rigore e serietà la repressione dell'abusivismo futuro, perché non si può pensare di sanare quest'ultimo lasciando irrisolta la questione della sanatoria dell'abusivismo passato.

Il fenomeno dell'abusivismo incide su aree molto estese del territorio nazionale; è diffuso particolarmente nei territori dell'Italia centrale e specialmente meridionale. Se da parte delle forze politiche, del Governo, degli enti locali, non si interviene immediatamente nei confronti dell'abusivismo passato, non credo che si riuscirà a contenere proprio il fenomeno che si sostiene di voler bloccare.

Non credo che la richiesta avanzata dal gruppo comunista sia effettivamente sentita, in quanto ci sembra più un tentativo di bloccare l'iter di questo provvedimento, anziché l'espressione di una volontà politica di sanare ciò che per il passato in questo settore si è verificato. È mia convinzione che le forze politiche presenti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

alla Camera non accoglieranno tale richiesta, e con fermezza la respingeranno perché procedere ad uno stralcio nei termini prospettati vanificherebbe in gran parte ciò che il Governo ha inteso realizzare.

Se esaminiamo le critiche che dall'opposizione sono state mosse alle forze politiche che hanno sostenuto questo provvedimento vedremo che l'accusa principale... (*Commenti del deputato Alborghetti*). Una delle accuse principali, dicevo, mosse a questo provvedimento, sottolinea che l'intervallo di tempo tra la presentazione di esso e la sua approvazione può contribuire ad incentivare di gran lunga la speculazione edilizia; quindi o interveniamo radicalmente, o il Governo, le forze politiche e le Camere intervengono rapidamente accelerando l'*iter* di questo provvedimento, oppure il lamentato degrado sarà accentuato e non già contenuto, come invece si assume di voler fare.

Per questo, il testo in esame deve essere approvato integralmente e non smembrato! Il capo quarto reca norme tendenti a sanare l'abusivismo passato, là dove esso è sanabile, ciò che è necessario — lo ripeto ancora — per evitare che si aggravi ulteriormente il degrado e venga vanificata la volontà di tutte quante le forze politiche di combattere le disfunzioni lamentate.

Confido che la Camera respingerà la proposta di stralcio e che il testo legislativo sarà approvato integralmente.

FAUSTO BOCCHI. Prossimamente!

PRESIDENTE. In virtù del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento, sulla proposta di stralcio dell'onorevole Alborghetti darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo, avendo ricevuto richiesta da parte dei rappresentanti di vari gruppi.

MARIO POCHETTI. Perché un rappresentante per gruppo?

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Pochetti...

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, credo che si stia violando il regolamento e che si stia guadagnando tempo nel tentativo di far arrivare in aula i deputati della maggioranza che sono assenti. Mi dispiace che sia la Presidenza ad assumere decisioni che favoriscono questo desiderio dei gruppi della democrazia cristiana, del partito socialista e degli altri partiti della maggioranza (*Applausi all'estrema sinistra*). Ritengo, tra l'altro, che sia stato già compiuto un errore sul piano regolamentare, nel dare la parola al rappresentante del Governo: il quale non è assolutamente menzionato nell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, devo fare due osservazioni. Innanzitutto il Governo ha sempre diritto di parlare ogni qualvolta lo richieda.

MARIO POCHETTI. Non in questo caso!

PRESIDENTE. In secondo luogo il provvedimento in esame è molto rilevante; ed è per questo che sulla richiesta Alborghetti, di stralcio del capo IV del progetto di legge, ho deciso di avvalermi della facoltà attribuitami dall'articolo 45 del regolamento e di dare pertanto la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocelli. Ricordo che ha a sua disposizione 15 minuti.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 16 febbraio l'onorevole Napolitano preannunciò che il gruppo comunista avrebbe chiesto lo stralcio dei primi tre capi del progetto di legge per promuovere immediatamente un'azione di scoraggiamento dell'abusivismo futuro. L'onorevole Alborghetti poco fa ha chiesto appunto che si discuta su questa operazione di stralcio. Nella seduta del 17 febbraio 1984, intervenendo nella discussione sulle linee generali del provvedimento, dissi, rispondendo all'onorevole Napolitano, che il gruppo della democrazia cristiana, ma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

credo anche gli altri gruppi della maggioranza che sostengono il Governo, riteneva che tale atteggiamento non poteva essere accettabile nella filosofia che ha promosso il progetto di legge al nostro esame, in quanto il discorso era riferito ad una manovra combinata anche con l'operazione di risanamento e di rilancio dell'economia nel nostro paese.

È infatti certo che la filosofia che ha mosso la maggioranza, contrastata dall'opposizione, è stata quella di puntare contestualmente su due obiettivi: primo, porre delle norme, quali quelle contenute nei tre primi capi del progetto di legge, già approvati da questa Camera; secondo, porre in essere una manovra di sanatoria che dia la possibilità al Governo di utilizzare i proventi, per soddisfare quella necessità di carattere economico che è, così, a tutti evidente. Con sorpresa vediamo che ora si propone di fatto non un discorso politico, bensì un'ulteriore manovra di dilazione nell'approvazione del progetto di legge, continuando in quell'ostruzionismo mascherato che ha sostanziato la discussione che si sta svolgendo in Assemblea da più di un mese (siamo già alla quinta settimana), che aveva già registrato in Commissione più di 15 sedute sull'argomento e che ci ha portato ad esaminare più di 200 tra emendamenti e subemendamenti.

Pertanto, questa richiesta non è legata alle motivazioni, pure contestabili, che sono state or ora esposte dall'onorevole Alborghetti, ma ad un modo di essere nuovo del partito comunista, sia al Senato della Repubblica sia alla Camera, in ordine ad un tipo di opposizione che non risulta essere veramente costruttiva e conforme agli interessi del paese (*Applausi al centro*).

Ecco perché in riferimento a questa situazione ho voluto fare questa premessa; ma voglio anche dire che nella Conferenza dei presidenti di gruppo (come ci è stato annunciato la settimana scorsa) fu raggiunto un accordo nel senso che questo provvedimento avrebbe dovuto essere licenziato dall'Assemblea entro la sera di giovedì prossimo. A questo punto mi chie-

do a che cosa sia valso questo accordo se, approvato l'articolo 26 del progetto di legge, si chiede lo stralcio del capo IV e il suo rinvio *sine die*. Si tratta di un atteggiamento che, anche sul piano formale, ritengo incoerente e che segna ulteriormente un comportamento di non completo rispetto, da parte del partito comunista, degli accordi che erano stati raggiunti. Eppure — nonostante le difficoltà e l'ostruzionismo mascherato che è stato protagonista in quest'aula dall'inizio della discussione ad oggi — si era positivamente giunti all'approvazione dei primi tre capi del progetto di legge. Si era arrivati a questa approvazione in relazione a considerazioni generali, per cui la sanatoria non era richiesta solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione. Il perché è presto detto: dal momento che non possiamo tenere in sospeso un contenzioso che fa riferimento, secondo alcune stime, ad un sommerso di 2 milioni 703 mila alloggi nel nostro paese, si riporterà alla legalità un patrimonio ora sconosciuto e sul quale non esiste la possibilità di incidere fiscalmente, realizzando il più elementare criterio di giustizia nei riguardi dei cittadini che, avendo un bene di questo genere, pagano regolarmente le tasse e le imposizioni dello Stato.

Allora sarà bene fare riferimento ad una questione che mi sembra debba essere ripresa e che è stata sottovalutata dalla stampa e dagli organi di informazione controllati dallo Stato, i quali davano per scontata, e non certo contestata da alcuno, l'approvazione di questo provvedimento.

Credo che sia necessario fare la genesi storica di questo provvedimento, per far risaltare definitivamente, proprio nel momento in cui viene avanzata una proposta dilatoria ed ulteriormente ostruzionistica, il fatto che la sanatoria dell'abusivismo edilizio formi oggetto di due provvedimenti legislativi regionali: quello della Sicilia del 29 febbraio 1980, n. 7, e quello, spesso richiamato, della regione Lazio, n. 28 del 25 maggio 1980. Quest'ultima legge fu regolarmente vistata dagli organi di Governo preposti al controllo sulle leggi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

regionali già nel 1980. Un successivo provvedimento legislativo della regione Campania fu invece respinto dal commissario di Governo nello stesso anno.

A questo punto, di fronte al rischio di una proliferazione scoordinata di norme regionali, l'allora ministro dei lavori pubblici, il compianto onorevole Compagna, presentò il 19 giugno 1980 al Senato un disegno di legge, recante una normativa quadro per la sanatoria. Abbinato alle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, il disegno di legge, in un testo unificato, fu approvato all'unanimità dal Senato il 28 giugno 1982 e successivamente trasmesso alla Camera. Questo provvedimento fu assegnato subito alla IX Commissione lavori pubblici in sede referente. Il 29 aprile 1983, la Commissione licenziò per l'aula un testo modificato rispetto a quello del Senato e contenente un titolo aggiuntivo, recante norme per lo snellimento delle procedure urbanistiche. Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della IX Commissione, si inseriscono nella vicenda due decreti-legge: il decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486 ed il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 che, rispettivamente, agli articoli 6 e 9, dettano norme per la disciplina della sanatoria dell'abusivismo cosiddetto minore. Tutte e due le disposizioni furono respinte, in prima lettura, dal Senato, con il rinvio al disegno di legge n. 3135 in discussione alla Camera, nel quale quelle norme avrebbero dovuto essere inserite. In pratica il disegno di legge n. 3135 sarebbe rimasto nel testo cui era giunta la Commissione per la parte relativa agli aspetti urbanistici, con l'inasprimento delle sanzioni per gli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Gli emendamenti governativi avrebbero riguardato la sanatoria dell'abusivismo pregresso.

Questa è la manovra pensata; nella pratica la difficoltà a definire il testo sulla sanatoria ha ritardato la presentazione degli emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, le restano ancora due minuti.

MARIO CHELLA. Stiamo facendo ostruzionismo!

GIANFRANCO ROCELLI... e quindi è intervenuta l'anticipata fine della legislatura. All'inizio della IX legislatura il Governo ha ripreso il testo elaborato dall'apposita commissione ministeriale e con alcune varianti marginali lo ha ripresentato sotto forma di decreto-legge. La vicenda successiva è ben nota. Tutti ricordano la mancata conversione a causa del negato riconoscimento della sussistenza dei requisiti costituzionali, poi la ripresentazione come disegno di legge, con l'aggiunta rispetto alla sanatoria, di norme urbanistiche riguardanti l'abusivismo futuro.

FRANCO RUSSO. Tempo!

MARIO POCHETTI. Il tempo è trascorso signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, il tempo a sua disposizione sta per scadere: la prego pertanto di concludere.

GIANFRANCO ROCELLI. Il provvedimento può dirsi, dunque, una sintesi di quelli che lo hanno originato. Dunque, proprio in conformità con questa filosofia e con riferimento anche al voto favorevole, allora espresso anche dal partito comunista al Senato a quel provvedimento che conteneva, appunto, norme di sanatoria in relazione all'abusivismo, noi crediamo che la proposta del gruppo comunista, anche per coerenza, non vada accolta, bensì respinta, per proseguire finalmente con ordine e con celerità...

PRESIDENTE. Devo toglierle la parola, onorevole Rocelli!

GIANFRANCO ROCELLI. ...fino all'approvazione di questo provvedimento (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le stesse ragioni che

spinsero il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale a votare contro la proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal gruppo parlamentare comunista lo spingono oggi a votare contro la proposta di stralcio.

Per la verità, onorevoli colleghi, non comprendo il perché della richiesta di stralcio della parte più qualificante di questo disegno di legge. Sono ormai settimane che gli italiani sentono dire che alla Camera dei deputati si discute sul condono edilizio; e, nel momento in cui si passa all'esame degli articoli che riguardano il vero e proprio condono edilizio, noi dovremmo procedere allo stralcio degli articoli e licenziare soltanto una parte del provvedimento, che con il condono edilizio non ha nulla a che fare.

Il nostro giudizio sulla parte che è già stata approvata da questa Assemblea, per la verità, non è affatto positivo. La materia urbanistico-edilizia nel nostro paese ha bisogno di una semplificazione. Tutti gli operatori del settore, a cominciare da coloro che discutono soltanto dal punto di vista dottrinario dei problemi urbanistici ed edilizi fino a coloro che operano praticamente in questo ambito, dai costruttori ai magistrati, che sono chiamati ad applicare queste norme, fino a tutto il mondo giuridico in generale, reclamano l'esigenza di un accorpamento delle norme giuridiche riguardanti l'urbanistica e l'edilizia, affinché sia possibile agli operatori stessi muoversi facilmente nell'intricato settore.

È stato scritto tempo addietro su un giornale, che non è certamente della mia parte politica, *la Repubblica*, che per alcuni anni in Parlamento si sono approvate leggi con le quali si è dichiarata guerra all'edilizia. Ora, non c'è dubbio che la parte del provvedimento finora approvata dall'Assemblea (i primi 25 articoli) non agevola il cammino dell'interprete urbanista. La nostra legislazione urbanistica poggiava su due articoli di due differenti leggi: l'articolo 41 della legge del 1942 (legge fondamentale, successivamente modificata dalla cosiddetta «legge-ponte» del 1967) e l'articolo 17 della legge n. 10

del 1977, da tutti conosciuta come «legge Bucalossi». Tali articoli prevedevano le sanzioni penali, nonché la sorveglianza sull'attività urbanistica.

Orbene, per semplificare, noi abbiamo sostituito quelle due norme con ben 18 articoli, creando nuova confusione, ottenendo di allontanare sempre di più la necessità — sentita, assoluta — di semplificare le norme in materia. Non so quale significato avrebbe l'approvazione di queste prime norme, se essa non fosse seguita da quella delle norme sulla sanatoria.

Vi è una considerazione di carattere generale che riguarda direttamente le aspettative dei cittadini, di tutti coloro che hanno costruito una casa senza rispettare le norme urbanistiche e che, da alcuni anni, come ha detto acutamente l'onorevole Rocelli, vedono il susseguirsi di provvedimenti governativi di carattere legislativo (e i decreti-legge sono norme legislative a tutti gli effetti) e poi debbono constatare che di tali provvedimenti non se ne fa niente.

Alcuni cittadini si sono autodenunciati presso i sindaci, altri hanno iniziato a preparare i documenti necessari ad ottenere la sanatoria: ebbene, ad un certo momento, noi interrompiamo tutto.

Credo non sia un mistero per nessuno, specie per gli onorevoli colleghi di parte comunista che svolgono la professione di avvocato o di magistrato, il fatto che in questi ultimi tempi si è paralizzata anche l'attività giudiziaria delle preture. Infatti, in attesa di questa legge sul condono, sull'amnistia, sono stati accantonati tutti i procedimenti relativi a violazioni urbanistiche che erano pendenti presso le preture, ovvero presso i tribunali in grado di appello, ovvero in Cassazione.

Perché dico queste cose, colleghi comunisti? Voi siete in parte soddisfatti dei primi due capi del provvedimento già approvati, noi, invece, non lo siamo. Voi siete in parte soddisfatti perché alcuni vostri emendamenti sono stati accolti, perché sono stati dati più poteri alle regioni e alle autonomie locali, dove voi contate, dove voi esercitate il potere. Adesso, invece, bisogna procedere con disposizioni chia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

re. Non si può soltanto attribuire al potere discrezionale del sindaco la facoltà di inviare o meno i vigili urbani a sospendere una costruzione, ma si deve chiarire per legge quali sono le costruzioni che debbono essere sanate.

Voi sapete benissimo che il Movimento sociale italiano ha chiesto e chiede, con gli emendamenti che ha presentato, che la sanatoria venga concessa soltanto per le piccole opere abusive. Noi chiediamo che sia sanato soltanto il cosiddetto abusivismo di necessità, quello di coloro che hanno costruito una casa per sé e per i componenti della propria famiglia. Voi, invece, volete ben altro perché, in sede locale, dovete gestire anche il potere che deriverebbe da questo provvedimento. Per noi, invece, si tratta soltanto di compiere il dovere legislativo di far licenziare dal Parlamento una legge che sia la migliore possibile. Forse non ci riusciremo; anzi, posso dire fin da adesso, dati i precedenti dei primi capi del progetto di legge, che non ci riusciremo, ma vogliamo ugualmente portare il nostro contributo. Ed io ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, che sia assolutamente necessario ed improrogabile approvare una legge sulla sanatoria edilizia; se non si approva questa legge non si potrà neppure lontanamente pensare di applicare le norme che sono state approvate nei primi due capi.

Dobbiamo dare un colpo di spugna all'abusivismo passato per poter procedere con durezza, con serietà amministrativa nei confronti di coloro che si dovessero accingere ad iniziare opere abusive per il futuro. Vorrei dire agli onorevoli colleghi che, per fare questo, non è sufficiente l'approvazione di una legge, ma occorre si restauri, in tutta la nazione, a partire dal Governo centrale, per arrivare ai governi regionali e dei singoli comuni, il senso profondo dell'autorità: dell'autorità dello Stato, nella sua interezza, che si estrinseca attraverso i comportamenti precisi e rigorosi delle amministrazioni locali (*Applausi a destra*).

Abbiamo avuto già, nel nostro ordinamento giuridico, leggi severe nei confron-

ti degli abusivismi: la legge del 1942 e, successivamente, la «legge-ponte» ed ancora più tardi, la «legge Bucalossi», prevedevano, infatti, l'acquisizione al comune delle opere abusive, prevedevano l'abbattimento delle stesse e, comunque, il pagamento di una somma corrispondente al valore venale di queste ultime. Orbene, l'abusivismo ha invaso l'intero nostro territorio nazionale. Perché? Perché dietro queste leggi non c'è stata capacità, non c'è stata serietà, non c'è stata la volontà politica di applicarle.

È la ragione per la quale diciamo che, insieme all'approvazione del provvedimento, vi deve essere l'impegno di coloro che hanno il diritto, ma anche il dovere, di governare, di governare bene e di dare applicazione alle leggi dello Stato (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari, come gruppo socialista, alla richiesta di stralcio che è stata avanzata dal gruppo comunista, per quanto riguarda il capo IV di questo progetto di legge. Siamo contrari perché il provvedimento, a nostro parere, è da considerarsi organico nel suo insieme, in considerazione delle finalità che la legge si pone. Finalità che voglio succintamente ricordare: far emergere il sommerso, recuperare — nell'ambito della legge — una fetta consistente della realtà sociale ed economica che oggi ne è fuori, bloccare l'abusivismo futuro, garantire un congruo flusso finanziario alle casse dello Stato per l'esercizio in corso, recuperare all'imposizione ricorrente annuale una serie consistente di immobili, che oggi evadono.

Approvare solo i primi tre capi significa realizzare soltanto alcuni dei punti che ho succintamente enumerato. Rimarrebbe unicamente la parte che riguarda il blocco dell'abusivismo futuro, le norme che abbiamo approvato — norme severe, estremamente severe — tese a garantire che per il futuro il fenomeno dell'abusivi-

simo edilizio non abbia più a verificarsi. Non approvare il capo IV, accedendo alla richiesta dello stralcio, significa non dare risposte adeguate e realistiche ad un problema che abbiamo davanti e che è costituito da tre milioni di alloggi abusivi esistenti. Abbiamo a lungo discusso nei giorni scorsi sulle cause e sulle responsabilità di questo fenomeno; abbiamo constatato che non è certamente questa legge uno strumento idoneo a favorire l'abusivismo; abbiamo verificato che l'abusivismo è dipeso dall'insufficienza delle leggi precedenti, ma anche dall'insufficienza dei controlli. Ma la risposta alla domanda su cosa fare con i tre milioni di alloggi abusivi è una risposta che noi non saremmo in grado di dare.

C'è chi pensa — anche se non ho sentito affermazioni del genere nel corso del dibattito — che sia possibile imboccare la strada degli abbattimenti generalizzati. Mi sembra però che si tratti di una strada non realistica, proprio in considerazione del numero di questi alloggi. C'è chi pensa — e questo è forse echeggiato talvolta nelle pieghe del dibattito — che sia meglio lasciare stare tutto così com'è, nel quadro di una soluzione che si potrebbe definire all'italiana, quasi facendo finta che questi 3 milioni di alloggi non esistano. Ma neppure questa mi sembra una soluzione. C'è infine — ecco il dubbio che ha fatto maggiormente presa su alcuni, nel corso del dibattito — chi pensa che, approvati i primi tre capi del provvedimento, e quindi realizzata una garanzia contro il futuro abusivismo, sia possibile operare una sanatoria gratuita o semigratuita di tutto quanto è finora avvenuto. Certe tendenze che sono emerse nel corso della discussione inducono a ritenere che non si tratti di una ipotesi fantapolitica. Abbiamo troppo spesso riscontrato atteggiamenti contraddittori da parte di una stessa forza politica o di una stessa persona. Abbiamo ascoltato, dentro e fuori di questa aula, discorsi severi a salvaguardia dell'ambiente e del territorio, quando si fa riferimento a quelle zone del paese in cui il fenomeno dell'abusivismo è marginale; e poi, magari, le stesse

persone e le stesse forze politiche hanno assunto posizioni un po' troppo lassiste nei confronti del fenomeno dell'abusivismo, là dove esso si presenta come fenomeno di massa o comunque molto consistente. C'è insomma una contraddizione di fondo, che emerge continuamente nel dibattito, da parte di chi tuona parole di fuoco contro questo provvedimento, giudicato lesivo del territorio, e poi magari va a capeggiare le manifestazioni degli abusivi.

Siamo d'accordo sulla esigenza di fare presto, di stringere i tempi, perché ciò significherebbe lavorare a favore del blocco del fenomeno dell'abusivismo, mentre l'incertezza lo alimenta. Ed allora l'unica risposta non può che essere quella di approvare rapidamente il progetto di legge nel suo insieme, che è contraddistinto da una impostazione organica che collega fra loro le sue diverse parti. Non voglio parlare di ostruzionismo — forse è una parola troppo forte — per definire quanto è accaduto in questa aula, nel corso del dibattito. Se, però, non ci siamo trovati di fronte ad atteggiamenti ostruzionistici, non c'è dubbio che ci siamo trovati di fronte ad una intensità dell'opposizione comunista sproporzionata, a mio parere, rispetto alle questioni in discussione; anche perché gli articoli di legge approvati fino a questo momento miravano a bloccare l'abusivismo futuro. Si è imposto alla discussione un ritmo esasperatamente lento, molto probabilmente in virtù di altre valutazioni, in virtù di una situazione politica più generale, e molto probabilmente a prescindere dal merito delle questioni a cui si riferisce il provvedimento in esame.

A questo punto pensiamo che sia possibile seguire una sola strada: quella di far presto e di approvare il progetto di legge integralmente. È il solo modo, questo, per operare nell'interesse della collettività, e per salvaguardare veramente il territorio e l'ambiente, creando le condizioni per sconfiggere l'abusivismo edilizio, con tutte le sue molteplici connessioni (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando, a nome del gruppo liberale, su questa richiesta che ci viene fatta di non procedere oltre nell'esame di questa legge, eviterò di toccare i temi che sono alla base di tale richiesta, anche se è evidente che, dal punto di vista politico, sono temi più generali, che con la legge non hanno nulla a che fare. Allo stesso modo, vi sarebbe molto da dire sulla coerenza degli atteggiamenti tenuti nelle varie riunioni, anche in sede di Conferenza dei capigruppo, di cui, poi, non si tiene conto nello svolgimento dei nostri lavori. Se non vado errato, l'intenzione di tutti sarebbe quella di giungere ad una conclusione nella giornata di dopodomani.

Coglierò invece l'occasione positiva che ci viene offerta (dall'opposizione può sempre giungere qualche elemento che va esaminato in positivo) e che è quella di riflettere qualche istante, a metà cammino, sulle ragioni di fondo di questa legge, che sono tre: pervenire ad una sanatoria realistica — e giusta, se possibile — dell'abusivismo passato; applicare un altrettanto giusto ed equilibrato rigore sull'abusivismo che potesse manifestarsi in seguito; ed inserire questa legge — non dimentichiamolo neppure per ipocrisia — nel quadro più generale della manovra finanziaria che riguarda l'esercizio 1984.

Di questi tre obiettivi — almeno come li abbiamo intesi e visti fin dall'inizio di questo dibattito — abbiamo dato corso al secondo, quello che riguarda la ricerca di un equilibrato rigore per fronteggiare la futura tentazione di un nuovo abusivismo che dovesse svilupparsi sul territorio nazionale.

I capi che abbiamo approvato — il primo in particolare — hanno risposto, complessivamente, mi pare in termini soddisfacenti (ne parleremo probabilmente ancora in sede di dichiarazioni di voto), a questa esigenza. Ma è evidente che questo non basta, e che occorre collegarsi stret-

tamente alle altre esigenze che ho richiamato, perché questa è una legge che ha valore nel suo insieme. Essa è il frutto di un lavoro che viene da lontano, poiché è iniziato, se non vado errato, fin dalla passata legislatura e, a mano a mano, attraverso varie vicende, non tutte positive, sulle quali vanno fatte anche riflessioni critiche e — perché no? — autocritiche, si è concretato nel complesso dei 45 articoli del testo attualmente in discussione.

Oggi, quindi, stralciare la parte che riguarda l'abusivismo pregresso è del tutto incoerente con il lavoro che abbiamo fatto, con lo sforzo che abbiamo compiuto di andare al di là degli stessi obiettivi contenuti nel decreto-legge dell'ottobre scorso; e, se c'era una motivazione che la Camera attraverso il suo voto ha evidentemente voluto esprimere con la bocciatura del decreto-legge, stava proprio nell'incompletezza del provvedimento. Noi abbiamo rimediato a quella incompletezza attraverso il lavoro duro, travagliato, assiduo, successivamente svolto sia in Commissione sia in aula, con un apporto non trascurabile da parte di tutti i gruppi, compresi quelli dell'opposizione.

A questo punto appare comunque incoerente, e soprattutto contraddittorio di fronte al paese, fermarsi qui e dire che parleremo un'altra volta di quello che è il titolo stesso della legge di cui discutiamo; visto che si parla di condono edilizio, visto che si parla soprattutto di mettere fine all'abusivismo che abbiamo conosciuto per varie ragioni, che sono state più volte elencate, più volte dibattute, e che da parte nostra, abbiamo indicato già nel corso della discussione sulle linee generali.

A noi sembra quindi necessario, senza spirito polemico ma con molta serenità, pensando a chi guarda i lavori di questa Camera, andare avanti. Invitiamo la Camera ad andare avanti e ci esprimiamo in questo senso sulla richiesta specifica che è stata fatta perché, accanto alle questioni già definite, si vada avanti sulle questioni ancora da definire e che vengono dopo quelle già votate solo per una questione di ordine logico, e non di ordine cronologico. Siamo infatti partiti dalla situazione

di abusivismo che avevamo di fronte e che dovevamo sanare, perché così non si poteva andare avanti per constatazione comune di tutte le parti politiche, da questo punto di vista consenzienti.

Dobbiamo allora proseguire, mettere ordine e conseguire gli altri due obiettivi che non abbiamo raggiunto: quello della sanatoria e quello dell'intervento sulla manovra finanziaria che nel 1984 va completata. Sul primo punto posso dire che la sanatoria è necessaria, perché stiamo per concludere una lunga riflessione in materia, che ci ha visto impegnati a fondo; inoltre, se non arrivassimo ad una decisione vi sarebbe il grosso pericolo — già denunciato sui giornali anche da parte di molti di noi in questi giorni con vigore e con accenti polemici vivacissimi — del persistere, in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, di fenomeni di abusivismo.

In caso contrario, ci assumeremmo una grande responsabilità di fronte al paese, per l'incoraggiamento indiretto che daremmo a coloro che ritengono che si possa ancora costruire abusivamente, a coloro che fingono di non conoscere l'articolo della legge che dobbiamo ancora esaminare — ecco il problema! — che parla del 1° ottobre 1983 come data limite alla quale riferirsi per la sanatoria dell'abusivismo passato. Quella data è stata dimenticata dagli abusivisti, è stata dimenticata da molti amministratori locali, i quali hanno magari abbondato in dichiarazioni e in conferenze stampa, mentre sarebbe stato molto più opportuno intervenire con un paio di vigili e con azioni repressive là dove si coltiva l'abuso in spregio alle leggi già ora vigenti.

Noi incoraggeremmo questi atteggiamenti permissivi degli amministratori locali e questi comportamenti delittuosi degli abusivi, di chi li aiuta e di chi li copre, se dimostrassimo incertezza, dopo tutte le incertezze che abbiamo già dimostrato, dopo tutte le contraddizioni nelle quali siamo già incorsi, mentre dobbiamo nel più breve tempo possibile licenziare questa legge, chiarire quello che questa legge contiene, vale a dire una manovra di ca-

rattere realistico sull'abusivismo passato. Certamente è un atto di contrizione dello Stato, che dichiara con ciò stesso di avere sbagliato nella sua legislazione passata — questo è vero — ma è anche il prendere atto di questi errori ed intervenire, facendo pagare il giusto a chi ha violato la legge. Questo è, appunto, uno dei nodi che dobbiamo sciogliere, dall'articolo 26 in avanti, e che non possiamo assolutamente rinviare.

Infine, l'ultimo obiettivo che volevamo conseguire è inserire il tema del condono edilizio nella più generale manovra finanziaria, che è necessaria per risanare la situazione economica del paese e dar luogo a tutti i conseguenti effetti in termini di occupazione, nonché di sviluppo economico ed industriale di questo paese.

Da questo punto di vista, con il voto che ci apprestiamo a dare dobbiamo scegliere tra far pagare il dovuto a chi è incorso in violazioni della legge, ovvero far pagare a tutti i cittadini, anche a coloro che osservano la legge, il conto dei circa 5 mila miliardi che in qualche modo vanno ricavati attraverso la manovra finanziaria.

Quindi, nel momento in cui stralciassimo l'ultima parte del testo, incorreremmo in una pericolosa assunzione di responsabilità nei confronti del paese. Non voglio essere ipocrita; c'è indubbiamente un problema di monetizzazione dell'abusivismo, come da più parti è stato fatto notare, ma c'è anche un aspetto di moralizzazione fiscale in queste norme, dal momento che si decide di far pagare le imposte a coloro che non le hanno mai pagate, a coloro cioè che le hanno evase nel momento in cui hanno costruito ed hanno continuato ad evaderle non denunciando al fisco ciò che hanno costruito.

Noi liberali non abbiamo dubbi nella nostra scelta: intendiamo respingere questa proposta di stralcio e proseguire nella discussione degli articoli del provvedimento. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi repubblicani non pensavamo che dall'opposizione riemergesse questa proposta di stralcio, cioè una proposta diretta a far marciare, come si dice, in parallelo due provvedimenti, uno riguardante il controllo sull'attività urbanistico-edilizia futura e l'altro una sanatoria relativa all'abusivismo pregresso e registrato.

Pensavamo che tale proposta avesse trovato un momento di attenzione, poi subito superato, all'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, dopo che aveva avuto dei precedenti in sede di Commissione lavori pubblici.

Direi che una proposta del genere si iscrive con maggiore riferimento ad un quadro generale più largo di manovra o di tattica politico-parlamentare che non a generali e specifiche motivazioni dello stesso provvedimento, integralmente considerato. Al riguardo, quando si comincia a parlare di un provvedimento legislativo di sanatoria, si fa riferimento al dibattito al Senato sul disegno di legge governativo; ci si riferisce al lavoro della Commissione lavori pubblici della Camera, svolto in maniera puntuale, anche se non si è potuto concludere per l'interruzione della legislatura. Ebbene, con simili riferimenti temporali, non possiamo non ricordare che, da parte di tutte le forze politiche, si sollevò la necessità di collegare al provvedimento di sanatoria una normativa per la prevenzione dell'abusivismo. Questo è un fatto importantissimo, centrale nel dibattito sull'intera materia, fatto che è stato sottolineato da tutte le forze politiche. Lo stesso provvedimento trasmesso dal Senato poté essere modificato in sede di Commissione lavori pubblici della Camera e ne risultò una proposta organica, di un'omogeneità che noi repubblicani non possiamo pensare oggi essere vulnerabile per esigenze e valutazioni che poco hanno da spartire con la stessa *ratio* del provvedimento legislativo.

Sanatoria dell'abusivismo pregresso e puntuale normativa per quello avvenire, sono due aspetti interdipendenti per con-

siderazioni che qui non merita il conto di ricordare, tanto sono logiche ed evidenti nella loro validità. Forse (anzi, senza forse), nella proposta dell'opposizione vi è il tentativo di incidere sulla complessa manovra finanziaria quale è stata varata e perseguita dal Governo e dalla maggioranza: il tentativo di incidere negativamente fino a far mancare quelle risorse che possono derivare dall'applicazione del condono edilizio. Una deficienza su questo versante, l'impossibilità per il Governo di poter contare sugli introiti stimati (il *quantum* è dell'ordine di 4-5 mila miliardi) sarebbe un elemento negativo che si aggiungerebbe ad altri elementi di incertezza nel rastrellamento delle entrate: potremmo riferirci ad esempio al provvedimento della tesoreria unica, tuttora pendente, ed altri aspetti ancora più importanti sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Bloccare quindi il provvedimento adesso, oltre tutto, avrebbe il significato di un colpo di mano diretto contro la manovra finanziaria del Governo, la quale può essere discussa (su di essa si possono anche attivare confronti tra le forze parlamentari) ma, comunque, non può essere impedita nel suo legittimo svolgimento.

Noi abbiamo approvato i primi tre capi di questo provvedimento, e li abbiamo approvati anche operando convergenze con i gruppi dell'opposizione su aspetti che ci sembravano molto interessanti e positivi. Si trattava in sostanza di rendere sempre più strette le maglie attraverso le quali deve essere frenato, una volta per tutte, il fenomeno della devastazione del territorio, delle risorse della comunità, dei beni pubblici e degli interessi generali. Noi repubblicani abbiamo avuto occasione, in Commissione, di insistere su tale aspetto perché si ottenesse, proprio per la normativa afferente l'abusivismo futuro, una risposta più puntuale, più pertinente, più rigorosa e più severa. Da qualche parte si preannuncerebbe invece una sorta di abbandono della severità dei criteri di rigore, che pure sono a fondamento dei primi tre capi, per quanto concerne la sanatoria edilizia.

Noi non pensiamo che si possa accedere a questa disomogeneità, a questa interruzione logica, politica ed operativa tra le varie parti della legge. Si invoca una maggiore competenza nei comuni, si invoca una distinzione di principio tra l'abusivismo di speculazione e quello di necessità; noi ci permettiamo rispondere, ribadendo, per altro, cose già dette in Commissione ed in aula, e cioè che bisogna andare cauti su questi punti.

L'abusivismo, così come si è sviluppato nel paese, ha molteplici paternità, e se possiamo dire da un lato che c'è stata e c'è tuttora una legislazione per molti aspetti inadeguata, a maggior ragione possiamo dire che la legislazione vigente non ha trovato la debita attenzione ai vari livelli istituzionali, dove la legislazione medesima doveva trovare puntuale applicazione. In relazione alla autonomia dei comuni, allo stato delle autonomie, realtà rispetto alle quali noi repubblicani siamo sensibili non solo per fatti politici, ma per convinzione ideologica e per comportamenti programmatici, non bisogna andare oltre certi limiti, in quanto occorre ricondurre l'operazione, soprattutto per quello che concerne la sanatoria, ad un momento di sintesi, e quindi ad un momento di centralizzazione dell'intervento tale che, con estrema rapidità, il drenaggio delle risorse possa risultare utile ed efficace nell'ambito della manovra finanziaria complessiva.

Abusivismo di necessità, abusivismo di speculazione: non esageriamo da questo punto di vista. Già la maggioranza, attraverso il provvedimento in esame, va incontro a questa diversificazione oggettiva, ma non fino al punto di stravolgere qualsiasi principio di giustizia o qualsiasi criterio di equità. In sostanza rimane fermo il concetto che, pur prevedendo per le prime case sconti pari ad un terzo dell'onere di concessione, pur prevedendo formule abbastanza diluite di rateizzazione sul *quantum* dell'oblazione, è chiaro che non si può andare al di sotto di un certo livello oltre il quale — come è stato ripetutamente detto dal rappresentante del Governo — gli abusivi verrebbero pre-

miati poiché verrebbero a pagare meno di quanti hanno costruito rispettando le leggi e pagando i dovuti oneri. Si tratta di motivazioni che ci inducono a sostenere la necessità di respingere la proposta di stralcio presentata dal gruppo comunista.

Si può proseguire come siamo andati avanti nei giorni scorsi; su 25 articoli finora esaminati sono stati presentati oltre 250 emendamenti e larghissima parte di essi è stata sottoscritta da membri dell'opposizione di sinistra. Non vogliamo parlare ancora di ostruzionismo, ma si tratta di una accusa che viene reciprocamente rilanciata tra le varie parti di quest'Assemblea a seconda delle situazioni di difficoltà in cui si vengono a trovare i vari comparti sia della maggioranza che dell'opposizione. Tuttavia è chiaro che questa richiesta di stralcio rappresenta un tentativo di rallentare l'esame del provvedimento sull'abusivismo.

Forse verranno presentati altri 250 emendamenti? Noi ci auguriamo di no, ma comunque — come gruppo repubblicano e, mi auguro, come maggioranza e come insieme delle forze parlamentari, al di là della loro collocazione — tutti dobbiamo tentare, oltre le battute polemiche, di portare a buon fine questo provvedimento entro la settimana corrente (*Applausi di deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, impiegherò soltanto una minima parte del tempo che mi è concesso per questo intervento.

L'onorevole Alborghetti, a nome del gruppo comunista, ha avanzato una richiesta di stralcio: a noi non compete di formulare delle supposizioni in ordine alle motivazioni che possono avere indotto l'onorevole Alborghetti, che è un valoroso parlamentare, ad avanzare questa richiesta alla Camera, ma ci compete il compito di esprimere le ragioni per le quali siamo contrari a quella stessa richiesta. Ci permettiamo di dire che il peri-

colo incombente, nel caso che questo progetto di legge non venisse approvato nella sua integrità, sarebbe assai grave per tutta la normativa urbanistica. L'avvenuta approvazione delle parti di questo progetto di legge che riguardano la regolamentazione dell'abusivismo edilizio perderebbe ogni significato se, alla base di questa nuova disciplina, noi non collocassimo anche la sistemazione dei rapporti pregressi. I capi IV e V del progetto di legge riguardano gli aspetti fondamentali di quel fenomeno tormentoso e tormentato rappresentato dall'abusivismo edilizio nel nostro paese, fenomeno che è passato attraverso alcune innovazioni legislative (come la «legge-ponte» del 1967 e la «legge Bucalossi» del 1977), ma che è ancora ben lungi dal trovare una adeguata realizzazione concreta.

Mi sia consentito di ripetere quanto già affermato dall'onorevole Guarra: se ci fosse stata la volontà politica di reprimere l'abusivismo quando esso nasceva, lo stato di disgregazione del territorio che oggi registriamo non si sarebbe certamente verificato. Lo strumento per reprimere l'abusivismo edilizio già esisteva ed era la legge del 1942. È inutile che ci si nasconda dietro a considerazioni che non potrebbero essere contrastate; ma il fatto che si sia dovuti ricorrere nel 1967 e nel 1977 ad altre norme di legge assai più complicate, che però hanno visto passare impunita sotto i loro piedi gran parte dell'attività edilizia, sta a dimostrare che è giunto il momento di porre la parola fine alla disorganizzazione che si registra nel territorio attraverso l'edificazione abusiva.

Dico, in conclusione, che la normativa contenuta nei capi IV e V di questo progetto di legge è fondamentale; basti pensare che con il capo IV noi regolarizziamo e rendiamo giuridicamente accettabile la situazione relativa a tutte le violazioni che sono state eseguite nel passato. Se non riusciamo a regolamentare tutto ciò che abusivamente e illegalmente è stato costruito, noi non potremmo costituire un sistema nuovo ed efficiente e quindi realizzare un minimo di disciplina urbanisti-

ca. Neppure saremmo in grado di dare alle amministrazioni locali delle indicazioni circa il modo di comportarsi di fronte ai mille e mille casi di abusivismo edilizio pregressi o pendenti, lasciando gli amministratori locali in condizione di non poter provvedere o di dover provvedere a caso.

Dobbiamo perciò procedere ad una regolarizzazione di questo stato di cose, perché chi non lo facesse renderebbe indispensabile — cosa che noi ci auguriamo non necessaria e non attuabile — l'emanazione di un nuovo decreto-legge, perché verremmo inevitabilmente a trovarci di fronte ad una rinnovata situazione di emergenza che avrebbe bisogno di essere regolarizzata e che, stante l'urgenza, non potrebbe essere affrontata se non con un decreto-legge che tutti, in misura maggiore o minore, tentano di contrastare.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sulla proposta Alborghetti sia effettuata, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta Alborghetti di stralciare i capi IV e V del progetto di legge, eccezione fatta per gli articoli 37 e 39.

(È respinta).

Passiamo ora all'articolo 26 nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

(Sanatoria delle opere abusive).

«Possono conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983 ed eseguite, come in tutti i casi specificati nell'allegata tabella:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità delle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Si intendono ultimati quegli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Conservano effetto gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge. Le somme riscosse sono versate a cura dei rispettivi comuni, secondo le modalità che saranno disciplinate di concerto tra i Ministri interessati.

L'avvenuta definizione, con provvedimento inoppugnabile alla data di entrata in vigore della presente legge, del procedimento di irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 15, nono e undicesimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta il rilascio della concessio-

ne o autorizzazione in sanatoria e la conseguente estinzione di tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge connessi all'applicazione dell'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, alla condizione dell'integrale adempimento delle prescrizioni del provvedimento sanzionatorio entro il termine di cui all'articolo 29, primo comma.

Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, numero 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata in base all'allegata tabella. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, per le quali non era richiesto il rilascio della licenza di costruzione, i medesimi soggetti possono conseguire l'accatastamento previo versamento del diritto fisso di lire 250.000.».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, SERAFINI, MAGRI.

Sostituirlo con il seguente:

I proprietari delle costruzioni di piccola edilizia abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1983 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, qualora abbiano costruito:

a) senza licenza o concessione edilizia o senza autorizzazione a costruire ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione illegittima anche se

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

non annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.

Per piccola proprietà edilizia ai fini della presente legge si intende:

1) l'abusiva costruzione di un singolo appartamento della superficie non superiore a 200 metri quadrati o altro manufatto di eguale area adibito all'esercizio della propria attività artigianale, professionale, commerciale o industriale;

2) l'abusiva costruzione sino a tre appartamenti nei limiti di cui al n. 1 quando servano per abitazione esclusivamente a componenti della famiglia del costruttore;

3) la costruzione di una superficie che superi di non più del 10 per cento quella consentita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dalla autorizzazione. In tal caso la sanatoria si applica a tutte le costruzioni, comprese quelle eccedenti i limiti di cui ai nn. 1 e 2 del presente comma. La sanatoria non si applica alle costruzioni che contrastano con vincoli di interesse storico, archeologico, monumentale e paesaggistico.

26. 2.

PAZZAGLIA, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI.

Al primo comma, sostituire le parole: Possono conseguire con le seguenti: Possono richiedere.

26. 19.

BOSELLI, ALBORGHETTI, SAPIO, FABBRI.

Al primo comma, dopo le parole: Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria aggiungere le seguenti: all'interno dei piani di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui al capo III della presente legge.

26. 3.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Al primo comma, sostituire la parola: ultimate con le seguenti: che risultino ultimate.

26. 20.

CHELLA, ALBORGHETTI, GEREMICCA, SATANASSI, SAPIO.

Al primo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1983 con le seguenti: 1° giugno 1983.

26. 4.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, MAGRI, SERAFINI.

Al primo comma, sopprimere le parole: come in tutti i casi specificati nella allegata tabella.

26. 11.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sopprimere le parole: come in tutti i casi specificati nell'allegata tabella.

26. 21

BULLERI, ALBORGHETTI, CHELLA, JOVANNITTI.

Al primo comma, sostituire le parole: come in tutti i casi specificati nella allegata tabella: con le seguenti: secondo quanto sottospecificato e in conformità alle indicazioni della tabella allegata alla presente legge da considerarsi sua parte integrante ad ogni fine.

26. 35.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al presente comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione che — prima o

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

dopo l'entrata in vigore della presente legge — la competente autorità amministrativa abbia dichiarato o dichiararsi nulla, decaduta o inefficace.

26. 5.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) senza licenza o concessione e che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.

26. 18.

MALVESTIO, TRAPPOLI, RIZZI.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: senza licenza o concessione e *con le seguenti:* con licenza o concessione ma.

0. 26. 18. 1.

PAGANELLI, SORICE.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) con mutamento di destinazione d'uso.

26. 6.

PAGANELLI, SORICE.

Al primo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) ovvero che abbiano mutato la destinazione d'uso dell'immobile di loro proprietà per abitazione di parenti o affini entro il terzo grado.

26. 36.

PAZZAGLIA, TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Non possono ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni situate in località climatiche di turismo, soggiorno e cura, non residenti nel luogo della costruzione.

26. 7.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Si intendono ultimati quegli edifici nei quali sia stato effettuato il collaudo.

26. 8.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, SERAFINI, MAGRI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Si intendono ultimati gli edifici che siano stati costruiti sino alla copertura, ovvero, quanto alle opere interne ad edifici già esistenti, quando esse siano destinate alla abitazione e siano state completate funzionalmente.

26. 37.

PAZZAGLIA, TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al secondo comma, premettere le parole: Ai fini di cui alla presente legge.

26. 22.

BULLERI, ALBORGHETTI, CHELLA, JOVANNITTI.

Al secondo comma, premettere le parole: Ai fini della norma di cui al comma precedente.

26. 12.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sopprimere il quarto e il quinto comma.

26. 23.

POLESELLO, ALBORGHETTI, BULLERI, SAPIO, SATANASSI.

Sopprimere il quarto comma:

26. 9

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sopprimere il quarto comma.

26. 24.

FABBRI, ALBORGHETTI, SAPIO, BSELLI.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge, sono nulli. Resta ferma la facoltà dei soggetti interessati di richiedere la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della presente legge. Le somme già riscosse a titolo di acconto dai comuni vengono trattenute dagli stessi al medesimo titolo in caso di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, o rimborsate ai soggetti interessati in caso di mancata presentazione di tali richieste, ai sensi e nei termini previsti dalla presente legge.

26. 25.

FABBRI, ALBORGHETTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO.

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 26.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO, POLESELLO, SATANASSI.

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 38.

PAZZAGLIA, GUARRA, TASSI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al quarto comma, ultimo periodo, sostituire le parole: versate a cura dei rispettivi comuni, secondo le modalità che saranno disciplinate di concerto tra i ministri interessati *con le seguenti:* trattenute dai rispettivi comuni salvo che non venga richiesta concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge.

26. 27.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO, POLESELLO, SATANASSI.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

L'esistenza di provvedimenti sanzionatori ancora impugnabili ovvero nei cui confronti penda l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria.

26. 17.

FORNASARI.

Sopprimere il quinto comma.

26. 28.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO, BULLERI, PALMINI LATTANZI.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'avvenuta definizione del procedimento di irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 15, nono e undicesimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, consente il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria alla condizione dell'integrale adempimento delle prescrizioni del provvedimento sanzionato-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

rio entro il termine di cui all'articolo 29, primo comma, e salvi gli effetti del giudicato conseguente alla definizione del giudizio promosso contro il provvedimento stesso.

26. 31.

COLOMBINI, ALBORGHETTI, SAPIO,
PICCHETTI, BULLERI, SATANASI.

Al quinto comma, sopprimere le parole: con provvedimento inoppugnabile alla data di entrata in vigore della presente legge; conseguentemente, sopprimere le parole: e la conseguente estinzione di tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge connessi all'applicazione dell'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

26. 32.

PICCHETTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
BOSELLI, FABBRI.

Al quinto comma, sostituire le parole: comporta il rilascio della concessione, con le seguenti: consente il rilascio della concessione.

26. 33.

SAPIO, ALBORGHETTI, JOVANNITTI,
PICCHETTI, CHELLA.

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: e salvi gli effetti del giudicato conseguente alla definizione del giudizio promosso contro il provvedimento stesso.

26. 34.

PICCHETTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
PALMINI LATTANZI, POLESELLO.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

L'avvenuta definizione con provvedimento inoppugnabile, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei procedimenti di acquisizione al patrimonio in-

disponibile del comune e della demolizione di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e all'articolo 15, terzo e quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non seguiti, rispettivamente dalla immissione in possesso o dall'abbattimento delle opere, non esclude la possibilità di rilascio della concessione in sanatoria, previa corresponsione di una somma pari alla sanzione pecuniaria irrogabile ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché dell'oblazione di cui al successivo articolo 27.

26. 13.

FORNASARI, BALZARDI.

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

Non sono considerati abusivi e quindi non necessitano di concessione o di autorizzazione in sanatoria:

a) le già eseguite piccole varianti interne a singole unità immobiliari, non valutabili in termini di superficie e di volumetria complessiva;

b) i già avvenuti mutamenti di destinazione di edifici o loro parti ultimati alla data del 1° ottobre 1983, che non abbiano comportato aumenti di superficie abitabile eccedenti oltre il 20 per cento le superfici abitabili complessive già licenziate o concesse per l'intero edificio.

Per entrambe le ipotesi di cui al precedente comma, tuttavia, gli interessati — entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — devono presentare ai competenti uffici catastali, per l'esecuzione dei necessari censimenti anche ai fini delle imposte dirette, le opportune denunce di aggiornamento planimetrico o di mutamento di destinazione.

Il ritardo o l'omissione della denuncia catastale comporta, a carico dei proprietari, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni, comminabile mediante provvedimento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

immediatamente esecutivo dai capi dei rispettivi uffici tecnici erariali.

26. 10.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Al sesto comma, sopprimere il primo periodo.

26. 39.

PAZZAGLIA, TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al sesto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Alle opere ultimate prima del 1° settembre 1967, diverse da quelle indicate nel successivo articolo 28 e non suscettibili di sanatoria, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, con il pagamento del contributo di cui alla allegata tabella e purché, prima del rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria, gli interessati producano al comune la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione dell'immobile nel catasto.

26. 29.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, SAPIO, PIERINO.

Al sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: Per le opere ultimate *con le seguenti:* Per le opere iniziate. *Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole:* Per le opere ultimate *con le seguenti:* Per le opere iniziate.

26. 14.

GENOVA, CARIA, CORREALE, FACCHETTI.

Al sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: a titolo di oblazione.

26. 30.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, SAPIO, PEDRAZZI CIPOLLA.

Al sesto comma, sostituire le parole: determinata in base all'allegata tabella *con le seguenti:* determinata a norma dell'articolo 27.

26. 42.

LA COMMISSIONE.

Al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: per le quali non era richiesto il rilascio della licenza di costruzione, *aggiungere le seguenti:* qualora non le abbiano denunciate al catasto alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 15.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: previo versamento del diritto fisso di lire 250.000 *con la seguente:* gratuitamente.

26. 40.

PAZZAGLIA, TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La concessione di cui al primo comma comprende anche le costruzioni acquisite al patrimonio indisponibile del comune a condizione che le strutture essenziali siano state realizzate entro il termine ivi indicato e non sussista alcuna delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 28.

26. 16.

RUSSO GIUSEPPE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La concessione o l'autorizzazione in sanatoria è ammissibile soltanto ove l'abusiva costruzione si riferisca a non più di tre appartamenti, ciascuno nei limiti di superficie di cui al successivo articolo 27, quando servano esclusivamente per abita-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

zione del costruttore e di suoi parenti entro il secondo grado.

26. 41.

PAZZAGLIA, TASSI, GUARRA, BOETTI
VILLANIS AUDIFREDI, TATARELLA,
MACERATINI, RAUTI, SERVELLO,
TREMAGLIA, VALENSI, RALLO,
MARTINAT, PELLEGGATTA, ALOI,
TRANTINO, LO PORTO, RUBINACCI,
ZANFAGNA, PARLATO, MAZZONE,
MENNITTI, AGOSTINACCHIO.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

Le norme di cui al precedente articolo 26 si applicano anche alle opere realizzate nelle zone agricole, in funzione delle esigenze della conduzione del fondo e della necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o del conduttore diretto coltivatore, purché le opere siano state ultimate alla data del 1° ottobre 1983.

26. 01.

IANNI, ALBORGHETTI, COCCO, SAPIO,
SATANASSI.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

Le norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26 si applicano anche alle opere di manutenzione straordinaria così come definite dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 e

purché per ogni singola unità immobiliare:

a) non riguardino parti strutturali dell'edificio;

b) non vi sia stata modificazione della destinazione d'uso;

c) non si sia determinato un aumento del numero delle unità immobiliari;

d) non vi siano state alterazioni del volume e della sagoma dell'edificio né aumenti della superficie di pavimento.

26. 02.

SAPIO, ALBORGHETTI, SATANASSI,
POLESELLO.

Passiamo alla discussione sull'articolo 26 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Già il compagno e collega Ronchi, nella discussione sulle linee generali, ha ampiamente motivato, soprattutto valutando il capo IV di questo progetto di legge, e in particolare l'articolo 26, perché il gruppo di democrazia proletaria è contrario al progetto di legge e all'articolo 26. Diceva Ronchi che il fenomeno dell'abusivismo in questo provvedimento, e nell'articolo 26 in particolare, è affrontato (cito testualmente, perché mi pare che la sua formulazione sia molto precisa) «in un'ottica capovolta rispetto a quello che logica e ragione vorrebbero». Infatti, anziché iniziare dal recupero urbanistico delle situazioni recuperabili e configurare la sanatoria amministrativa come conseguenza del recupero applicabile là dove è possibile, si fa precedere la sanatoria al recupero, generalizzandola.

Il collega Ronchi motivava, ancora più precisamente, la nostra opposizione su due punti. In primo luogo, questo disegno di legge, e soprattutto il capo IV, che riprende pari pari, con poche varianti il decreto-legge che era già stato bocciato dalla Camera, si configura soprattutto come uno strumento fiscale per recupera-

re alcune migliaia di miliardi alle casse dello Stato. In secondo luogo (e su questo abbiamo presentato anche un emendamento di poche righe, ma molto significativo), sarebbe necessario far precedere l'opera di sanatoria da una variante urbanistica, da un piano di recupero urbanistico, sulla cui base, poi, decidere quello che sia possibile sanare e quello che sia impossibile sanare.

Su questo punto, onorevoli colleghi, mi vorrei soffermare, ricordando all'onorevole Piermartini, che ha fatto il suo *cursus honorum* proprio qui nel Lazio, come nella nostra regione sia stato varato un provvedimento, che Piermartini sicuramente conosce, la legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, che obbliga i comuni a dotarsi di questa variante urbanistica. I capi II e III di questa legge regionale fanno carico ai comuni, che si siano dotati di un piano regolatore, di adottare una speciale variante di recupero, nel presupposto della rilevanza socio-economica dei singoli insediamenti e, quindi, della possibilità di un razionale inserimento nel territorio e nelle organizzazioni urbane e delle compatibilità con eventuali vincoli.

In altre parole, la legge della regione Lazio (ma anche quella siciliana) che cosa fa precedere ad una eventuale azione di recupero e di sanatoria? Una variante urbanistica, appunto. In questo modo, il comune non utilizza (in questo caso, si tratta dello Stato, prima ancora che del comune) un piano di recupero soltanto come strumento per incassare denaro, ma esamina partitamente quello che può essere sanato per quanto riguarda l'abusivismo di necessità, quello che deve essere acquisito al patrimonio pubblico.

In realtà, invece, l'ottica in cui si muove il disegno di legge che stiamo discutendo, e in particolare l'articolo 26, è continuamente capovolta. Inoltre, questo disegno di legge, onorevoli colleghi, non fa i conti con quanto l'opposizione di sinistra nel suo complesso ha cercato di far presente in sede di discussione sulle linee generali.

Onorevoli colleghi, non voglio farla molto lunga, ma voglio fare un accenno

ad una ricerca sulla quale mi sono documentato e della quale vorrei informare i colleghi. Si tratta di una ricerca dettagliata svolta dal comune di Roma sul problema dell'abusivismo, dalla quale risulta una differenziazione all'interno dell'abusivismo, con una periodizzazione storica molto precisa. Vorrei leggervi, onorevoli colleghi, alcuni dati, che rendono conto della differenziazione dei tipi di abusivismo.

A Roma, per esempio, abbiamo 19 mila edifici e 78 mila alloggi che costituiscono il patrimonio che il comune ha stimato essere abusivo. Ma non tutto l'abusivismo è uguale. Infatti, fino al 1962 ci sono gli «autocostruttori»; si verifica cioè il fenomeno che si può definire come abusivismo di necessità. Ma, a partire dal 1962 questa quota di «autocostruttori», che arrivava al 95 per cento, via via diminuisce. Dal 1963 al 1971 cominciano a non essere più i soli «autocostruttori» ad edificare. Infatti la percentuale decresce al 92 per cento e diventa, nel 1972, dell'85 per cento, mentre i promotori, tra i quali possiamo individuare una fascia di abusivi, salgono al 14 per cento. Tale differenziazione si è andata accentuando negli anni '70; non troviamo cioè più l'edificio monofamiliare come caratteristica di fondo dell'abusivismo, bensì la palazzina o le palazzine edificate dai grandi costruttori romani, i quali, tra l'altro, hanno fatto ricorso a strumenti legali quali società di comodo o piccole cooperative.

Questo è l'abusivismo che dobbiamo colpire, non certo quello di colui che ha costruito una casa utilizzando il suo tempo libero. Per questo diciamo che innanzitutto deve essere fatta una variante al piano regolatore, per stabilire in che cosa deve consistere l'opera di recupero da parte del comune.

In realtà con il capo IV ci troviamo di fronte ad una iniziativa legislativa che fa di tutta tutta l'erba un fascio. Ed è proprio all'articolo 26 che questa filosofia del progetto di legge (quella di non fare distinzione fra abusivo e abusivo) emerge con chiarezza. Ripeto, qui ci sono delle ricerche; e parlo di Roma perché si tratta

di una città in cui l'abusivismo è molto sviluppato. È stata acquisita dal comune di Roma una documentazione che, se mai ce ne fosse bisogno (ma non lo ritengo), posso consegnare alla Presidenza, in cui si dice che cosa bisogna effettivamente fare per colpire l'abusivismo non di necessità.

Onorevoli colleghi, non è solo l'opposizione di sinistra a richiamare l'attenzione su questi punti. Infatti, nella documentazione che abbiamo raccolto abbiamo trovato un intervento del professor Antonini, pubblicato da *Il Sole-24 Ore* (giornale non certo estremista), il quale conduce la stessa polemica sulla quale abbiamo imperniato la nostra battaglia. È significativo, intanto, il titolo di questo intervento del professor Antonini: «Lo Stato cancella gli abusi: mettiamoci una pietra sopra». Torno a dire che si tratta de *Il Sole-24 Ore*, quindi la nostra battaglia non si ispira a motivi di parte, bensì ai valori di fondo che pur presiedevano alla legge n. 10 del 1977, che son quelli di considerare come bene primario la difesa dell'ambiente e del territorio.

Vorrei leggere molto rapidamente cosa sostiene il professor Antonini. «La sanatoria, intesa come autorizzazione amministrativa *a posteriori* di opere già eseguite, era istituito di larga applicazione sino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Si riteneva allora» (cioè prima della legge n. 10) «sia in dottrina che in giurisprudenza che il sindaco avesse una legittima possibilità, sia pure discrezionale, di rilasciare concessioni edilizie a sanatoria, alla sola condizione che le opere realizzate fossero conformi alle disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica vigenti all'atto del provvedimento. Il carattere precipuo della sanatoria amministrativa consisteva nell'impossibilità di concederla quando le opere eseguite abusivamente fossero in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici».

Con l'entrata in vigore della «legge Bucalossi» le cose cambiarono. Ritenevamo cioè — anche se tale tesi è discussa in giurisprudenza — che con la legge del

1977 venisse abrogato l'istituto amministrativo della sanatoria. Su questo argomento abbiamo avuto delle pronunce differenziate, sia in sede di giurisprudenza penale che in sede di giurisprudenza amministrativa, però fondamentalmente, anche dopo la «legge Bucalossi», rimane a mio parere ferma la distinzione fra opere abusive che risultano interamente conformi alle leggi e ai contenuti degli strumenti urbanistici, quello che si definisce come abusivismo formale, e quello che invece contrasta con gli strumenti urbanistici e che è stato definito abusivismo sostanziale. Noi abbiamo ribadito che è questo che va assolutamente colpito, perché danneggia, in maniera a volte irreparabile, l'ambiente, il territorio, che se non altro venivano almeno ad essere al centro dell'attenzione della legge del 1977, nel senso di individuare come bene primario da difendere il bene collettivo costituito appunto dall'ambiente e dal territorio.

In verità, con l'articolo 26 troviamo che la sanatoria è aperta assolutamente a tutti. Se l'articolo 26 fosse approvato così com'è, senza essere emendato, ci si troverebbe a sanare sia l'abusivismo formale, sia l'abusivismo sostanziale. Da questo punto di vista credo che la Camera non possa che farsi carico, invece, del valore fondamentale, primario, della difesa dell'ambiente e del territorio, e passare quindi ad una distinzione molto netta.

L'articolo 26 ripete pari pari — badate, onorevoli colleghi! — l'articolo 1 del decreto-legge che è stato bocciato dalla Camera, e non fa alcuna distinzione; per quanto riguarda la sanatoria ha un punto di vista assolutamente generalizzato. Questo salvo i principi contenuti nell'articolo 3 del decreto-legge, di cui parlavo, e che ora mi pare siano inclusi nell'articolo 28 — se non vado errato — del progetto di legge, che effettua alcune distinzioni, alcune salvaguardie, che tuttavia possono essere bravamente e bellamente eluse.

Perciò noi abbiamo presentato due emendamenti, e voteremo gli emendamenti tendenti a correggere questo articolo. Un emendamento è relativo alla previsione di un piano urbanistico per poter

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

recuperare le opere, ed anche per quantificare le necessità finanziarie dei comuni, che come ben sappiamo non riceveranno l'introito derivante da questa sanatoria se non nella misura del 10 per cento, perché il 90 per cento è riservato allo Stato.

Ci troviamo quindi non solo con una sanatoria generalizzata, ma anche con una sanatoria che va a vantaggio delle casse dello Stato, e che scarica sui comuni le opere di urbanizzazione che si ritengono necessarie per poter portare avanti l'opera di urbanizzazione primaria e dei servizi generali per interi quartieri costruiti abusivamente. E gli interi quartieri costruiti abusivamente non sono stati certamente costruiti dagli autocostruttori.

Noi riteniamo — e su questo problema credo che l'intera sinistra sia stata sensibile — che un provvedimento di sanatoria fosse sicuramente necessario. Prima ho citato però le ricerche di natura sociologica effettuate dai vari comuni, non certo per un piglio o uno scatto di natura culturale, ma solo perché attraverso ricerche precise che individuino la tipologia dell'abusivo è possibile dare una strumentazione concreta ai provvedimenti sull'edilizia. Si deve in via prioritaria individuare il soggetto, che deve essere al centro dell'intervento. Deve essere assolutamente escluso il soggetto che ha fatto ampio scempio del territorio.

In secondo luogo, andava individuato l'oggetto dell'abuso, e quindi il tipo di costruzione, e l'effetto dell'abuso. Di tutto questo, nel capo IV del disegno di legge non si dice assolutamente nulla. Vengono individuati semplicemente i soggetti e non gli oggetti e gli effetti dell'abuso. Vorrei richiamare l'attenzione sull'oggetto e sull'effetto, perché solo attraverso una valutazione di questi aspetti sarebbe stato possibile individuare il tipo di intervento, per decidere chi dovesse essere escluso e chi invece incluso. Certo, dal punto di vista dell'oggetto è possibile distinguere — e noi siamo d'accordo su questo aspetto — la piccola evasione, che fa riferimento al modello di trasformazione dell'esistente. Nessuno si scandalizza rispetto a chi ha modificato un bagno,

aggiunto un tramezzo, o modificato una stanza. Quindi, il soggetto che ha inteso migliorare la propria condizione abitativa, con interventi di carattere limitato, non deve essere colpito da severe penali. Va invece colpito chi ha manomesso definitivamente il territorio, urbano o extraurbano (costruendo non solo la seconda casa, ma interi agglomerati).

Non ci troviamo perciò di fronte ad un intervento legislativo che si basa su precise differenziazioni: esso fa invece di ogni erba un fascio. Credo che abbia ragione Indovina nel sostenere che Caltagirone e Nicolazzi sono la coppia emblematica del blocco edilizio: «Essi non possono che generare l'accoppiata abusivismo-condono». Infatti, solo chi sperava nel condono ha costruito abusivamente; e chi si attende un intervento legislativo del tipo di quello di fronte al quale ci troviamo continuerà ad operare ricorrendo all'abusivismo.

Credo che una classificazione degli abusi sarebbe stata possibile sulla base di criteri incrociati: sarebbe stato così possibile separare gli abusi di piccola entità con carattere non speculativo da quelli che invece hanno sconvolto il territorio.

La nostra opposizione alla norma in esame si basa dunque in primo luogo sulle argomentazioni che ho ricordato. In secondo luogo, c'è da dire che avremmo ritenuto opportuno piuttosto un disegno di legge con caratteristiche di provvedimento-quadro e di strumentazione operativa per le regioni ed i comuni. Ci troviamo invece di fronte ad una sanatoria generalizzata, che privilegia le casse dello Stato, a danno degli enti locali. Contestualmente, si scaricano sui comuni le tensioni connesse all'abusivismo, gli interventi di correzione (là dove una correzione è possibile), soprattutto la realizzazione di servizi ed opere di urbanizzazione primaria.

È per questi motivi che voteremo per la soppressione dell'articolo 26 (proposta anche da altre parti politiche): ma voteremo anche a favore di ogni emendamento che sia migliorativo del testo, se non sarà possibile sopprimere o modificare radi-

calmente tale articolo. E poiché non facciamo demagogia, abbiamo anche detto che, mentre vogliamo colpire i grandi speculatori, intendiamo migliorare le condizioni di pagamento delle somme previste a carico di coloro che hanno fatto ricorso all'abusivismo di necessità e chiediamo, anzi, che gli oneri relativi siano in tal caso ridotti del 50 per cento. Abbiamo condotto finora la nostra battaglia contro questo provvedimento in modo fermo, ma ci impegneremo soprattutto, a partire dall'articolo 26, per modificare in modo decisivo gli interventi di sanatoria (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. L'esame dell'articolo 26, che poi è quello centrale nel contesto di un provvedimento che viene conosciuto come quello sul condono edilizio, ci porta ad alcune considerazioni di carattere generale, soprattutto perché noi riteniamo che la sanatoria debba essere concessa ai piccoli costruttori abusivi, cioè a coloro i quali hanno violato, è vero, una legge dello Stato, la legge urbanistica, ma hanno indubbiamente diritto a quella che nel processo penale si chiamerebbe l'attenuante per avere agito in stato di necessità.

Le considerazioni che vorrei fare, onorevoli colleghi, molto brevemente, sono queste. Quando si parla di urbanistica non c'è dubbio che si parla di alcuni diritti fondamentali del cittadino, riconosciuti dalla Costituzione; diritti che, in alcuni casi, vengono a trovarsi in contrasto tra loro. Quando si parla, ad esempio, del diritto del cittadino alla casa, non c'è dubbio che si tratta di un diritto che, anche se non è regolato esplicitamente, trova tuttavia un preciso riferimento nella seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, là dove si dice «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana...». Non c'è dubbio che si parli in questo articolo del naturale diritto del cittadino alla casa, perché un cittadino che non abbia casa, che viva il dramma dello sfratto, il dramma di dover reperire un alloggio per la propria famiglia, è un cittadino che vede limitata la sua libertà e annullata la sua eguaglianza nei confronti degli altri.

Nell'articolo 47 della Costituzione, al quale abbiamo fatto spesso riferimento, il Costituente ha voluto precisare che la Repubblica «Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione». Ora, non c'è dubbio che un altro articolo della Costituzione confligga con i due ora citati: si tratta dell'articolo 42. Nel corso di questi ultimi anni alcuni procedimenti edilizi sono stati bloccati proprio per la tutela rigida della proprietà privata prevista da questo articolo. Si pensi alla legge n. 167 del 1962, sulle aree fabbricabili e sull'edilizia popolare ed economica. Si sono quindi avute una serie di sentenze della Corte costituzionale, a rosario, sull'illegittimità costituzionale di quelle leggi che non tengono presente che la Costituzione prevede, è vero, l'esproprio della proprietà privata a fini di utilità generale, ma dietro serio indennizzo. Abbiamo quindi avuto la paralisi di tutte le attività dell'edilizia economica e popolare, dei programmi dell'edilizia residenziale pubblica, proprio perché le nostre leggi non prevedono, nell'espropriazione dei terreni a scopo edificatorio, un giusto ristoro dei cittadini che vengono privati della loro proprietà.

Vi sono quindi considerazioni di carattere costituzionale da fare anche per quanto riguarda la sanatoria edilizia, perché ci troviamo di fronte all'applicazione rigida di una norma urbanistica secondo la quale dovrebbe essere abbattuto il manufatto abusivo; ma dietro il manufatto abusivo — e non dico metaforicamente, ma fisicamente — vi sono i cittadini che, costruendo la casa, hanno contribuito essi stessi, diciamo così, ad elevare quella dignità di cui parla l'articolo 3 della Costituzione, perché si sono dati una casa che diversamente non avrebbero potuto otte-

nere. Anche sotto questo aspetto, dunque, va guardata una legge che si appresta a dare una sanatoria alle opere abusive.

Vi è un'altra considerazione, onorevoli colleghi, sulla quale noi dovremmo veramente meditare. Noi avevamo una legge urbanistica, quella del 1942, che è stata riconosciuta da tutti i cultori della materia come una delle migliori leggi urbanistiche generali ed anche come una delle prime leggi urbanistiche generali, anche in termini di legislazione comparata. Aveva un difetto questa legge urbanistica, un difetto di attuazione, nel senso che, essendo stata varata nel 1942, quasi alla fine della guerra, ed essendosi modificato il regime politico del nostro paese, a tale legge non ha fatto immediatamente seguito il regolamento di esecuzione. Perché non c'è dubbio che una legge urbanistica, anche la più analitica possibile come è quella che stiamo approvando (e poi per il gusto di analizzare troppo creiamo dei guazzabugli giuridico-urbanistici, perché tutte le precisazioni non possono essere inserite nella legge), può trovare più facile applicazione attraverso i regolamenti di esecuzione. La legge del 1942 non ha potuto dare i suoi benefici effetti nella realtà urbanistica ed edilizia del nostro paese negli anni immediatamente successivi alla guerra perché non vi era il regolamento di esecuzione.

Io stesso, parlando con i ministri dei lavori pubblici che si sono susseguiti alla direzione di Porta Pia in quest'ultimo trentennio, ho avuto modo di dire che, invece di perder tempo nel cercare nuove leggi, nel suscitare vespai e polemiche a non finire (come fece il nostro collega, carissimo amico, onorevole Sullo con la sua prospettata legge di riforma urbanistica, che prevedeva la introduzione nel nostro ordinamento giuridico-edilizio del diritto di superficie che fino ad allora in Italia era stato conosciuto soltanto nei cimiteri per i terreni dove sorgevano le cappelle gentilizie), si sarebbe potuto invece emanare il regolamento di esecuzione della legge del 1942. In quella legge vi era tutto: nell'articolo 18 era previsto anche l'esproprio generalizzato, solo che non

era obbligatorio ed era una assurdità volerlo obbligatorio; tanto è vero che l'annuncio dell'esproprio generalizzato obbligatorio diventava un fatto politico, anzi diventava un fatto ideologico, perché presupponeva la privatizzazione della proprietà del suolo. In base alla legge del 1942, si poteva espropriare tutto il territorio necessario all'espansione della città, salva la restituzione dei suoli che non erano stati utilizzati e che non servivano alla urbanizzazione della nuova città. Per l'indennità era previsto il prezzo agricolo, quello che hanno sostenuto per tanto tempo le sinistre: nella legge del 1942 si dice infatti che l'indennità di esproprio viene commisurata al valore venale del terreno depurato dell'incremento di valore dovuto alle scelte del piano regolatore o di altri strumenti urbanistici: questo equivale al concetto di voler depurare il valore del suolo edificatorio dalla cosiddetta rendita parassitaria.

Ad un certo punto si è detto che tale legge non poteva più regolare l'espansione delle città, a proteggere i valori artistici, paesaggistici e monumentali, e si varò la «legge-ponte» del 1967; la quale, pur rappresentando un pregevole tentativo di rendere più efficace la legge del 1942, portava con sé un grave difetto che, secondo me, è alla base dell'abusivismo. Se noi oggi, mentre approviamo questo provvedimento di sanatoria, vogliamo risalire alle cause del fenomeno dell'abusivismo, dobbiamo tener conto che una delle cause dell'abusivismo è da rinvenire proprio nella legge del 1967, la cosiddetta «legge-ponte». Quella legge, regolamentando allo stesso modo la disciplina urbanistica delle grandi città e di qualsiasi centro abitato di 4-5 mila abitanti, ha creato i principi fondamentali dell'abusivismo.

Infatti, se andiamo a vedere le statistiche nelle cancellerie delle nostre preture, troviamo che il 90 per cento degli abusivismi edilizi è stato compiuto da piccoli coltivatori diretti o da emigrati che, tornando nel nostro paese con un piccolo gruzzolo di denaro, non hanno più potuto costruire legittimamente la proprio abita-

zione per i vincoli che erano stati imposti ai loro paesi (dove non c'era bisogno di proteggere il verde, onorevoli colleghi, perchè in certi nostri paesi di verde si muore!) Essi chiedevano ettari di terra per costruire la casa, e loro poterono invece acquistare solo un fazzoletto di terra; si sono così create le condizioni perchè si sviluppasse un'attività edilizia ed urbanistica abusiva.

Poi sono venute le altre leggi, soprattutto quelle approvate nella VII legislatura (per fortuna durò solo tre anni; non so che cosa sarebbe successo se fosse arrivata alla sua scadenza naturale!). In quei tre anni fu varata la cosiddetta trilogia urbanistico-edilizia: la «legge Bucalossi», la legge sull'edilizia residenziale pubblica e la legge sull'equo canone.

Tutte queste leggi non hanno fatto altro che rendere difficile costruire non abusivamente, ma legittimamente, una casa. In quegli anni si era creato un clima per cui costruttore era sinonimo di speculatore: qualsiasi attività industriale venisse intrapresa in Italia era considerata benemerita perchè dava lavoro; l'attività edilizia, invece, era pura speculazione.

Ma, onorevoli colleghi, quando si accomuna in questa taccia di speculatore sia coloro che costruiscono grandi complessi edilizi, violando tutti i principi fondamentali della Repubblica sulla protezione del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e via dicendo, coloro cioè che hanno costruito quartieri che assolutamente non sono a dimensione umana, sia il piccolo costruttore che costruisce la propria abitazione; quando si accomuna in questa taccia di speculatore tutti quanti, non si fa altro che alleggerire le responsabilità di chi è realmente speculatore.

Perchè ci troviamo dinnanzi al dramma dell'abusivismo e le Camere sono chiamate a varare una normativa al riguardo? Perchè questo è diventato un fatto popolare: l'abusivismo è dilagato per tutte le categorie sociali ed economiche del paese; abusivi sono i contadini, i braccianti, i piccoli artigiani, tutti quelli che hanno lasciato i paesi di origine per emigrare

nelle grandi città; l'enorme diffusione dell'abusivismo ha portato, in un certo senso, alla sua legittimazione perchè, quando la legge è violata da una decina di persone, è facile ripristinarla; se invece sono milioni le persone che la violano, allora la violazione assume un carattere sociale e va affrontata con altri criteri.

Nel momento in cui affrontiamo questa normativa di sanatoria, vogliamo rimuovere le cause dell'abusivismo edilizio, perchè non abbia a ripresentarsi più? Le nostre preture sono oberate da procedimenti che vedono imputati i contadini che hanno realizzato un balcone alla propria casetta di campagna, o perchè hanno realizzato servizi igienici, piccole modifiche necessarie per un vivere civile, diciamo, per un vivere moderno. Se vareremo una normativa, per cui non saranno più costruttori abusivi costoro, che cercano di attuare un diritto fondamentale della vita umana, allora ci troveremo di fronte soltanto ai veri abusivi, ai veri speculatori, con cui sapremo fare i conti! Altrimenti i conti non si potranno fare e tutte le altre leggi urbanistiche (mi sono già riferito alla trilogia urbanistica ed edilizia) resteranno grida manzoniane! Potrete anche introdurre la pena di morte mediante fucilazione od impiccagione, potrà esserci ancora un mastro Titta, ma ci saranno sempre gli abusivi, se mancheranno strumenti adeguati che consentano la costruzione di case, l'attuazione di un diritto fondamentale, costituzionale ed umano! (*Applausi a destra*).

Questa necessità della casa è connaturata con la comparsa stessa dell'uomo sulla superficie terrestre, dall'epoca delle caverne e delle palafitte, fino alla costruzione degli alloggi moderni: quella della casa, è una fondamentale aspirazione del cittadino, è un suo diritto, e lo Stato deve farsene carico con una disciplina, che non ostacoli la realizzazione di tale diritto, bensì lo agevoli, lo favorisca! Si intende che vanno tutelati i valori fondamentali del verde, del paesaggio, dei beni monumentali ed artistici.

Onorevoli colleghi, voglio aggiungere un'altra considerazione: qual è il peccato

originale di questa normativa di sanatoria edilizia? Quello di essere stata varata per realizzare una fabbisogno non già della disciplina urbanistica del territorio, bensì della manovra economica generale: fino al momento in cui non si è ritenuto di poter attingere, attraverso la concessione della sanatoria edilizia, migliaia di miliardi per sanare le casse dello Stato, la sanatoria prevista dai diversi decreti-legge che in passato si sono succeduti, ha sempre riguardato le piccole costruzioni, magari quelle difformi da una licenza precedentemente ottenuta; ed anche qui bisogna fare un richiamo fondamentale. Anche la costruzione di un edificio è un fatto evolutivo: anche in corso d'opera, può sorgere la necessità di modificare alcune parti del progetto ed entro certi limiti, questo è un fatto fisiologico, naturale che non può essere previsto come reato. La legge non può guardare ad una attività economica e sociale, come è la costruzione delle case, come ad un qualche cosa che deve essere tenuto sotto controllo, come se si trattasse del contrabbando di droga. Bisogna allora tener presente che, nella realizzazione dell'edificio, vi possono essere piccoli mutamenti che devono essere guardati sotto un aspetto rigido perchè non si esca da determinati confini. Comunque occorre guardarli anche con quella comprensione proprio per il fine del raggiungimento di un diritto fondamentale, che è quello della realizzazione della casa.

Invece si è voluto guardare questa legge solo sotto l'aspetto delle entrate dello Stato, ed ecco perchè non si tratta più della sanatoria delle piccole opere abusive, bensì della sanatoria di tutto. Voi scrivete: «possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni o di altre opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983 ed eseguite, come in tutti i casi specificati nell'allegata tabella» — un emendamento della Commissione intende sostituire le ultime parole facendo riferimento all'articolo successivo — «senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità delle stesse». Onorevoli

colleghi, con questa lettera A) dell'articolo 26, voi concedete la sanatoria anche a chi ha costruito un grattacielo senza concessione. A parte la tutela particolare dei valori ambientali, con questa legge noi diamo la sanatoria anche al grattacielo: questo non si era mai detto e non era stato mai previsto in nessun decreto. Perchè avete sancito una cosa di questo genere? Perchè volete fare denaro e non potete certamente farlo con gli abitanti di Torpignattara. Noi invece riteniamo che, se lo Stato concede l'amnistia per i piccoli truffatori, non può certamente usare lo stesso trattamento per gli assassini; tutt'al più si può amnistiare una parte della pena, ma non può certamente essere condonato chi rompe definitivamente con l'ordinamento giuridico. Noi proponiamo di porre rimedio a questo errore fondamentale con alcuni nostri emendamenti che intendono limitare la sanatoria edilizia.

Per quanto riguarda poi i reati, occorre dire che, per la stragrande maggioranza di essi, il tempo ha già provveduto, in quanto i reati previsti dalle norme urbanistiche sono prescritti in un tempo massimo di quattro anni e mezzo. Quindi coloro che hanno costruito abusivamente prima di questo termine non sono più perseguibili penalmente e non hanno certo bisogno della nostra amnistia. Questo articolo 26 dovrebbe contemplare solo coloro che hanno costruito l'appartamento per le proprie necessità e coloro che, avendo ottenuto la licenza, hanno debordato del dieci per cento della superficie e quindi possono essere meritevoli di ottenere, da parte dello Stato, un colpo di spugna.

Nel corso della discussione di questo ultimo capo del provvedimento, certamente interverranno i colleghi del mio gruppo al fine di sostenere le nostre idee (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo richiesto la votazione per lo stralcio dei capi IV e V

del progetto di legge in esame, perché ritenevamo che fosse necessario, oltre che urgente, assicurare al paese, agli enti locali, la possibilità di attivare le norme di prevenzione dell'abuso, mentre constatiamo che è stato disastroso l'effetto dell'annuncio del provvedimento di sanatoria, che non ha avuto la possibilità, non certo per colpa del gruppo comunista, di essere immediatamente tradotto in legge. La sostituzione delle norme contenute negli articoli 32 della legge del 1942 e 15 della legge n. 10 del 1977 ci sembrava utile per coloro che debbono affrontare una particolare situazione di sviluppo dell'abusivismo edilizio: non si può comprendere l'indecisione e le perplessità di quegli amministratori che, nelle more dell'approvazione di questo provvedimento, non riescono a far fronte allo sviluppo di questo fenomeno.

Noi non eravamo e non siamo assolutamente in grado di stabilire quando questo provvedimento diventerà legge dello Stato: ecco perché andava compresa la nostra intenzione di affidare agli operatori la possibilità di un uso più organico e più articolato, di norme diverse capaci di prevenire l'abusivismo edilizio e, comunque, di regolamentarlo, surrogando i vuoti ed i limiti di una legislazione che non è stata applicata o che non è stata idonea ad impedire che processi di sviluppo abnorme dell'abusivismo edilizio continuassero ad infliggere danni irreparabili al territorio ed alla sua corretta gestione.

Il presidente del nostro gruppo già in passato aveva preannunciato questa richiesta di stralcio; per coerenza abbiamo mantenuto ferma la nostra posizione dal momento che, se per altri motivi questo provvedimento non fosse approvato o dovesse essere definitivamente tradotto in legge quando questi fenomeni avranno assunto dimensioni incontrollabili, non si potrà ipotizzare alcuna responsabilità dei comunisti.

Noi abbiamo ritenuto che il provvedimento di sanatoria dell'abusivismo pregresso dovesse essere — proprio per la diversità della materia trattata — separato dal contesto delle norme di disciplina

per la prevenzione dell'abusivismo edilizio. Una cosa è operare per la sanatoria dell'abusivismo pregresso, cosa diversa è l'elaborazione del pacchetto delle disposizioni per regolare, anche con la dovuta consapevolezza dei fenomeni dell'abusivismo, quello che è stato (come ha detto Salzano) «il più macroscopico fenomeno di trasformazione territoriale» avvenuto nel nostro paese dal dopoguerra.

Tra l'altro, prima di affrontare il capo quarto del progetto legge, abbiamo l'esigenza di esprimere un giudizio di valore sul pacchetto di norme che sono state approvate con i primi tre capi del progetto di legge. Le disposizioni contenute nel «decreto Nicolazzi», bocciato in questa Assemblea proprio per una vittoria della cultura urbanistica e giuridica, sono state decisamente superate dalla discussione appassionata e animata che vi è stata in quest'aula.

Riteniamo che in qualche modo si siano superate le prescrizioni e le norme contenute nel disegno di legge n. 3135, approvato dal Senato e, in sede referente, dalla Commissione lavori pubblici della Camera, ma non discusso in quest'aula per la fine anticipata della legislatura. Pensiamo che le norme e le disposizioni contenute nel progetto di legge che abbiamo discusso siano state profondamente modificate, non solo per l'accoglimento di alcuni sostanziali emendamenti presentati dal gruppo comunista, ma anche perché, in fondo, nel contraddittorio in aula, si è avuta la possibilità, con un confronto aperto e costruttivo in certe fasi, di perfezionare i meccanismi di prevenzione e le norme che debbono regolare un fenomeno che ha aspetti molto particolari, che certe volte sono sfuggiti anche alle analisi più attente, alla sistematica legislazione che in passato si è occupata di questa materia e che non è stata in grado — anche perché molte volte inapplicata — di regolarli, di disciplinarli e di controllarli.

La nostra proposta di stralcio valutava anche il fatto che il sistema dei provvedimenti e delle norme, contenuto nei primi tre capi di questo disegno di legge, fosse

adeguato alle finalità che ci eravamo proposti. Non ci sfugge il fatto che, per esempio, sia stato, con l'approvazione dell'articolo 17 del capo secondo, effettivamente vibrato un colpo a quanti in definitiva, anche nelle operazioni preliminari di frazionamento dei lotti, avevano avuto la possibilità di attivare i processi di formazione dell'abusivismo edilizio. È questo, forse, il risultato più sostanziale che abbiamo ottenuto come opposizione in quest'aula. L'aver disciplinato le sanzioni, anche nei confronti di quei pubblici ufficiali che rogano atti in assenza del certificato di destinazione d'uso urbanistico — da noi introdotto —, l'aver in qualche modo ottenuto che fossero definiti, per la prima volta nella legislazione, i termini e le denotazioni di lottizzazione abusiva, ci pare che sia stato un risultato estremamente utile.

Da questo giudizio — che non voglio definire in assoluto positivo, ma che comunque concorre, secondo noi, alla definizione di provvedimenti adeguati per la prevenzione dell'abusivismo futuro — nasceva la nostra intenzione di articolare una discussione generale più ampia sul capo fondamentale del provvedimento, concernente la sanatoria delle opere abusive. Avevamo certamente la consapevolezza che non ci può essere credibilità nei provvedimenti di sanatoria delle opere abusive se non c'è affidabilità e certezza del diritto, proprio nel sistema di norme e di disposizioni atte a regolare la prevenzione dell'abusivismo futuro. Soltanto nella credibilità di quelle disposizioni c'è la forza e la possibilità di fiducia della gente nei provvedimenti che verranno successivamente adottati per la sanatoria delle opere abusive.

Sappiamo anche che il motivo di contrasto con la maggioranza, sul capo IV, è stato proprio l'aver sottratto alle regioni la loro competenza a disciplinare i provvedimenti di sanatoria. Avevamo a lungo analizzato le decisioni tradotte in leggi da regioni come il Lazio e come la Sicilia che per tempo avevano affrontato il problema della sanatoria dell'abusivismo e per tempo si erano date dei sistemi legislativi

forse imperfetti, ma comunque adeguati ad affrontare nelle proprie specificità i fenomeni dell'abusivismo al livello regionale di competenza. E questo è stato un punto centrale nelle argomentazioni che il nostro gruppo ha portato in quest'aula.

Avevamo sottolineato l'esistenza di una grande differenza tra gli abusivi che hanno devastato le coste della Calabria, della Sicilia, della Campania e gli abusivi di regioni come la Lombardia, come la Valle d'Aosta, come il Trentino Alto Adige. Avevamo detto che proprio nella differenziazione tra questi tipi di abuso andava ricercata una possibilità degli enti locali e degli istituti competenti per delega (quindi, non in violazione del dettato dell'articolo 117 della Costituzione) di essere soggetti promotori e attivi delle operazioni di sanatoria. Ma si è voluto dare un carattere fiscale al provvedimento in esame. Ed ecco perché è stato il Governo, è stata la maggioranza a voler disciplinare i sistemi, i criteri, i parametri della sanatoria delle opere abusive.

Chiaramente, se questo è un punto centrale nel dibattito che abbiamo affrontato in quest'aula, non meno importante è stato il provvedimento relativo alle tecniche ed agli istituti di sanatoria. La maggioranza ha proposto l'istituto dell'oblazione per la sanatoria dell'abusivismo, e noi abbiamo visto in questo una violazione dell'articolo 79 della Costituzione. Abbiamo sostenuto che il Parlamento dovesse promuovere (e può ancora farlo) una legge di delega al Presidente della Repubblica, affinché con l'istituto della amnistia si provvedesse alle operazioni di sanatoria dell'abusivismo edilizio. Ma c'è stato un contrasto insanabile con la maggioranza e con il Governo, per cui il rischio dell'incostituzionalità resta e incombe sull'intero provvedimento.

Ma, una volta definiti gli spazi ancora aperti del confronto tra le forze politiche, tra le forze democratiche all'interno di quest'aula, mi pare che si debba e si possa avviare complessivamente la discussione su questo capo IV, che non sarà facile, che sarà estremamente articolata, data la

natura delle disposizioni che dovremo analizzare e per il quale dovremo suggerire anche ipotesi alternative a quelle proposte dalla maggioranza e dal Governo.

Quando si stabilisce, con al primo comma dell'articolo 26, che possono conseguire la concessione o anche l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni o di altre opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983 ed eseguite come nei casi specificati nella tabella allegata al progetto di legge, in definitiva si va ad indagare su un'articolazione di soggetti sociali variamente discriminati, sia nella legge urbanistica n. 1150 del 1942 sia, successivamente, nell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977.

Mi pare necessario fare alcune considerazioni per evitare che poi, nell'incertezza, nel dubbio che può scaturire dall'individuazione di questi soggetti, si possa equivocare su coloro i quali hanno diritto e su coloro i quali non possono richiedere la concessione in sanatoria. Noi avevamo ritenuto, anche in Commissione, che l'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 concedesse al proprietario e all'avente titolo (che successivamente non era definito dalla legge) la possibilità di richiedere la concessione. Secondo la legislazione urbanistica ed anche in base all'interpretazione giurisprudenziale, l'articolo 31 della legge n. 1150 del 1942, primo comma, disponeva che chiunque intendesse costruire, poteva richiedere la licenza edilizia. Quindi la licenza edilizia poteva essere richiesta anche da chi non fosse proprietario, ovvero non avesse la disponibilità del suolo e dell'edificio (in caso di richiesta di licenza per trasformazione anche strutturale). Veniva comunque riconosciuta la legittimità di norme regolamentari che ammettevano la legittimazione del proprietario.

Successivamente, con l'introduzione della concessione edilizia e con la discriminazione operata dalla legge n. 10 del 1977 tra diritto di proprietà e diritto di edificare, si è verificato uno scorporo tra regolazione della facoltà ad edificare avocata al pubblico potere e situazioni attive della proprietà. In altre parole, abbiamo

notato che, rispetto alla normativa che era in vigore con l'articolo 31 della legge urbanistica, il collegamento tra concessione e titolo sul bene che era oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia veniva a modificare i termini.

L'articolo 7 prevede per esempio la possibilità di escludere dal corrispettivo della concessione la quota relativa al costo di urbanizzazione, sempre che il concessionario stipulasse una convenzione. Ciò, naturalmente, era ed è possibile solo se il concessionario ha un valido diritto sul bene.

Mi pare che, dal momento che la concessione può essere rilasciata solo al proprietario o all'avente titolo, cioè a colui il quale si trova con il bene in una relazione qualificata, vengono meno tutte le norme, sia di regolamento edilizio, sia di piano regolatore, che consentono a chiunque (anche a chi non ha la proprietà) di ottenere l'autorizzazione ovvero la concessione.

La legge n. 10 estende la legittimazione alla richiesta e al rilascio oltre che al proprietario, anche al beneficiario o ad altri soggetti che abbiamo titolo, secondo un criterio di situazioni soggettive e secondo il contenuto della concessione richiesta. Il proprietario (ed è questa una utile annotazione di Predieri) viene equiparato al superficiario, che è proprietario a norma dell'articolo 952 del codice civile. Mi pare tuttavia che si debba comunque, per individuare i soggetti che hanno titolo per richiedere la concessione in sanatoria, far riferimento a chi altro ha titolo, pur non essendo proprietario, per ottenere la concessione edilizia. Mi pare che si debba fare menzione di alcuni soggetti, come ad esempio il beneficiario dell'occupazione d'urgenza, l'assegnatario di terre incolte, il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza. Credo che si debba inoltre fare riferimento al concessionario di miniere o di beni demaniali, e così anche all'usufruttuario, al titolare del diritto reale di abitazione o al titolare del diritto particolare, al titolare del diritto stesso, che potrebbe essere, a norma dell'articolo 35 della leg-

ge n. 865, addirittura il cessionario. Ha titolo, poi, anche l'assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, il titolare di servitù, l'enfiteuta. Una fattispecie che m'interessa sottolineare, perché si ripresenterà nel corso del provvedimento, è quella dell'enfiteuta di un fondo agricolo, che non potrà chiedere la concessione prevista dall'articolo 4 per costruire un complesso residenziale, mentre potrà richiedere di edificare gli impianti per l'abitazione necessaria alla conduzione o al miglioramento del fondo, come previsto dall'articolo 9, lettera a) della legge n. 10.

Ora chiaramente si tratterà di capire se questi come gli altri soggetti abbiano il diritto di chiedere la concessione di sanatoria nel caso in cui abbiano realizzato opere abusivamente.

Il secondo comma dell'articolo 26 definisce il concetto di ultimazione dell'edificio, dato che per la sanatoria delle opere abusive si è previsto che possano essere sanati edifici abusivi completati, ultimati, alla data del 1° ottobre 1983 (come si è visto con il primo comma dell'articolo 26).

Recependo una definizione già contenuta nella legge della regione Lazio n. 28, e superando la denotazione di ultimazione dei lavori, così come contenuta nel disegno di legge n. 833, mi pare che sia stata accolta l'indicazione, utile però ai soli fini della determinazione della sanabilità delle opere abusive, secondo la quale un edificio s'intende ultimato quando esso sia stato eseguito al rustico, o ne sia stata completata la copertura, ovvero, trattandosi di opere interne ad edifici (quando questi già esistano) o di opere non destinate alla residenza, quando siano state completate funzionalmente.

Sono stati superati, in questo modo, altri tentativi di definizione per quanto riguarda l'ultimazione delle opere. Questo ci sembra, naturalmente, abbastanza opportuno, e comunque — questa almeno è la nostra valutazione — non riteniamo che si debba poi intendere per sempre che un'opera, anche per altri fini, possa intendersi ultimata quando ricorrono le

condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26. Riteniamo che questa definizione, così come delineata dal comma in esame, serva esclusivamente per i fini per i quali l'abbiamo individuata, cioè per la formulazione di criteri in base ai quali si dovrà verificare quali siano gli edifici ammissibili alla sanatoria, per essere stati ultimati e quali quelli non ammissibili.

Ho già detto che i soggetti definiti nel terzo comma dell'articolo 26 sono collegabili a quelli definiti nel primo comma. Debbo pertanto soffermarmi sul problema degli effetti di tutti quegli atti e provvedimenti che sono stati adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 21 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, che, come sappiamo, non sono stati convertiti in legge, in tutto o in parte.

PRESIDENTE. Onorevole Sapiro, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

FRANCESCO SAPIO. In tal caso, signor Presidente, poiché noi riteniamo che si debba in ogni modo rivedere nel suo complesso la norma in esame, io rimando all'emendamento che noi abbiamo presentato e, nel poco tempo che ho ancora a disposizione, intendo denunciare ciò che accadrebbe con l'approvazione del quinto comma dell'articolo 26, nella formulazione licenziata dalla Commissione, che si riferisce all'ipotesi di avvenuta definizione, con provvedimento inoppugnabile alla data di entrata in vigore della legge, del procedimento di irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge n. 765 e dell'articolo 15, nono ed undicesimo comma, della legge n. 10. Farò solo due esempi, per sottolineare come si tratterebbe di conseguenze estremamente ingiuste a carico di quei comuni che hanno condotto attivamente una battaglia per la prevenzione dell'abusivismo edilizio. Sappiamo che a Roma il signor Armellini ha realizzato una costruzione interamente abusiva in via Mantegna, per la quale gli è stata

comminata dal comune di Roma una multa di 6 miliardi e 700 milioni di lire: non ha pagato, ha fatto ricorso al TAR, al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione. Poiché il procedimento è ancora aperto, e quindi non è ancora avvenuta la definizione con provvedimento inoppugnabile, in base al quinto comma dell'articolo 26 il signor Armellini risparmierebbe circa 5 miliardi. La Banca nazionale del lavoro, invece, ha sopraelevato in modo totalmente abusivo due piani in via San Nicolò da Tolentino, nelle immediate adiacenze di piazza Barberini. Per questo, la Banca nazionale del lavoro e la sua sezione fondiaria hanno già pagato rispettivamente 5 miliardi e 676 milioni e 2 miliardi e 228 milioni, cioè complessivamente quasi otto miliardi, hanno fatto ricorso, e si trovano quindi in attesa di definizione del procedimento. In base al quinto comma dell'articolo 26, il comune di Roma si troverebbe nelle necessità di rivedere natura, qualità e misura delle sanzioni applicate (*Commenti del deputato Tassi*).

Si tratta perciò di guardare con attenzione a questo provvedimento per ricercare i criteri e le definizioni più appropriati per tutelare i comuni attivi che responsabilmente hanno condotto la lotta per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo edilizio. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella fase antimeridiana della seduta odierna sono state assegnate alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, le proposte di legge nn. 1414 e 1415 concernenti l'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto

dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati TEODORI ed altri: « Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 » (1458), vertente su materia identica a quella contenuta nelle proposte di legge sopra indicate.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con questo articolo 26 si apre il capo IV che, come abbiamo visto e come ci era stato annunciato, è il più contestato del provvedimento. È il più contestato non perché non si voglia, anche da parte dell'opposizione, la sanatoria dell'abusivismo pregresso, ma perché la si vuole a condizioni meno onerose di quelle ivi previste. Come è stato ampiamente dibattuto nelle respinte pregiudiziali di costituzionalità, in luogo dell'oblazione si sarebbe voluta, da parte dell'opposizione comunista, l'amnistia, per l'estinzione dei reati di cui si parla. Si sostiene infine, pretestuosamente, che con questo colpo di spugna si compromette il patrimonio storico, artistico e culturale, cui l'abusivismo avrebbe inferito gravi danni.

Premesso che l'infondatezza di tale assunto sarà dimostrato da altri interventi di rappresentanti del gruppo democristiano nella discussione sugli specifici articoli (specialmente il 27 ed il 28), appare chiaro che la battaglia che si conduce contro lo strumento dell'oblazione è meramente nominalistica; tant'è che una delle ipotesi che si facevano come possibile correttivo che avrebbe soddisfatto l'opposizione era quella di un'amnistia condizionata dal pagamento di somme a titolo di contributo concessorio, e quindi sempre onerosa. Speravamo del resto che, per questo argomento, non si sarebbe ritorna-

ti sul merito in maniera così pesante, così da minacciare la conclusione della votazione dell'articolo 26 entro questa sera, secondo gli impegni che si erano assunti.

Non vorrei che si dicesse che anch'io, con questo mio intervento, ritardo la conclusione dei nostri lavori; ma è pur necessario dare alcune risposte per giustificare il momento legislativo sul quale si incontra la discussione dell'articolo 26 e dell'intero capo IV, che è oltremodo significativo, e contraddice quanto fin qui è stato detto su questo provvedimento; e cioè che esso, preso nel suo complesso, si riferisca soltanto ad un discorso di sanatoria generalizzata, per cui ci si preoccupa soltanto, in maniera indiscriminata, della necessità dell'erario di avere degli introiti straordinari, riferiti alla manovra finanziaria che il Governo vuole attuare attraverso lo strumento della legge finanziaria.

Ebbene, io credo di dover ricordare ancora una volta, con monotonia — come d'altra parte con monotonia si è ritornati sull'argomento, ripetendo concetti che certamente tutti quanti avevamo già digerito, e speriamo senza perplessità — che questo provvedimento, specialmente al capo IV, fa una distinzione tra abusivismo cosiddetto di speculazione e abusivismo di necessità. L'onorevole Guarra ha poc'anzi esposto delle argomentazioni, certamente intelligenti come sempre; tuttavia, al di là delle istanze che egli ha espresso, non si può disattendere l'opportuna considerazione del giudizio che si dà su questo capo IV a proposito della discriminazione tra i due tipi di abusivismo.

Certo, l'onorevole Guarra ha mostrato attenzione verso l'articolo 3 della Costituzione, ma noi non possiamo neppure ignorare l'articolo 47, che nel secondo comma stabilisce che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Si ha, dunque, come punto di riferimento, la necessità che la Repubblica dia un contributo di favore riguardo all'abitazione; e proprio un contributo di favore chiediamo venga espresso dall'articolo 26 del provvedimento, appunto nella previsione che il

cosiddetto abusivismo di necessità — necessità tante volte determinata dalla inadempienza degli enti locali preposti al governo dell'urbanistica e dell'edilizia — possa essere sanato.

In tale situazione, noi abbiamo tentato di realizzare quell'equilibrio necessario — in riferimento anche al tipo di provvedimento legislativo che è all'esame —, proprio per dare contestualmente una risposta a questo assunto. Ma ancora una cosa vorrei ricordare a coloro i quali, in quest'aula, in Commissione e nel Comitato dei nove, hanno elevato eccezioni di costituzionalità del provvedimento, in riferimento all'articolo 26 e ai successivi articoli.

Per confermare che non vi è sospetto di incostituzionalità, mi rifarò alla relazione della maggioranza, svolta dall'onorevole Piermartini, allorchè egli sottolinea in questo modo: «Va detto preliminarmente che non si è trattato di una scelta fondata esclusivamente su ragioni di carattere finanziario. Ben si poteva infatti ipotizzare un'amnistia sottoposta alla condizione di un rapido versamento di quanto si fosse stabilito di far pagare, com'è avvenuto nel caso del condono fiscale. La scelta operata si fonda invece in prevalenza su ragioni di ordine diverso, senza considerare tra l'altro che optare per l'amnistia avrebbe significato tenere in minima considerazione il comportamento di tutti quei cittadini che hanno seguito la via onerosa e non facile del rispetto delle norme dell'ordinamento».

E il sottosegretario Bausi, allorquando fu espresso presso la Commissione un parere del Governo in ordine ad un altro parere, espresso dalla Commissione giustizia della Camera, diceva tra l'altro: «Il legislatore costituente ben aveva presente l'esistenza nel nostro sistema di una pluralità di cause di estinzione del reato, tra le quali l'oblazione nelle sue varie forme. Se avesse preteso, per la previsione di taluna di queste cause in future leggi speciali, il ricorso alla procedura costituzionale dell'articolo 79, lo avrebbe detto espressamente».

Ecco, quindi, la prima risposta, che ci

sembra chiarire molte delle questioni che sono state sollevate anche poc'anzi nell'intervento dell'onorevole Sapio. Ma ricorderò ancora una volta, proprio per dare una risposta puntuale a tale questione, che l'amnistia è atto di clemenza del Capo dello Stato su delega del Parlamento ed ha come effetto di estinguere il reato; l'oblazione, invece, consiste nel pagamento della somma e nella richiesta dell'interessato di fruirne.

Solo a queste condizioni si estingue il reato, anche nell'ipotesi di amnistia soggetta a condizione risolutiva o sospensiva. Anche in questi casi, infatti, verificatasi la condizione, l'amnistia opera per virtù propria, indipendentemente dalla volontà dell'interessato; ed il provvedimento sul condono prevede esattamente che l'estinzione operi solo su richiesta dell'abusivo e dopo versamento dell'oblazione.

Il provvedimento collega poi alla mancata presentazione dell'istanza l'applicazione delle sanzioni ordinarie per gli abusi non sanabili, e l'interessato può scegliere se richiedere il rimborso o estinguere il reato.

Pertanto, noi crediamo che il provvedimento, così come è stato configurato dalla Commissione, sotto questo profilo abbia tutti i crismi della legittimità, tenuto anche conto che questo disegno di legge è stato già autorizzato dal Presidente della Repubblica.

Concludo facendo alcune brevi osservazioni sulla struttura dell'articolo in discussione ed alcune valutazioni in ordine agli emendamenti presentati. Con il presente articolo si individuano i soggetti aventi titolo a richiedere la concessione in sanatoria, perciò al primo comma ci si riferisce ai proprietari delle costruzioni ed al terzo comma si fa riferimento ai soggetti aventi titolo a richiedere la concessione edilizia e l'autorizzazione, nonchè ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.

Le opere sanabili sono chiaramente delineate nell'articolo, che non fa riferimento ad alcuna ipotesi di lassismo. Infatti, il primo comma chiarisce che comunque si

fa riferimento a quelle opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983, ed il terzo comma specifica quando, ai fini del presente articolo, un'opera è ultimata. Per altro, questo concetto si chiarisce maggiormente con il mio emendamento 26.12.

Nella lettera a) del primo comma si fa riferimento alle opere costruite senza licenza, concessione o autorizzazione, ovvero in difformità da esse. La lettera b) riguarda le operazioni che si possono eseguire, in base a titoli annullati, decaduti o divenuti inefficaci, ovvero nei cui confronti è in corso un procedimento diretto ad ottenere l'annullamento o la decadenza. Al quinto comma si fa riferimento alle opere costituenti oggetto di giudizi conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed a condizione dell'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie.

È stato presentato un emendamento Fornasari 26.13 che incontra il mio consenso, ovviamente, e fa riferimento alle opere costituenti oggetto di giudizi conclusi con la comminazione delle sanzioni, dell'acquisizione gratuita e della demolizione non ancora effettuata, a condizione del pagamento di una sanzione pari al valore dell'opera abusiva.

Con il quarto comma, si regolano i rapporti sorti in base a precedenti decreti-legge non convertiti, e quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, l'articolazione mi sembra garante di una condizione che va riferita a tutta quanta la premessa che ho fatta e, se attuata, significherà non un momento di lassismo, ma un punto di partenza per una migliore tutela del nostro territorio nazionale! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Con il capo IV del provvedimento in esame, che inizia con l'articolo 26, entriamo nel vivo di quel vero e solo oggetto di desiderio (chechène pensi il collega che mi ha preceduto) che ha invogliato e stuzzicato la fantasia e gli appetiti di questo Governo e di questa maggioranza: sanare e condonare l'abuso

in cambio di quattrini! E se sussisteva ancor qualche dubbio, poco fa il sottosegretario, argomentando il «no» del Governo alla richiesta di stralcio proveniente dal nostro gruppo, si è incaricato di dirarlo. Essendo questo il sostanziale, se non unico obiettivo, quanto più generalizzata ed indiscriminata sarà la sanatoria, tanti più soldi entreranno in cassa: ecco il succo dell'intero provvedimento da voi proposto, in sostanza. I soldi provenienti dal condono sono necessari — è stato ripetutamente affermato dal Governo e dalla maggioranza — alla cosiddetta manovra finanziaria, sono indispensabili a tappare uno dei tanti buchi di una finanza pubblica da voi ridotta a groviera!

Nell'articolo 26 sono perciò enucleate le opere sanabili, i soggetti legittimati; la conservazione dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, primo tra tutti (anche se ultimo nel tempo), quello del 5 ottobre 1983, clamorosamente bocciato dalla Camera. Suggestirei una più precisa distinzione fra decreti non convertiti e decreti bocciati: se non erro, quelli di cui al presente articolo, sono tutti bocciati. In altri articoli di questo capo IV sono definite le somme da corrispondere per l'oblazione, le opere non sanabili, le procedure per i pagamenti, la destinazione del ricavato; è considerato che cosa succede se è negata la sanatoria e così via.

Avremo sicuramente modo di affrontare più puntualmente questi articoli, ma intanto già questo suggerisce considerazioni generali e specifiche, su cui intendo brevemente soffermarmi, dal momento che altri colleghi sono intervenuti o interverranno integrando il mio intervento. Colleghi della maggioranza, con caparbia ed anche irremovibile ostinazione, avete voluto che questo capo IV fosse distinto dal resto del progetto di legge, al fine di impedire una presenza — che è invece necessaria e legittima — delle regioni e degli enti locali. Volete che la sanatoria sia fatta dal centro e che i soldi vengano al centro perché avete guardato al fenomeno in termini esclusivamente fiscali. È inutile che cercate di negare tutto ciò per-

ché il provvedimento è lì a dimostrarlo. Avete scoperto una nuova fonte di incasso, rispondete che è *una tantum* e che è giusto far pagare chi, costruendo contro la regola, non ha adempiuto ai suoi doveri di cittadino e di contribuente. Bisogna subito rispondere che lo spirito e le norme del provvedimento che avete predisposto e che difendete ad oltranza, anche se in alcune parti è stato modificato in virtù della nostra iniziativa e del nostro sforzo propositivo, erano, ed in parte rimangono, di un tale permissivismo da incentivare la pratica dell'abusivismo futuro. Se ciò si verificherà scoprirete — o forse lo avete già messo nel conto — che l'*una tantum* potrebbe trasformarsi in *una semper*, ricorrendo quindi a periodici condoni e ad amnistie come merce di scambio per incamerare quattrini. Per farne che cosa? Non certo per risanare, non per il recupero urbanistico, non per il riassetto delle lacerazioni territoriali, bensì per puri fini di manovra finanziaria.

Diversi deputati della maggioranza intervenendo hanno detto che il testo governativo, pur palesando ombre formali, appare opportuno e necessario nell'interesse del paese e della pubblica finanza. Il Governo insiste nel dire che è giusto far pagare il cittadino, l'abusivo, perché altrimenti egli apparirebbe un privilegiato di fronte alla legge e si darebbe dimostrazione che l'abuso rende, mentre viene penalizzato chi è rispettoso della legge. Nessuno di noi contesta questo e non lo contestano neppure i molti abusivi per necessità; anzi, tra i primi ad affermarlo sono gli abusivi delle borgate romane, come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla loro viva voce, ricevendoli più volte in delegazione. Di molti di loro abbiamo presente la penosa odissea che tuttora prosegue e che, se questo provvedimento sarà approvato, è destinata a rendersi più disperata. È giusto e sacrosanto far pagare e sanare laddove ricorrono le condizioni, ma accanto al primo quesito di chi può ottenere la sanatoria, si deve dare corretta e giusta risposta ad altri e più importanti quesiti: quanto e come si deve pagare, a chi si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

deve pagare, per cosa si deve pagare, quali reati si estinguono con l'oblazione. A queste domande, avete dato delle risposte che, a cominciare da quelle contenute in questo articolo, non ci convincono.

Abbiamo più volte sottolineato, e non mi sembra questa la sede per insistervi, gli aspetti complessi e le molteplici motivazioni con cui giudicare il fenomeno abusivo: i milioni di abitazioni abusive, le decine di milioni di abusivismi minori. Ma questo stato di fatto complessivo comprende, al suo interno, macroscopici fenomeni di lottizzazione selvaggia, di scempio del territorio e dei beni culturali ed ambientali, di orgia speculativa tollerata, a volte incentivata, e comunque rimasta impunita e che voi tutto sommato cercate di cancellare con un colpo di spugna. Da qui la necessità di stabilire con chiarezza e con rigore la casistica del sanabile in sede amministrativa, le competenze preposte a questo atto di riconduzione nella legittimità, le competenze da affidare alle regioni ed agli enti locali, ma anche l'evidenziazione di ciò che non può essere sanato, sia per le responsabilità penali di cui il costruttore abusivo si è reso colpevole, sia per una serie di altre ragioni più oggettive; l'amnistia, cioè, non deve entrare nel calderone del *do ut des* della logica secondo la quale si paga l'oblazione per essere liberati da ogni reato, anche dai più gravi.

La sanatoria edilizia è una cosa, mentre l'amnistia per reati gravi è un'altra, che non va confusa con la normativa che stiamo affrontando. In proposito — e con molta più competenza del sottoscritto — sicuramente interverranno altri colleghi che illustreranno le proposte alternative che il nostro gruppo presenta. Per il momento mi limito ad illustrare alcune proposte relative all'articolo 26.

Una prima proposta, non marginale, riguarda il primo comma. Il testo al nostro esame dice: «Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere ultimate alla data del 1° ottobre 1983 ed eseguite, come in tutti i casi specificati nell'allegata tabella...». Quel «possono

conseguire» non può essere accettato: sembra discenderne una consequenzialità assiomatica, soprattutto quando si fa riferimento a tutti «i casi specifici nella allegata tabella». Molto più correttamente noi proponiamo di modificare in «possono richiedere», togliendo «come in tutti i casi specificati nell'allegata tabella», che mi pare cosa ben diversa da quanto proposto dal testo del Governo.

La chiarezza di tale diversità mi esime dall'aggiungere altre considerazioni su questo punto; ma, proseguendo nell'esame dell'articolo, debbo dire che sono inaccettabili anche i commi 4 e 5 di cui proponiamo la soppressione e in subordine la modifica, secondo gli emendamenti sostitutivi, correttivi ed aggiuntivi che abbiamo presentato.

Che cosa contengono il quarto ed il quinto comma di così gravemente negativo da suggerircene la soppressione? Il quarto comma tende a confermare gli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti o, meglio, bocciati dal Parlamento: i decreti n. 486 e n. 688 del 1982 ed il n. 529 del 1983. Quello che è stato è stato: questo è il succo della norma proposta dal Governo. I comuni, dal canto loro, si debbono adeguare concedendo sanatorie, previa oblazione, come prevede il presente provvedimento; le somme già riscosse a titolo d'acconto saranno versate secondo le modalità che saranno stabilite di concerto tra i ministri interessati. Il che è come dire che nessun soldo deve andare ai comuni, anche se si dovesse trattare di pochi spiccioli. Per noi gli atti conseguenti ai decreti non convertiti debbono essere considerati nulli. Però, dal momento che non ignoriamo che possono esistere casi compresi nella fattispecie, proponiamo che sia garantita la facoltà ai soggetti interessati di mettersi in regola ai sensi della presente legge, ma che i soldi già riscossi dai comuni vengano da essi trattenuti per intervenire in funzione di risanamento, se sussistono le condizioni e le richieste di concessione per autorizzazioni edilizie. Naturalmente, se tutto questo non sussiste, bisognerà restituire i soldi anticipati.

Come si può ben arguire, siamo di fronte a due filosofie ed a due concezioni del governare che sono un po' antitetiche su questo problema: la prima, quella del Governo e della maggioranza, che è centralistica e sprezzante delle autonomie locali, permeata unicamente da una ingordigia fiscale; l'altra, quella che noi sosteniamo, è una cosa del tutto diversa ed opposta.

Con il quinto comma dell'articolo 26 entriamo nel cuore di quell'ibrido, scorretto concetto della mercificazione, tramite oblazione, dell'estinzione di qualsivoglia tipo di reato o procedimento in corso. Noi proponiamo la soppressione di questo comma o la sua totale sostituzione con un nuovo comma, con il quale si procede — sì — a sanatorie e a concessioni, o ad autorizzazioni, se ne esistono le condizioni previste dalla legge, ma per i reati gravi, ben definiti e già previsti nei codici e nelle leggi urbanistiche esistenti, altra deve essere la sede ed il decorso del procedimento, e se condanna avrà da essere e dovesse essere comminata in sede giudiziaria ordinaria — perché quella è la sede naturale per quei reati —, condanna ci sia. Dovrà quindi essere un eventuale provvedimento di amnistia (al quale, con le dovute discriminanti, non siamo contrari) a stabilire per quali reati essa debba essere prevista.

Con l'ultimo comma dell'articolo 26 entriamo direttamente nel procedimento di sanatoria in riferimento all'abusivismo pregresso, realizzato anteriormente alla legge n. 765 del 1967, la cosiddetta «legge-ponte». È una sanatoria ottenibile previo pagamento, a titolo di oblazione, delle somme previste in una tabella allegata. Avremo, signor Presidente e colleghi, tempo e modo per entrare nel merito delle fasce temporali dell'abusivismo e di quanto previsto, corrispettivamente, nella tabella in termini di oblazione da pagare. Fra l'altro, tra i nostri emendamenti ve n'è anche uno che tende ad eliminare le 200 mila lire fisse che voi prevedete per la casistica rispetto alla quale si poteva ottenere il permesso di costruire precedentemente al 1967.

Voglio però, colleghi, concludere qui il mio intervento — perché avremo altre occasioni nel corso della discussione dei restanti articoli per entrare in un esame più specifico delle questioni già presenti in questo articolo 26 — con una considerazione finale. In questo articolo sono condensati, a me pare, una serie di obbrobri giuridici, istituzionali e sociali che sono lo specchio della pessima legge che volete imporre al Parlamento e al paese. Mi auguro che già da questo articolo, accettando le profonde correzioni da noi proposte, emerga nella maggioranza un salutare ripensamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con il capo IV del disegno di legge al nostro esame ci troviamo ad affrontare uno dei più imponenti fenomeni economici — almeno tra quelli che riguardano l'edilizia — che coinvolgono il nostro paese. Alcuni studi fatti dal CESME riferiscono che nel decennio 1971-1981 il 30 per cento delle nuove costruzioni eseguite, ammontanti a circa un milione 368 mila, sono abusive. Nel sud la percentuale delle costruzioni abusive, rispetto al totale, supera il 60 per cento e, come vedremo più avanti, il complesso delle costruzioni abusive nel sud raggiunge, grosso modo, il 70 per cento dell'abusivismo nel nostro paese. Non è dato sapere che cosa sia avvenuto — io non lo so, ma probabilmente esistono studi in proposito — tra il 1981 ed oggi, ma certamente non è dato di ritenere che in questo periodo le cose siano sensibilmente migliorate; semmai possono essere peggiorate.

Di fronte a questo fenomeno noi vediamo il succedersi di tutta una serie di provvedimenti, quelli cosiddetti del «mini-abusivismo» del 1982, il decreto, poi non convertito in legge, n. 486 del 31 luglio 1982, recante misure urgenti per la finanza pubblica, decreti come quello n. 688 del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

30 settembre 1982, poi convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873; provvedimenti che, con il progetto di legge che oggi stiamo esaminando, hanno in comune l'oggetto anche se non affrontano la totalità del problema, come questo dovrebbe fare.

Nel 1980, un disegno di legge (il disegno di legge n. 959) era giunto all'approvazione del Senato e alle soglie della discussione in Assemblea alla Camera, quando fu arrestato dal prematuro scioglimento delle Camere. Giustamente, dopo un processo così lungo la Camera dei deputati, all'inizio di questa legislatura, negava al decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529 il riconoscimento dei motivi di necessità e di urgenza che la Costituzione impone.

Dopo una strada così difficile e accidentata, ed un tempo così lungo, nell'opinione pubblica si è fortemente radicata la convinzione che, nei fatti, non esiste la volontà o, peggio ancora, lo Stato non riesce a porre in atto i mezzi necessari a controllare il fenomeno dell'abusivismo. D'altronde, entrando più direttamente nel merito dell'articolo 26 che è oggi all'attenzione dell'Assemblea, la data limite del 1° ottobre 1983, che discrimina le abitazioni suscettibili di sanatoria da quelle che non sono più suscettibili di sanatoria è ormai lontana oltre cinque mesi, né mi risulta che da qualche parte politica o da qualche gruppo parlamentare siano state espresse delle riserve (forse esistono soltanto delle riserve mentali) su questa data. D'altra parte, non mi pare che il controllo della attività edilizia sia stato esercitato in questo periodo con particolare rigore e nemmeno, purtroppo, in modo visibilmente diverso da quanto è stato fatto in passato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

MARIO COLUMBA. Eppure, allarmi sono venuti da tutte le parti, soprattutto dalle associazioni di protezione dell'ambiente e del territorio. Recentemente, dal

Fondo mondiale per la natura e dal WWF, a proposito dell'articolo 26, si è chiesta una rigorosa applicazione dei termini e si è parlato della possibilità che, a proposito della verifica della data di ultimazione dei lavori — cito testualmente — «attestazioni compiacenti da parte dei comuni potrebbero portare alla sanatoria anche di edifici costruiti dopo tale termine e, al limite, ancora non esistenti».

Questo è certamente un pericolo che si corre, perché mancano gli strumenti adeguati per il controllo. La mancanza di credibilità che nasce da queste circostanze si diffonde e penetra addirittura negli organi dello Stato. Penetra addirittura, se è vero quello che ha affermato l'onorevole Guarra all'inizio della discussione di questo pomeriggio (e sinceramente mi auguro che non sia vero, o per lo meno che non sia vero del tutto), anche nella magistratura, che avrebbe sospeso la sua attività nei confronti dell'abusivismo e dell'illegalità nel campo dell'edilizia in attesa dell'approvazione di questa legge. Ma questo è ben strano, perché, tra l'altro, penso che questo provvedimento avrà ancora il suo bravo cammino da compiere tra il Senato e l'eventuale ritorno alla Camera.

Esiste un'evidente soluzione di continuità tra l'oggetto dei primi tre capi e quello del capo quarto, che si evidenzia con il cambiamento di obiettivo. Mentre i primi capi privilegiano l'intenzione, anche se espressa ancora in termini, a nostro giudizio, incompleti e quindi insoddisfacenti, di controllare i fenomeni di distorsione nell'uso del territorio, il secondo risente ancora pesantemente del difetto originario di subordinare la tutela del territorio e dell'ambiente alla riduzione del disavanzo pubblico con i proventi dell'oblazione.

La soluzione di continuità si percepisce dentro questa aula e ancor più, fuori dell'aula, nell'opinione pubblica, e contribuisce a ridurre nel cittadino e — pare — anche in chi è tenuto a far applicare le leggi la credibilità e la fiducia nella possibilità di soddisfare legalmente le esigenze di abitazioni o, comunque, di edifici nei

quali esercitare il diritto al lavoro per una migliore qualità della vita.

Era dunque ben posta la richiesta di stralciare il capo IV dal disegno di legge. Era ben posta sia per consentire ai primi tre capi di accelerare il loro cammino verso la definitiva formulazione, fornendo così il segnale di una volontà e di una capacità di controllo dei fenomeni di distorsione nell'uso del territorio e di degenerazione di un sano processo economico verso la corruzione, il controllo mafioso e l'appropriazione del bene pubblico, sia per rendere possibile una ulteriore riflessione sia sugli obiettivi, sia sui metodi da adottare per procedere alla sanatoria delle opere abusive.

Così come si presentano, le norme del capo IV appaiono sostanzialmente ingiuste. La loro connotazione sostanziale consiste nel trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto sottraendola a chi ne dispone di meno a favore di chi ne dispone di più. Ciò si verifica nel rapporto tra l'abusivismo — piccolo — del proprietario di una sola casa, del risparmiatore che ha investito nella casa come bene-rifugio per difendere i risparmi dall'inflazione, e quello dello speculatore che, con tutti gli accorgimenti che gli sono consentiti dalla sua struttura amministrativa e tecnica e dalla sua potenza economica, si è scrollato di dosso ogni responsabilità.

Ma sono anche ingiuste perché trasferiscono ricchezza a tutto il paese, contribuendo a coprire i buchi del bilancio dello Stato con un prelievo, in massima parte, sulle sue aree più povere. Sono ancora ingiuste perché, sottraendo risorse proprio nei luoghi in cui l'abusivismo ha prodotto i maggiori danni, rendono il recupero tanto più difficile quanto più le circostanze lo rendono necessario. Sono infine ingiuste perché, colpendo l'economia delle zone più povere, indirettamente colpiscono anche quei cittadini onesti e rispettosi della legge, che pure esistono anche dove l'abusivismo è fiorito più rigoglioso (ed è il caso di ricordarlo).

Se prendiamo come parametro la distribuzione delle nuove abitazioni nelle varie parti del paese, come lo studio del

CESME che ho citato prima illustra, si può valutare, sia pure con una certa grossolanità, che il prelievo finanziario nel mezzogiorno del paese, per effetto della sanatoria dell'abusivismo, assommerebbe ad una cifra superiore ai 3.000 miliardi di lire. Non ritengo necessario aggiungere a questa affermazione altri commenti.

Per questi motivi continueremo, con perseveranza, ad intervenire, a discutere, ad impegnarci perché la legge possa uscire da questa Assemblea meno iniqua e più credibile. Continueremo a chiedere e ad attendere il confronto, convinti di non agire per perdere tempo, né per questioni di immagine, né per lasciare tracce più o meno marcate negli atti parlamentari, ma solo per garantire al nostro paese la piena disponibilità ed il massimo impegno delle sue fondamentali strutture democratiche (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, colleghi deputati, se la norma contenuta nell'articolo 26 (e mi limiterò a considerazioni relative a tale articolo e non a tutto il capo IV, perché già altri colleghi hanno approfondito questo aspetto) venisse approvata nella attuale formulazione, si vanificherebbe a mio avviso tutto il lavoro svolto in queste lunghe settimane, lavoro che abbiamo insieme condotto per dare un minimo di decenza e di corretta applicabilità al disegno di legge n. 833, tentando di mettere al riparo da nuovi assalti scomposti l'integrità del territorio nazionale.

Il nostro gruppo, assieme ad altri, ha lavorato con tenacia perché questo disegno di legge fosse legittimo sul piano costituzionale e chiaro, leggibile, rispettoso dello Stato-ordinamento.

Alcuni significativi risultati sono stati conseguiti. La maggioranza ha riconosciuto, in alcuni punti, la giustizia delle nostre proposte; sarebbero state necessarie altre giornate di confronto serrato per licenziare i primi tre capi di questo testo

legislativo in una versione più efficace e trasparente. La maggioranza si è tardivamente dimostrata disponibile al dialogo, e quindi il risultato è, e resta, parziale.

Ma il tutto rischia di precipitare all'indietro; il lavoro svolto si annullerà se non cambieremo radicalmente il primo articolo del capo quarto, e cioè l'articolo 26 che è alla nostra attenzione. Esso tratta della sanatoria delle opere abusive ultimate alla data del 1° ottobre 1983; una sanatoria indiscriminata: è bene dirlo subito! Chi è chiamato da questa norma a pagare il conto alla collettività per avere violato le norme urbanistico-edilizie del comune è il proprietario attuale dell'immobile — dice l'articolo —, vale a dire, nella maggioranza dei casi, chi ha acquistato per necessità inderogabile una casa in cui abitare perché costretto da avverse circostanze. Chi invece ha compiuto l'abuso ed ha estinto il reato penale, se paga ha addirittura il diritto di rivalsa su chi è subentrato nella proprietà dell'immobile. Si tratta, come ciascuno di noi può ben comprendere, di una palese ingiustizia, di un'offesa al buon senso, di un modo indiscriminato di procedere che non tiene conto del valore sociale del fenomeno e dei soggetti aventi causa, né del rapporto (che pure esiste, ed è noto a tutti noi) tra causa ed effetto dell'abusivismo, fra ragione di vita, di sopravvivenza e ragione speculativa.

Nel terzo comma dell'articolo 26 è detto, appunto, che tutti gli aventi titolo ai sensi della legge n. 10 del 1977, possono richiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia quindi la sanatoria, salvo rivalsa nei confronti dell'attuale proprietario.

Qualcuno afferma, onorevoli colleghi che, poiché le case abusive sono state vendute a prezzi inferiori al costo del mercato immobiliare, la sanatoria a carico dell'acquirente potrebbe essere un concorso equo alla formazione finale del prezzo dell'immobile anche se tardivo. Noi rispondiamo che non è vero, che è falso. Il mercato dell'abusivo non è mai stato un mercato sotterraneo, ed anzi il rapporto tra domanda ed offerta privile-

giava quest'ultima, assumendo una vera e propria dimensione monopolistica, stante la fame di abitazioni e l'impossibilità degli immigrati, degli sfrattati o delle nuove giovani famiglie di accedere all'edilizia pubblica. Quindi, regime di monopolio per le case abusive, debolezza contrattuale degli acquirenti, prezzi alti allora, non inferiori ai correnti prezzi di mercato, tenuto conto delle aree periferiche degradate su cui quel mercato si è formato e consolidato.

Una norma che privilegia il costruttore e penalizzi l'acquirente è iniqua, perciò, ed aggiunge al danno economico l'ingiusto trattamento tra chi ha lucrato e chi ha subito l'abuso.

Ma vi è di più, onorevole Presidente, colleghi deputati: si perpetua nell'abusivismo pregresso il principio del soggettivismo urbanistico-edilizio, quel principio che abbiamo combattuto con le norme a regime contenute nei tre precedenti capi, combattuto con ostinazione per affermare il principio della gestione e della programmazione del territorio, come principale e solo referente per un qualsiasi intervento privato o pubblico sulle aree urbane, suburbane e agricole.

Con la norma contenuta nell'articolo 26 viene sanato tutto, tanto lo speculatore che ha violato città, campagne, coste, zone turistiche, quanto il borgatario, il modesto risparmiatore per il quale la casa, una casa comunque — è bene ricordarlo — era la sola alternativa alla baracca, alla tenda, all'addiaccio, alla coabitazione per generosità altrui.

Qui il salto all'indietro rispetto non solo a tutta la cultura urbanistica, ma allo stesso disegno di legge n. 3135, approvato dal Senato nel gennaio 1982, è abissale. Infatti, con quel disegno di legge si consideravano di fatto sanabili tutte quelle opere abusive recuperabili urbanisticamente; invece l'articolo 26 del provvedimento in esame stabilisce un rapporto fiscale tra potere e cittadino, su una materia che presuppone come livello mediato il criterio di gestione e di uso del territorio. È appunto a quel livello mediato che debbono coincidere e coesistere gli inte-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

ressi del singolo con quelli della collettività. Anche il recupero dell'abusivo deve seguire una logica programmatica ed inserirsi in un piano razionale. È questa la discriminante tra abusivismo per vivere e abusivismo per speculare; discriminante che manca nell'articolo 26, che costituisce pertanto una norma profondamente sbagliata.

Il già richiamato disegno di legge n. 3135, all'articolo 23, affidava alle regioni la disciplina e la formazione di varianti per il recupero urbanistico dell'abusivo pregresso. Questo articolo 26 nega una tale possibilità, così come non indica criteri generali ai quali debbano attenersi i comuni per la individuazione e perimetrazione degli insediamenti abusivi. Neppure precisa, l'articolo 26, i casi in cui l'adozione delle varianti si rende obbligatoria e quindi non soggetta ad autorizzazione regionale. Con la norma contenuta nell'articolo in esame, la sanatoria dell'abusivo è codificata in termini privatistici. In tal modo avremo collocato fuori da ogni piano organico, come corpo separato, quanto è stato edificato abusivamente, creando nuovi ed irrisolvibili problemi di gestione anche dei programmi di urbanizzazione, in quanto il recupero avviene su linee verticali e non orizzontali.

Queste, onorevole Presidente, colleghi deputati, le ragioni del nostro voto contrario e del nostro dissenso. Occorre cambiare, occorre riprodurre lo spirito e la lettera del disegno di legge approvato dal Senato nel 1982, con il concorso impegnato della nostra parte politica, onde rimettere ordine nella materia così delicata dell'abusivismo pregresso e consolidato (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Rinunzio ad intervenire in questa sede, signor Presidente: interverrò in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 26 e sugli emenda-

menti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, passiamo ai pareri dei relatori e del Governo.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 26, come è stato già ricordato nella discussione, individua le opere abusive che possono conseguire la sanatoria. Alcuni degli emendamenti presentati tendono a rendere più chiare le norme, evitando il rischio di creare confusione intorno alle norme urbanistiche vigenti: è il caso della definizione dell'ultimazione dei lavori, che va intesa solo ai fini del provvedimento in esame, e non agli altri fini. Altri emendamenti incidono invece in modo sostanziale sulle norme proposte. Palesemente alternativo è l'emendamento riguardante la sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge nn. 486 e 688 del 1982 e dal decreto-legge n. 529 del 1983, non convertiti in legge. La proposta, contenuta negli emendamenti comunisti, di azzerare ed unificare i procedimenti ai criteri posti da questo provvedimento mi sembra la più limpida e chiara. Ritengo, comunque, che sia da accogliere la proposta di mantenere la destinazione degli introiti già riscossi nella misura stabilita dai due decreti-legge del 1982, cioè per il 50 per cento ai comuni e per il 50 per cento allo Stato.

Importante è l'emendamento Geremica 26.28, soppressivo del quinto comma, che vuole impedire sconti sull'onere della sanatoria per i casi più gravi che sono stati perseguiti da amministrazioni comunali che da tempo hanno deciso di combattere l'abusivismo. Mi pare che l'orientamento della maggioranza sia quello di accogliere questo emendamento soppressivo, modificando quindi in positivo la norma prevista dalla Commissione.

In sintesi, il parere è il seguente: parere favorevole sugli emendamenti del gruppo

comunista; contrario sugli emendamenti Crucianelli 26.1, Pazzaglia 26.2, Boetti Villanis Audifredi 26.5, Malvestio 26.18, Paganelli 26.6, Crucianelli 26.8, Fornasari 26.17, e 26.13, Boetti Villanis Audifredi 26.10, Pazzaglia 26.39, Genova 26.14 e Russo Giuseppe 26.16; esprimo riserve sugli emendamenti Ronchi 26.3, Pazzaglia 26.36 e 26.37, Rocelli 26.15, Pazzaglia 26.40 e 26.41; parere favorevole su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi, compreso il 26.42 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti, il relatore per la maggioranza.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 26.1, Pazzaglia 26.2, Boselli 26.19, Ronchi 26.3, Chella 26.20 e Crucianelli 26.4. Parere favorevole sugli emendamenti Rocelli 26.11 e Bulleri 26.21. Parere contrario sugli emendamenti Tassi 26.35, Boetti Villanis Audifredi 26.5, sul subemendamento Paganelli 0.26.18.1, e sugli emendamenti Malvestio 26.18, Paganelli 26.6, Pazzaglia 26.36, Tassi 26.7, Crucianelli 26.8 e Pazzaglia 26.37.

Prego i presentatori dell'emendamento Bulleri 26.22 di ritirarlo, in quanto sono favorevole all'emendamento Rocelli 26.12, che disciplina la stessa materia.

Chiedo altresì ai presentatori di ritirare l'emendamento Polesello 26.23; in caso contrario, il parere è negativo.

Parere contrario anche all'emendamento Ronchi 26.9.

Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento Fabbri 26.24, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Parere contrario sull'emendamento Fabbri 26.25; favorevole sugli identici emendamenti Geremicca 26.26 e Pazzaglia 26.38.

Ritengo che l'emendamento Geremicca 26.27 sia precluso. Chiedo all'onorevole Fornasari di ritirare il suo emendamento 26.17, che sarà meglio discutere in sede di esame dell'articolo 29. Parere favorevole all'emendamento Geremicca 26.28. Chie-

do il ritiro dell'emendamento Colombini 26.31, mentre considero preclusi gli emendamenti Picchetti 26.32, Sapio 26.33 e Picchetti 26.34. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento Fornasari 26.13. Parere contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 26.10, Pazzaglia 26.39 e Palmimi Lattanzi 26.29, qualora i presentatori non accettino di ritirarlo. Parere contrario sugli emendamenti Genova 26.14 e Palmimi Lattanzi 26.30; favorevole sull'emendamento Rocelli 26.15; contrario sull'emendamento Pazzaglia 26.40. Prego l'onorevole Giuseppe Russo di ritirare il suo emendamento 26.16, in quanto la materia sarà più opportunamente trattata in sede di esame dell'articolo 38. Parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 26.41, all'articolo aggiuntivo Janni 26.01 (in quanto la materia sarà meglio trattata in sede di esame dell'articolo 27, che si occupa delle altre categorie produttive) e all'articolo aggiuntivo Sapio 26.02. Raccomando infine alla Camera l'approvazione dell'emendamento 26.42 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello espresso poc'anzi dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 26.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Pazzaglia 26.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.2, non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	43
Voti contrari	409

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boselli 26.19, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 26.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Chella 26.20.

MARIO CHELLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Chella.

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 26.4, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Rocelli 26.11 e Bulleri 26.21, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Sugli emendamenti Tassi 26.35 e Boetti Villanis Audifredi 26.5 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Tassi 26.35, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	293
Astenuti	165
Maggioranza	147
Voti favorevoli	47
Voti contrari	246

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 26.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	459
Maggioranza	230
Voti favorevoli	49
Voti contrari	410

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione del subemendamento Paganelli 0.26.18.1.

ETTORE PAGANELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paganelli.

Pongo in votazione l'emendamento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Malvestio 26.18, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Paganelli 26.6.

ETTORE PAGANELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paganelli.

Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Pazzaglia 26.36.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	457
Votanti	290
Astenuti	167
Maggioranza	146
Voti favorevoli	53
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 26.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	295
Astenuti	163
Maggioranza	148

Voti favorevoli	54
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 26.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	461
Votanti	292
Astenuti	169
Maggioranza	147
Voti favorevoli	55
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bulleri, intende mantenere il suo emendamento 26.22?

LUIGI BULLERI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bulleri.

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 26.12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Ricordo che la Commissione ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento Polesello 26.23.

GIAN UGO POLESELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Polesello.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ronchi 26.9 e Fabbri 26.24.

MARIO POCHETTI. Ritiriamo l'emendamento Fabbri 26.24, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 26.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Fabbri 26.25.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 26.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	460
Votanti	459
Astenuti	1
Maggioranza	230
Voti favorevoli	209
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Cabras Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippio Ugo
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Magri Lucio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco

Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaele
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Seppia Mauro
 Serrentino Pietro
 Servello Francesco
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sodano Giampaolo
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tatarella Giuseppe
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Trappoli Franco
 Tringali Paolo

 Usellini Mario

 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vincenzi Bruno
 Viscardi Michele
 Viti Vincenzo

 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zaniboni Antonino
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Auleta Francesco

 Badesi Polverini Licia
 Balbo Ceccarelli Laura
 Barbato Andrea
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Birardi Mario
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borghini Gianfranco
 Boselli Anna detta Milvia
 Bottari Angela Maria
 Brina Alfio
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Cardinale Emanuele
 Castagnola Luigi
 Ceci Bonifazi Adriana
 Cerquetti Enea
 Cerrina Feroni Gian Luca
 Chella Mario
 Cherchi Salvatore
 Ciafardini Michele
 Ciancio Antonio
 Ciofi degli Atti Paolo
 Cocco Maria
 Codrignani Giancarla
 Colombini Marroni Leda

Si sono astenuti sull'emendamento Tassi
 26.35:

Alasia Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmi Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbe Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento Paz-
zaglia 26.36:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi

Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciopardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'emendamento Tassi
26.7:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora

Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento Paz
zaglia 26.37:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro

Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo

Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull'emendamento Fabbri
26.25:

Conte Carmelo

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foti Luigi
Franchi Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Garavaglia Maria Pia
 Leccisi Pino
 Lussignoli Francesco Pietro
 Manca Enrico
 Matteoli Altero
 Pisani Lucio
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Russo Giuseppe
 Sanese Nicola
 Testa Antonio
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Urso Salvatore

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione degli identici emendamenti Geremicca 26.26 e Pazzaglia 26.38. Onorevole Pazzaglia, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto?

ALFREDO PAZZAGLIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Geremicca 26.26 e Pazzaglia 26.38, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Geremicca 26.27 è così precluso.

Onorevole Fornasari, intende accogliere l'invito del relatore per la maggioranza a ritirare il suo emendamento 26.17?

GIUSEPPE FORNASARI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fornasari.

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Geremicca 26.28.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Com-*

missione. Pur concordando con il parere espresso dal relatore per la maggioranza sull'emendamento Geremicca 26.28, soppressivo del quinto comma, ritengo che non si tratti di una soppressione poiché la materia potrà essere riesaminata nel corso dell'esame dei successivi articoli, previo il necessario approfondimento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Botta: l'approvazione dell'emendamento Geremicca 26.28 non pregiudicherebbe, quindi, il riesame della materia nel prosieguo del dibattito.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. La soppressione di questo quinto comma è un fatto rilevante, anche se concordo con il Presidente della Commissione; vanno risolti problemi formali e giuridici. Ma l'argomento è rilevante dal punto di vista politico generale. Se il comma fosse approvato nella sua stesura attuale, per esempio, il costruttore Armellini potrebbe riavere circa 5 miliardi di lire, in ordine alla sanzione pecuniaria comminatagli dal comune di Roma, e la Banca nazionale del lavoro, che ha commesso un abuso in via di San Nicolò da Tolentino, presso piazza Barberini, potrebbe riavere circa 6 miliardi: è questo lo spirito del condono, cioè abbassare la guardia rispetto ai comuni che hanno fatto il proprio dovere nel perseguire gli abusivi? Allora, il condono sarebbe una soluzione assai negativa.

Ritengo che questo gesto di saggezza, da parte della maggioranza, sia da apprezzare ma, consentitemi di dirlo, spero che questi gesti siano più frequenti e rapidi: ne risentirebbero positivamente anche i nostri lavori! (*Applausi alla estrema sinistra — Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Geremicca 26.28, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Colombini 26.31, Picchetti 26.32, Sapia 26.33 e Picchetti 26.34.

Onorevole Fornasari, mantiene il suo emendamento 26.13, che il relatore per la maggioranza ha invitato a ritirare?

GIUSEPPE FORNASARI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 26.10 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 26.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	461
Votanti	460
Astenuti	1
Maggioranza	231
Voti favorevoli	46
Voti contrari	414

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	457
Astenuti	1
Maggioranza	229

Voti favorevoli	57
Voti contrari	400

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palmi Lattanzi 26.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Genova 26.14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Sull'emendamento Palmi Lattanzi 26.30 è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palmi Lattanzi 26.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole collega, onorevole Felisetti, mi dispiace: è stato detto in altre occasioni che non è possibile esprimere il proprio voto indicandolo ad altri, anche se si è presenti in aula.

La prego quindi di raggiungere il suo posto con tranquillità.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	457
Maggioranza	229
Voti favorevoli	191
Voti contrari	266

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.42 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 26.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 26.40, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	453
Maggioranza	227
Voti favorevoli	209
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco

Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Boetti Villanis Audifredi	Cerrina Feroni Gian Luca
Bonalumi Gilberto	Chella Mario
Boncompagni Livio	Cherchi Salvatore
Bonetti Andrea	Ciafardini Michele
Bonetti Mattinzoli Piera	Ciaffi Adriano
Bonfiglio Angelo	Ciampaglia Alberto
Borghini Gianfranco	Ciancio Antonio
Borgoglio Felice	Ciccardini Bartolo
Borri Andrea	Cifarelli Michele
Bortolani Franco	Ciofi degli Atti Paolo
Boselli Anna detta Milvia	Cirino Pomicino Paolo
Botta Giuseppe	Citaristi Severino
Bottari Angela Maria	Cocco Maria
Bozzi Aldo	Codrignani Giancarla
Bressani Piergiorgio	Colombini Marroni Leda
Briccola Italo	Coloni Sergio
Brina Alfio	Colucci Francesco
Bruni Francesco	Columba Mario
Bruzzani Riccardo	Colzi Ottaviano
Bubbico Mauro	Cominato Lucia
Bulleri Luigi	Comis Alfredo
	Conte Antonio
Cabras Paolo	Conte Carmelo
Caccia Paolo	Conti Pietro
Cafarelli Francesco	Contu Felice
Cafiero Luca	Corsi Umberto
Calamida Franco	Cresco Angelo
Caldoro Antonio	Crippa Giuseppe
Calonaci Vasco	Cristofori Adolfo
Calvanese Flora	Cuffaro Antonino
Campagnoli Mario	Cuojati Giovanni
Cannelonga Severino	Curci Francesco
Cannullo Leo	Curcio Rocco
Capecchi Pallini Maria Teresa	
Capria Nicola	D'Aimmo Florindo
Caprili Milziade Silvio	Dal Castello Mario
Caradonna Giulio	Dal Maso Giuseppe
Cardinale Emanuele	D'Ambrosio Michele
Caria Filippo	Da Mommio Giorgio
Carlotto Natale	Dardini Sergio
Caroli Giuseppe	De Carli Francesco
Carpino Antonio	Del Donno Olindo
Carrus Nino	Dell'Andro Renato
Casini Carlo	Del Mese Paolo
Casini Pier Ferdinando	de Michieli Vitturi Ferruccio
Castagnetti Guglielmo	Di Bartolomei Mario
Castagnola Luigi	Di Giovanni Arnaldo
Cattanei Francesco	Diglio Pasquale
Cavigliasso Paola	Dignani Grimaldi Vanda
Cazora Benito	Di Re Carlo
Ceci Bonifazi Adriana	Donazzon Renato
Cerquetti Enea	Dujany Cesare Amato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gaspere Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni

Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredino
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe

Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Si è astenuto sull'emendamento Boetti 26.10:

Santini Renzo

Si è astenuto sull'emendamento Pazzaglia 26.39:

Salerno Gabriele

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Foti Luigi
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Leccisi Pino
Lussignoli Francesco Pietro
Manca Enrico
Matteoli Altero
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Testa Antonio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Russo Giuseppe 26.16. Poiché l'onorevole Giu-

seppe Russo non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo ora all'emendamento Pazzaglia 26.41. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento ha un significato emblematico per noi perché racchiude i principi fondamentali che avevano animato la nostra proposta di legge, cioè un condono che si limitasse alla cosiddetta piccola edilizia, indipendentemente dalla necessità o dal bisogno, che non consentisse comunque la possibilità che, a furia di tanti piccoli aggiustamenti, si arrivasse al risultato di concedere il condono anche ai grandi speculatori. Ecco perché in questo emendamento sono condensati tutti quei principi costituzionali che oggi l'onorevole Rocelli ha malamente interpretato. Se è vero che esiste un articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini, è vero anche che esiste un articolo 29 per la tutela della famiglia, un articolo 42 per la tutela della proprietà, un articolo 47 per la tutela del risparmio anche e soprattutto come funzione di acquisto della proprietà e dell'abitazione. In questo nostro emendamento sono condensati tutti questi principi, in quanto si dice che solo il piccolo proprietario può ottenere il condono, solo, ovviamente, nell'ambito della propria famiglia e dei parenti entro il secondo grado. Se c'è un emendamento significativo, sul quale si può effettivamente misurare qual è la volontà della Camera, questo è il nostro (*Applausi a destra*).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 26.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	459
Votanti	296
Astenuti	163
Maggioranza	149
Voti favorevoli	63
Voti contrari	233

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26, nel testo modificato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	464
Votanti	297
Astenuti	167
Maggioranza	149
Voti favorevoli	248
Voti contrari	49

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Almirante Giorgio
 Aloi Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Andrea
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Bruni Francesco
 Bubbico Mauro

Cabras Paolo
 Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calamida Franco
 Caldoro Antonio
 Campagnoli Mario
 Capria Nicola
 Caradonna Giulio
 Caria Filippo
 Carlotto Natale
 Caroli Giuseppe
 Carpino Antonio
 Carrus Nino
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
de Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe

Forner Giovanni
Fortuna Loris
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Grippio Ugo
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melis Mario
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Miceli Vito
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicoira Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario

Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Paz-
zaglia 26.41:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea

Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Donazzon Renato

Fabbri Orlando

Fagni Edda

Fantò Vincenzo

Ferrara Giovanni

Ferri Franco

Filippini Giovanna

Fittante Costantino

Fracchia Bruno

Francesca Angela

Gabbuggiani Elio

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Giovagnoli Sposetti Angela

Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Grottola Giovanni

Gualandi Enrico

Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Loda Francesco

Lops Pasquale

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Mainardi Fava Anna

Mancuso Angelo

Mannino Antonino

Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Masina Ettore

Migliasso Teresa

Minervini Gustavo

Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio

Natta Alessandro

Nebbia Giorgio

Nicolini Renato

Occhetto Achille

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Pastore Aldo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio

Pernice Giuseppe

Petrocelli Edilio

Picchetti Santino

Pierino Giuseppe

Pochetti Mario

Polesello Gian Ugo

Poli Gian Gaetano

Proietti Franco

Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Rodotà Stefano

Ronzani Gianni Vilmer

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanfilippo Salvatore

Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto

Sapio Francesco

Sarti Arnando

Sastro Edmondo

Satanassi Angelo

Scaramucci Guaitini Alba

Serri Rino

Soave Sergio

Spataro Agostino

Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco

Toma Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'articolo 26 nel suo complesso:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe

Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Sono in missione:

Agostinacchio Paolo
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Bosi Maramotti Giovanna
 Brocca Beniamino
 Carelli Rodolfo
 Casati Francesco
 Ferrari Marte
 Fincato Grigoletto Laura
 Fioret Mario
 Fiorino Filippo
 Forte Francesco
 Foti Luigi
 Franchi Franco
 Garavaglia Maria Pia
 Leccisi Pino
 Lussignoli Francesco Pietro
 Manca Enrico
 Matteoli Altero
 Pisani Lucio
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Russo Giuseppe
 Sanese Nicola
 Testa Antonio
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che gli articoli aggiuntivi Ianni 26.01 e Sapio 26.02 sono stati ritirati.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 21 marzo 1984, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — *Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate.* (548)

PAZZAGLIA ed altri — *Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.* (685)

Relatori: Piermartini, per la maggioranza; Bonetti Mattinzoli, di minoranza.

3. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

La seduta termina alle 20,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DEI RESOCONTI
 DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22.15

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE E
INTERROGAZIONI ANNUNZiate****RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che, nonostante gli sforzi da più parti compiuti, le Camere di commercio non riescono a qualificare il loro intervento verso il mondo delle imprese e degli operatori economici, non appaiono in grado di aiutare il decollo di una nuova fase di sviluppo in termini di sostegno alla ricerca e all'innovazione, non hanno la capacità di assicurare i servizi reali necessari per la crescita delle imprese minori;

considerato che appare pertanto sempre più urgente avviare una profonda riforma dell'istituto camerale anche per consentire una corretta riappropriazione da parte degli operatori economici;

ricordato che l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fissa la scadenza del mandato dei presidenti delle Camere di commercio entro il 31 dicembre 1977 e detta nuove procedure per il loro rinnovo;

constatato che dopo sette anni il Ministero dell'industria non ha provvedu-

to neppure ad attivare le procedure per il rinnovo di ben 43 presidenti di Camere di commercio, dei quali 39 in « ruolo » da oltre 15 anni, determinando in tal modo una diffusa situazione di illegalità, di incertezza e provvisorietà di impegno e di programmi,

impegna il Governo:

1) ad attivare in tempi rapidi le procedure per il rinnovo di tutti i presidenti delle Camere di commercio mantenendo l'impegno assunto davanti alla Commissione industria della Camera dei deputati il 17 gennaio 1984;

2) a rispettare rigorosamente le procedure dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 realizzando l'intesa con le regioni, compiendo la scelta per la nomina del presidente in base alle designazioni delle associazioni economiche e sociali, ponendo fine alla pratica lottizzatrice per assicurare alle Camere di commercio la dovuta presenza di dirigenti professionalmente capaci e direttamente legati al mondo della produzione. Tutto ciò entro il 19 giugno 1984.

(7-00069) « PROVANTINI, BORGHINI, CERRINA FERONI, GRASSUCCI, CHERCHI, DONAZZON, OLIVI, SASTRO, GRADUATA, PICCHETTI, ALASIA, CUFFARO, CARDINALE ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso:

che il decreto del Ministro dell'agricoltura del 9 marzo 1984 tendente a regolare la produzione del pomodoro per il 1984, risulta quanto mai tardivo e che il ritardo impedisce una corretta contrattazione tra le parti;

che i quantitativi indicati non rispettano le reali esigenze sia dei produttori agricoli sia dell'industria di trasformazione, in rapporto alle richieste del mercato;

che non è prevista la regolamentazione né dei produttori singoli, né delle utilizzazioni del pomodoro diverse dal concentrato e dal pelato;

che nell'articolo 10 del decreto citato si prevede che le cooperative possano trasformare esclusivamente il prodotto conferito dai soci, con una evidente gravissima limitazione della capacità operativa dell'industria cooperativa e con la conseguente impossibilità di un pieno utilizzo degli impianti -

se non intenda disporre la sospensione del decreto e l'immediata convocazione di tutte le parti interessate per raccogliere tutti gli elementi necessari per una revisione delle norme, che tenga conto della reale situazione del settore.

(5-00705)

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

premessi che la centrale, privata, che assicura l'energia elettrica agli abitanti dell'isola di Ponza, da anni è al centro di costanti preoccupazioni e polemiche a causa della insufficienza della potenza erogata e delle vibrazioni e del rumore provocati;

considerato che detto impianto si trova a ridosso del centro abitato, in contatto con il *tunnel* che collega il rione Giancos con il quartiere Sant'Antonio ed in zona sottostante la collina punta Giancos più volte fonte di gravi pericoli di frane e di smottamenti;

ricordato che il 1° marzo 1984 durante i lavori di ristrutturazione della centrale si è verificata una frana di terra e rocce che per puro caso non ha causato vittime tra gli addetti ai lavori;

tenuto conto che il piano regolatore generale ha previsto lo spostamento della centrale in altra parte del territorio e che più volte a tale scopo è stato richiesto lo impegno dell'ENEL -:

1) se è stata disposta una accurata indagine per accertare lo stato e la sicurezza degli impianti della centrale e la situazione statico-geologica del territorio circostante allo scopo di assicurare la massima tutela del personale addetto all'impianto e della popolazione residente;

2) quali lavori di ristrutturazione della centrale sono stati autorizzati, quando e da chi;

3) il fabbisogno complessivo di energia elettrica dell'isola di Ponza sia nel periodo invernale sia in quello di massima punta;

4) l'ammontare dei contributi ad ogni titolo erogati ai proprietari della centrale nel corso degli ultimi dieci anni;

5) se intende intervenire per assicurare la costruzione in altra parte dell'isola di un impianto nuovo e adeguato al fabbisogno energetico. (5-00706)

TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, riguardante il « riordinamento della Croce rossa italiana », ai sensi dell'articolo 70 della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

legge 23 dicembre 1978, n. 833, è indicato, al terzo comma dell'articolo 8 che « alla elaborazione dello statuto provvede un comitato nazionale »;

che al quarto comma dello stesso articolo 8 è indicato il termine di « sei mesi per la elaborazione dello Statuto », e che, infine, al quinto comma è detto che « in caso di inadempienza provvede il Ministro della sanità, sentito il Ministro della difesa »;

il Comitato nazionale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, ha elaborato uno statuto e che doveva essere definitivamente approvato e trasmesso al Ministro della sanità da parte del Comitato nazionale convocato il 7 dicembre 1983;

la riunione del Comitato nazionale del 7 dicembre 1983 è stata inspiegabilmente rinviata a data da destinarsi, mettendo in luce gravi manovre tese a mantenere uno stato di immobilismo nella gestione della Croce rossa italiana e di grave violazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e provocando un diffuso e profondo malcontento tra i 25.000 cittadini volontari che prestano il loro apprezzato impegno sociale e umano -

se non intenda intervenire con urgenza per porre fine alle manovre dilatorie di quelle componenti che ostacolano la ristrutturazione su basi libere e democratiche della Croce rossa italiana e approvare, rompendo gli indugi finora manifestati, il testo del nuovo statuto elaborato dall'apposito comitato nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. (5-00707)

CECI BONIFAZI, BOTTARI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, GRANATI CARUSO E GELLI. — *Ai Ministri dell'inter-*

no e di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso:

che a Montescaglioso, piccolo comune agricolo della provincia di Matera, si è verificato un grave episodio di violenza sessuale nei confronti di due ragazze di 12 e 13 anni rispettivamente;

che a tale atto ne ha fatto seguito un altro di altrettanta gravità consistente nel selvaggio pestaggio ai danni del cronista reo di aver fornito una veritiera versione dei fatti accompagnata dalla precisa indicazione dei responsabili;

che la lotta contro ogni forma di violenza ed in particolare contro quella sessuale poggia su una corretta informazione e sul rifiuto di ogni forma di omerosità verso chi se ne rende colpevole;

che è comunque intollerabile ogni forma di intimidazione verso chi svolge la propria funzione di informazione democratica specie quando questa colpisce gruppi ed organizzazioni di tipo mafioso -

quali informazioni sono in grado di fornire rispetto ai fatti denunciati e quali azioni hanno fatto seguito, per loro competenza, all'accaduto. (5-00708)

TESTA, BARBALACE E POTÌ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in questi ultimi tempi la Motorizzazione civile è più volte intervenuta nella delicata materia dell'utilizzazione di scuola-bus di proprietà di enti locali, attraverso l'emanazione nel giro di poco più di un mese di due nuove circolari (n. 253 del 5 dicembre 1984 direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Direzione III Divisione 32; n. 42 Direzione centrale IV Divisione 43 del 17 febbraio 1984), con le quali si dettano disposizioni amministrative volte ad estendere l'uso di tali veicoli a tutta una serie di prestazioni accessorie al trasporto gratuito casa-scuola degli alunni della scuola dell'obbligo, che continua tuttora a rappresentare l'unica finalità prevista dal legislatore per tali tipi di trasporti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Si gradirebbe conoscere i motivi di tali ripetuti interventi che sembrano travalicare la mera funzione applicativa della disciplina legislativa, consentendo di fatto l'ampliamento dell'uso degli scuola-bus senza che la legge sia stata nel frattempo modificata. E ciò appare tanto più grave, in quanto il Parlamento sta esaminando e discutendo approfonditamente proprio in questo periodo specifiche proposte di legge di modifica della materia.

Gli interroganti chiedono, infine, di sapere se non ritenga di dover intervenire per bloccare iniziative così chiaramente inopportune ed ingiustificate. (5-00709)

MICELI, LO PORTO E PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in ordine allo stato di abbandono cui ormai da tanti anni è condannato l'Altare della Patria, che, come noto, custodisce la salma del Milite ignoto, le bandiere di guerra dei nostri reggimenti e i cimeli che richiamano la storia d'Italia - se intenda promuovere i provvedimenti che si rendono necessari per realizzare finalmente il ripristino globale del complesso infrastrutturale la cui precarietà provoca addirittura la infiltrazione dell'acqua piovana.

Per conoscere in particolare:

i motivi che impongono l'uso di una rustica transenna in legno in sostituzione della vecchia cancellata in ferro per la delimitazione della scalinata dell'Altare;

le difficoltà che non consentono lo svolgimento di un idoneo costante servizio di vigilanza tendente ad impedire che proprio davanti all'Altare abbiano luogo bivacchi di persone irrispettose del significato del monumento, le quali tra l'altro depositano sul luogo rifiuti di ogni genere. (5-00710)

NICOTRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nella interpretazione rigida della legge anti-mafia, gli istituti di credito richiedono per esitare le pratiche di prestito agrario, al-

lorché la pratica è intestata a più persone, tutti gli adempimenti burocratici lunghi e dispendiosi previsti dalla predetta legge. Persino due coniugi sono considerati società; pertanto al danno economico che gli agricoltori e coltivatori diretti per loro verso subiscono per le intemperie e per la crisi agricola ora si vedono preconcettamente considerati dallo Stato presunti mafiosi e pertanto devono dimostrare con prove documentali il contrario.

Per sapere se non ritiene che tutto ciò costituisca violazione aperta al principio costituzionale del godimento pieno delle libertà civili e della presunzione di innocenza fino a prova contraria. (5-00711)

CODRIGNANI, LEVI BALDINI, ONORATO, BASSANINI E RODOTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che le licenze per porto d'armi regolarmente concesse nel nostro paese, secondo recenti indagini statistiche, risalgono a oltre due milioni -:

se vi siano ipotesi di prospettiva per evitare la crescita esponenziale dell'acquisizione di armi;

quali siano i controlli operati dal Ministro dell'interno per garantire un possesso e un uso legittimo delle armi in mano ai privati. (5-00712)

BOCCHI, OLIVI, BARBERA, BELLINI, BERNARDI ANTONIO, BOSI MARAMOTTI, CODRIGNANI, FILIPPINI, GIADRESCO, GRANATI CARUSO, GUERZONI, GUALANDI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, RUBBI, SARTI ARMANDO, SATANASSI, TRABACCHI, TRIVA E ZANGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

le ragioni delle gravi inadempienze che hanno determinato il mancato rinnovo dei presidenti delle Camere di commercio e conseguentemente delle Giunte camerali, in tutte le otto province dell'Emilia-Romagna, a ben 7 anni dall'emanazione del de-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

creto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 64, con il quale si stabiliva l'immediato rinnovo delle presidenze delle Camere di commercio, disciplinandone in modo nuovo la designazione;

quali iniziative ha promosso o intenda promuovere per giungere rapidamente alle nomine dei presidenti delle Camere di commercio suddette, d'intesa con il presidente della Giunta regionale e, in particolare, perché non abbia ancora richiesto al prefetto di Modena di raccogliere le proposte delle organizzazioni economiche al fine di procedere al rinnovo della presidenza della Camera di commercio anche in quella provincia.

Per conoscere, inoltre, quali criteri intenda adottare nella scelta delle candidature per consentire una effettiva presenza nelle Camere di commercio di autentiche espressioni delle forze economiche, valorizzando competenze, rappresentatività e pluralismo al fine di superare la situazione di monopolio mortificante che si è determinata nelle Camere di commercio della Emilia-Romagna secondo una logica che corrisponde agli interessi di potere partitico o settoriali e non invece a quelli delle forze economiche e sociali della regione. (5-00713)

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che le elezioni che si terranno il 25 marzo nel Salvador si presentano già con i segni dell'arbitrio e dell'illegalità in assenza di un'anagrafe aggiornata, con l'esclusione dei partiti della sinistra e con l'impossibilità di partecipare al voto per quel terzo della popolazione che risiede nelle zone controllate dal FMLN, e che continua la intollerabile violazione dei diritti umani da parte di un regime che usa come strumenti di governo gli squadroni della morte, la tortura e il rapimento degli oppositori in maniera così grave ed evidente che lo stesso dipartimento di Stato USA ha dovuto negare il

visto di ingresso a Roberto D'Aubuisson, presidente dell'Assemblea Costituente salvadoregna —:

quali istruzioni abbia dato il Governo alla nostra rappresentanza a San Salvador e quali collegamenti abbia stabilito con le organizzazioni internazionali per seguire attentamente la situazione;

quali valutazioni abbia espresso anche in sede internazionale per sostenere la necessità di una reale autodeterminazione libera e democratica di un paese il cui dramma si riverbera su tutta l'area centro-americana;

quali decisioni intenda assumere (e proporre in sede comunitaria) nel caso che dalle prossime elezioni il regime dei militari pretendesse di avere ricevuto una formale legittimazione popolare. (5-00714)

BELLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi della mancata utilizzazione di linee di credito agli istituti autorizzati a valere sui fondi BEI e quali sono gli istituti di credito che dispongono di tali fondi.

Per sapere, inoltre, se viene attuato quanto disposto dall'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che estende il rischio di cambio da parte dello Stato ad operazioni di credito nel settore agricolo con fondo BEI per la concessione di « prestiti globali » da utilizzare per investimenti nel settore agricolo. (5-00715)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PASTORE, AMADEI FERRETTI, BENEVELLI, CALONACI, CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI, COLOMBINI, GELLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PALOPOLI, TAGLIABUE, BIANCHI BERETTA E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in relazione ai casi di meningite, alcuni dei quali con esito letale, verificatisi in diverse città, in particolare a Viterbo, ed al crescente allarme diffuso tra la popolazione —:

se, sulla base delle indagini e verifiche eventualmente disposte da parte degli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

organi tecnico-scientifici del Ministero della sanità, si è stabilito che la meningite responsabile dei decessi è causata da meningococco e se sono stati individuati particolari fattori fisico-ambientali che possono aver determinato lo sviluppo della patologia, anche al fine di eventuali misure di prevenzione;

se collabora con le autorità sanitarie locali per l'individuazione di eventuali gruppi di popolazione a rischio e sulle conseguenti misure profilattiche da adottare;

se è vero, secondo quanto riferito dalla stampa, e sulla base della accertata eziologia della meningite, che il Ministero della sanità ha autorizzato la vendita in Italia di un nuovo antibiotico prodotto in Svizzera e, in caso affermativo, quali sono le proprietà superiori di questo farmaco rispetto ai numerosi antibiotici iscritti nel prontuario farmaceutico ed efficaci contro il meningococco;

se è a conoscenza che a Viterbo, in seguito alle allarmanti notizie diffuse dalle autorità amministrative e sanitarie locali, attraverso emittenti radiotelevisive che hanno ripetutamente trasmesso l'elenco degli antibiotici atti a combattere il meningococco, si è prodotta una situazione di grande allarme tra la popolazione e che è stata venduta una quantità enorme di antibiotici tanto che le farmacie hanno dovuto più volte rifornirsi;

se e come è possibile che la penicillina ed altri antibiotici possano essere diffusi così massicciamente e, sembra, abbastanza liberamente;

se non ritiene indispensabile ed urgente una informazione all'opinione pub-

blica da parte del Ministero della sanità, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sia al fine di evitare allarmismi ingiustificati sia per una corretta conoscenza della patologia in questione.

(5-00716)

VISCARDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che la regione Campania su indicazioni del comune di Casapulla e dell'amministrazione provinciale di Caserta ha rivolto vari quesiti in ordine alla vendita dello stabilimento GIO-BUTON di Casapulla alla società DUERRE Sud di Caserta -:

quali interventi pubblici ordinari e straordinari sono stati destinati alla BUTON e quale sia stato il rapporto investimenti-occupazione-profitti dell'unità produttiva in questione;

se erano a conoscenza della volontà di alienare lo stabilimento di Casapulla;

con quali criteri sia stata operata la scelta e, in particolare, se ci siano state o meno offerte più vantaggiose, sotto il profilo economico e produttivo, di cui non si è tenuto conto nella decisione di cessione dell'azienda;

quali iniziative sono state avviate per corrispondere alla richiesta avanzata dalla regione alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per acquisire elementi in grado di escludere nella vicenda fini speculativi non leciti ed in ogni caso l'esclusione d'interventi, pressioni e collegamenti di stampo camorristico.

(5-00717)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PALMIERI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il 19 marzo 1984 in località Trissino (Vicenza) dietro una assurda richiesta del sindaco, oltre 150 agenti tra polizia e carabinieri armati hanno duramente e dissennatamente caricato una sessantina di cittadini — in prevalenza vecchi, donne e bambini — che manifestavano pacificamente il loro dissenso rispetto ad un'ordinanza di esproprio del terreno del sindaco di Trissino;

in tale carica sono rimasti contusi e medicati diversi cittadini, tra i quali due bambini e sono stati operati fermi e interrogati dai carabinieri alcuni cittadini presi a caso, ai quali si è chiesto « quali forze strumentalizzano la protesta dei cittadini di Trissino », e sui quali pesa la eventualità di una grave quanto ingiusta denuncia da parte dei carabinieri;

erano anni che nel vicentino non si verificavano interventi così brutali e ingiustificati da parte dei carabinieri e polizia contro pacifiche manifestazioni di dissenso;

la protesta dei cittadini nei confronti del sindaco di Trissino e della Giunta regionale veneta è legittima e motivata: da oltre due anni la cittadinanza della località Pranovi di Trissino (Vicenza) esprime un motivato dissenso per la decisione di ubicare un depuratore al centro di un abitato dove vivono circa 500 persone. Depuratore che dovrebbe raccogliere tutti gli scarichi della Vallata dell'Agno senza le necessarie misure di risanamento là dove si producono scarichi inquinanti. Non si spiega, poi, perché il sindaco di Trissino anziché reprimere brutalmente la protesta della popolazione, non accoglie i suggerimenti di quelle popolazioni per ubicare detto depuratore distante dal centro abitato —:

1) quali provvedimenti intende prendere nei confronti del capitano dei cara-

binieri che ha ordinato e comandato tale assurda e brutale carica; si sarebbe potuto eseguire l'ordine del sindaco (assurdo e antidemocratico) in modo diverso, trattandosi in maggioranza di vecchi, donne e bambini;

2) quali iniziative intende assumere per evitare una eventuale, indiscriminata, ingiusta denuncia da parte del Comando carabinieri nei confronti di alcuni cittadini (presi a caso) « colpevoli » di manifestare democraticamente un dissenso.

(4-03365)

STRUMENDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premessi che in data recente, rispondendo a precedente istanza dell'interrogante relativa all'assetto societario della Banca popolare di Santo Stefano di Portogruaro (Venezia), il ministro forniva risposte elusive, generiche e vagamente rassicuranti;

visto che alla data prevista per la convocazione non si è potuta tenere l'assemblea straordinaria dei soci della citata banca, indetta per deliberare sulla proposta di fusione per incorporazione alla Cassa di risparmio di Venezia (ai sensi dell'articolo 48 della legge bancaria), essendo indisponibile la necessaria documentazione sociale in quanto acquisita dall'autorità giudiziaria, che ha emesso comunicazioni giudiziarie nei confronti di alcuni degli amministratori della Banca popolare Santo Stefano;

considerato che dal proseguimento di uno stato di incertezza sull'assetto ed il funzionamento degli organi societari dell'istituto di credito possono derivare danni e disagi nei rapporti con la clientela e, di conseguenza, che da ciò può derivare ulteriore indebolimento alla già fragile economia della zona del Veneto orientale, che continua a ritenere utile per il sistema economico dell'area la presenza di una banca locale, autonoma e cooperativa —:

se non ritenga opportuno intervenire onde evitare il paventato commissariamento della Banca popolare citata;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

se non sussistano le condizioni per favorire il riesame positivo dell'ipotesi, già da tempo formulata dalle istituzioni economiche pubbliche locali, volta a ripristinare e rilanciare per la Banca popolare di Santo Stefano il carattere di istituto di credito popolare cooperativistico e locale;

quali iniziative ritenga utile e opportuno assumere (anche di concerto con la Banca d'Italia) per riportare normalità nell'istituto di credito citato e nei suoi rapporti con la Cassa di risparmio di Venezia e per ridare serenità e fiducia agli operatori economici della zona in ordine agli assetti e alle prospettive della Banca popolare di Santo Stefano. (4-03366)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso:

che i mancati rimborsi IVA a ditte esportatrici recano danni gravissimi alle aziende e che questi ritardi ingiustificati determinano sfiducia nello Stato e nella sua efficienza;

che le aliquote IVA per i prodotti siderurgici, divise in fasce che vanno dal 10 per cento al 18 per cento, impongono un oneroso lavoro agli uffici periferici a causa della molteplice documentazione che deve accompagnare le richieste di rimborso trimestrale (polizze fidejussorie delle compagnie di assicurazione, certificato del tribunale, certificato della CCIAA, estratto dei registri IVA certificato dal notaio, ecc.) -

se non intende porre allo studio la opportunità di provvedere all'accorpamento in un'unica fascia di tutte le aliquote IVA riferite ai prodotti siderurgici onde favorire una maggiore rapidità nei rimborsi e un minore onere sia per le aziende sia per gli uffici nella predisposizione e nella evasione delle pratiche. (4-03367)

GUARRA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di ricon-

giunzione di periodi assicurativi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa all'ex dipendente dell'INAPLI Di Genaro Mario, nato il 18 gennaio 1918, numero di posizione 7032688, presso la divisione 5/5 della direzione generale degli istituti di previdenza, nonché del riscatto del periodo di servizio militare. (4-03368)

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà liquidata alla signora Fulgieri Stefana, nata a Sant'Agata dei Goti il 12 novembre 1916 la pensione di guerra del defunto coniuge Magliocca Francesco, nato a Limatola (Benevento) il 15 maggio 1917 e deceduto in Sant'Agata dei Goti il 22 marzo 1983, il cui ricorso alla Corte dei conti è contrassegnato con il numero 864610. (4-03369)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a quale fase siano pervenute le operazioni di installazione del sistema missilistico di Comiso e quali siano le motivazioni del ritardo ad oggi registrabile;

per sapere - considerate le modalità operative del sistema *Cruise*, modalità che richiedono una continua mobilità dei vettori installati su colonne di particolari autoveicoli in continuo movimento - se risponda al vero la notizia che la rete viaria e l'intensità del traffico locale rendono difficilmente praticabili quelle modalità operative snaturando il sistema difensivo. (4-03370)

RUSSO FERDINANDO, MEMMI, DELL'ANDRO, MENSORIO, ZUECH, CARRUS, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, RUSSO RAFFAELE E CONTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che l'applicazione dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, ha evidenziato che l'anticipo a settembre dell'inizio dell'anno scolastico ha posto dei problemi nelle varie regioni italiane il cui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

clima presenta delle caratteristiche molto diverse, rendendo impossibile un regolare inizio delle lezioni;

che in molte regioni, in tale periodo, è in corso la vendemmia che vede una ampia partecipazione di studenti che disertano le lezioni;

che l'apertura anticipata delle scuole ha compromesso il periodo finale della stagione turistica che potrebbe svilupparsi fino alla fine di settembre con ampi benefici oltre che per l'economia anche per la bilancia dei pagamenti;

che i vari provveditorati agli studi non riescono mai per i primi di settembre a completare le operazioni di trasferimento, assegnazione provvisoria, nomina in ruolo, nomina dei supplenti annuali ecc; e che tali operazioni si protraggono talvolta fino a dicembre, con conseguenze dannose per gli alunni che assistono ad un continuo carosello di docenti o che, per molte settimane, sono costretti a fare lezioni soltanto con uno o due docenti invece che con quelli di tutte le materie;

che gli enti locali, a causa anche della pausa di agosto, non riescono a completare i lavori di manutenzione e rifacimento degli edifici scolastici, oltre che ad assegnare ai vari istituti di secondo grado il personale non docente necessario al loro funzionamento;

che è necessario rendere efficiente la attività didattica e migliorare la funzionalità del servizio scolastico invece che badare al rispetto formale dei 215 giorni di lezione -;

se non ritenga opportuno non anticipare ulteriormente l'inizio delle lezioni come previsto dal relativo decreto che stabilisce l'inizio delle lezioni al 13 settembre 1984 per l'anno scolastico 1984-85, al 12 settembre 1985 per l'anno scolastico 1985-86, all'11 settembre 1986 per l'anno scolastico 1986-87;

se non ritenga opportuno, per quanto su esposto, rimanendo all'interno della legislazione vigente, fissare l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 1984-85 a

giovedì 20 settembre 1984, tenuto conto che il periodo intercorrente fra il 10 ed il 20 settembre potrebbe essere utilizzato, invece del periodo 1°-10 settembre, per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica da parte dei docenti che resteranno effettivamente in servizio nelle scuole, e non, come succede adesso da parte di docenti che il 10 settembre cambiano scuola, rendendo vana ogni programmazione curriculare;

se, infine, non ritenga opportuno, ritenendo i quattro giorni per festività soppresse previste dalla legge n. 937 del 31 dicembre 1977 all'inizio delle lezioni, per evitare i noti problemi connessi alle sostituzioni dei docenti assenti per fruire di tali giorni, fare iniziare le lezioni per l'anno scolastico 1984-85 mercoledì 26 settembre 1984. (4-03371)

RUSSO FERDINANDO E MEMMI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della sanità.* — Per conoscere —

premesso che il Consiglio sanitario nazionale in data 21 dicembre 1983, con nota n. CSN/1/1173, ha portato a conoscenza delle regioni, in quanto di loro competenza, gli indirizzi ed orientamenti adottati dal Consiglio stesso nella seduta del 16 dicembre 1983 sulla applicazione dei criteri di equipollenza in sede di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (articolo 64, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979);

visto che le regioni in conformità a detto atteso parere hanno adottato o si accingono ad adottare i relativi provvedimenti di propria spettanza;

tenuto presente che da parte del Ministero per la funzione pubblica sono intervenuti atti di opposizione che hanno destato perplessità e disorientamento nelle regioni e viva preoccupazione tra il personale interessato —

quali iniziative ritenga adottare per confermare la necessaria esecuzione degli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

orientamenti espressi dal Consiglio sanitario nazionale che, opportunamente, ha provveduto a definire la problematica come risposta alle legittime aspettative del personale fino ad oggi erroneamente inquadrato o proposto per l'inquadramento con il disconoscimento delle rispettive posizioni funzionali rivestite presso gli enti di provenienza. (4-03372)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che dopo un biennio di servizio maturato al 9 settembre 1984, la posizione giuridica dei segretari supplenti annuali negli anni scolastici 1982-83 e 1983-84 nominati dai provveditori agli studi è del tutto precaria;

che il bando di concorso indetto ai sensi della legge n. 312 del 1980 risulta estremamente penalizzante per tale categoria di personale in quanto non prevede alcuna forma di riserva di posti che garantisca il servizio prestato in tali anni e tuteli la professionalità acquisita;

che tali norme risultano discriminanti rispetto a quelle che hanno disciplinato l'immissione in ruolo con la legge n. 270 del 1982 del personale in posizione simile, che ha ottenuto l'immissione in ruolo grazie ad un concorso riservato e con una sola prova orale che ha perfezionato il loro rapporto di impiego;

che tale discriminazione determina, di fatto, una disparità di trattamento tra soggetti di pari condizione;

che vari TAR hanno accolto la eccezione di incostituzionalità del principio affermato dalla legge n. 270 del 1982 secondo il quale si maturava il diritto alla immissione in ruolo a seconda dell'annata e non in funzione del servizio prestato;

che tale discriminazione avrà ripercussioni negative sul mantenimento del posto di lavoro, dato che il bando citato mette nelle medesime condizioni sia coloro i quali, inseriti da diversi anni nelle

graduatorie provinciali, sono stati utilizzati con nomina del provveditore agli studi, sia coloro i quali per la prima volta concorrono per posti di segretario, poiché il bando non prevede alcuna riserva per coloro che sono già in servizio come segretari;

che ciò lede i diritti di quei segretari supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi che provengono dal ruolo della carriera esecutiva con almeno cinque anni di servizio di ruolo —:

quali provvedimenti intenda adottare per sanare un evidentissimo caso di ingiustizia e sperequazione che esclude in maniera iniqua e totale, per l'immediato futuro, il mantenimento del posto di lavoro, non tenendo conto della professionalità acquisita e ledendo gli interessi legittimi e le aspettative di tale categoria;

se non ritenga, con una modifica del relativo bando di concorso, di riservare il 50 per cento dei posti ai segretari supplenti annuali con nomina del provveditore in servizio negli anni scolastici 1982-83 e 1983-84. (4-03373)

NICOTRA E RUBINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere —

premessi che con nota ministeriale prot. 1966 del 13 febbraio 1984 pervenuta al provveditorato agli studi di Siracusa in risposta ad un quesito posto dal predetto ufficio relativamente alla compatibilità della docenza con la titolarità di laboratori di analisi cliniche il Ministero esprimeva l'avviso che l'attività di analisti si configuri come « attività commerciale » per cui non è consentito l'esercizio a norma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 1974;

rilevato che è priva di fondamento giuridico l'affermazione che l'attività di direzione di gabinetto di analisi, o la titolarità di tale attività possa configurarsi come esercizio di una attività commerciale. Quest'ultima infatti è quella svolta dal-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

l'imprenditore e consiste, ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, nell'esercizio di una attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi; le professioni intellettuali, invece, sono precisate dall'articolo 2229 del codice civile come quelle per le quali la legge può determinare l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

considerato che le leggi vigenti autorizzano l'apertura di un laboratorio di analisi cliniche solo se il titolare è un professionista (biologo o medico) iscritto al rispettivo albo e che, quindi, se la legge prescrive l'iscrizione in un albo professionale, non vi possono essere dubbi che si sia in presenza non di una attività commerciale ma di una attività libero professionale; e va, pertanto, chiarito che la professione intellettuale è rinvenibile tutte le volte che la legge prescrive l'obbligo all'iscrizione ad un albo professionale, la quale cosa avviene appunto per il biologo ai sensi della legge n. 396 del 25 maggio 1967;

considerato, altresì, che altro elemento essenziale che nega il carattere commerciale di un laboratorio di analisi individuale consiste nel fatto che non esiste alcuna legge che prevede per tale attività l'iscrizione alla Camera di commercio -

se non intendano rivedere la nota in premessa per i riflessi anche di ordine risarcitorio che gli interessati potrebbero avanzare data la evidente illegittimità della stessa. (4-03374)

MUNDO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

nella notte tra il 7 e l'8 marzo, sono state quasi completamente distrutte, da incendi dolosi, le automobili Fiat Ritmo ed A-112 di proprietà rispettivamente dell'assessore socialista al comune di Seminara (Reggio Calabria), Domenico Mammoliti, e del consigliere Rocco Russo, pure socialista;

verso la fine di febbraio pallettoni sono stati scaricati contro l'auto del vice sindaco Eugenio Lauro;

nei confronti del sindaco Pasquale Gioffrè verrebbero con insistenza rivolte gravi minacce ed intimidazioni -

quali iniziative siano state adottate dai competenti organi (polizia e magistratura) per individuare e punire i colpevoli e quali misure intendano predisporre per tutelare la incolumità degli amministratori comunali e garantire il pieno e libero funzionamento della Giunta e del Consiglio comunale di Seminara. (4-03375)

GRADI E BENEVELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che la società cooperativa a r. l. « Fontana », con sede in Verona, nel 1978 perveniva alla stipula di una convenzione con il comune di Rodigo (Mantova) in base alla quale acquistava dal comune un'area edificabile ad un prezzo comprensivo del costo delle opere di urbanizzazione per la realizzazione di alloggi popolari e si impegnava al trasferimento dei costruendi alloggi a cittadini indicati dal comune su predeterminati requisiti socio-economici;

che in effetti gli alloggi costruiti venivano assegnati a 17 famiglie del comune di Rodigo le quali entravano a far parte della cooperativa « Fontana », pagavano interamente sin dal 1980 gli alloggi con il versamento delle quote richieste come anticipazione e con l'assunzione degli oneri sul mutuo ipotecario acceso dalla cooperativa « Fontana », presso la Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno;

che i singoli atti di trasferimento tra la cooperativa « Fontana » e i 17 assegnatari non venivano perfezionati né, conseguentemente, veniva predisposto il prospetto di frazionamento del mutuo, restando così gli assegnatari coobbligati con la stessa cooperativa nei confronti della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Cassa di risparmio e con altri eventuali creditori della medesima;

che gli assegnatari di Rodigo soltanto nell'aprile 1983 venivano messi a conoscenza che dal 1982 erano in corso procedure giudiziarie pendenti presso il tribunale di Verona contro la cooperativa « Fontana », promosse da certa « Valdadige costruzioni SpA », con sede a Verona, presunta creditrice della cooperativa « Fontana »;

che i cittadini assegnatari di Rodigo, una volta in possesso, dopo tante insistenze, del prospetto di frazionamento del mutuo per il quale si erano assunti l'onere, e decidevano di andare a rogito, scoprivano che i loro alloggi erano oggetto di procedimento esecutivo avanti il tribunale di Mantova il quale aveva già fissato la loro vendita;

che avanti il tribunale di Verona pendeva altra causa tra la cooperativa « La Sorgente », facente parte, come la cooperativa « Fontana », del Consorzio realizzazioni industriali sociali tecniche abitative CRISTAL - cooperativa r. l., con sede in Verona, controversia nata come quella già esposta, per un presunto credito vantato dalla società « Valdadige » nei confronti della cooperativa « La Sorgente »;

che anche per questa vicenda è stata iscritta ipoteca giudiziale su 160 alloggi in Verona;

che il consorzio CRISTAL, cui sono associate alcune cooperative edilizie, con sede in Verona, opera per la realizzazione di case per i lavoratori, fruendo di contributi della CEE -:

se non intendano valutare l'opportunità di un commissariamento della cooperativa « Fontana », di altre eventualmente in analoghe situazioni e del consorzio CRISTAL;

se non ritengano di promuovere una inchiesta su tutta questa vicenda che, agli atti, appare intricata in termini tali da ledere bisogni ed interessi di famiglie in una materia di estrema delicatezza per le collettività interessate. (4-03376)

ANTONI, TRIVA, AULETA, UMIDI SALA E BRINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere -

premesso che l'amministrazione finanziaria ha sin qui ritenuto competenti anche gli uffici IVA a richiedere l'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente in virtù della connessione esistente fra il potere sanzionatorio ed il diritto-dovere cautelativo, per il combinato disposto degli articoli 51 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

visto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7162 del 15 luglio 1983, ha riconfermato, invece, l'esclusiva competenza in materia dell'intendenza di finanza, così come prevista dall'articolo 26 della legge n. 4 del 1929 -:

se, alla data odierna, esistono altri casi oltre quello impugnato in Cassazione di cui alla citata sentenza, in cui l'iscrizione ipotecaria è stata chiesta da uffici finanziari ritenuti incompetenti e se, in ogni caso, si sono determinati vuoti nella iniziativa cautelativa della amministrazione finanziaria;

se e quali iniziative ritiene di dover assumere in coerenza con gli indirizzi sin qui seguiti dalla amministrazione finanziaria. (4-03377)

ARMELLIN, CASINI, MENEGHETTI, ZOSO, ZAMPIERI, DAL MASO, ZAMBON, ZUECH, SARETTA, PORTATADINO, COMIS, MALVESTIO, RIGHI, ROCELLI E ROSSI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere - premesso:

che da notizie di stampa la TV privata ATR ha trasmesso in diretta in ora di massimo ascolto due interventi di interruzione della gravidanza con il metodo Karman, rappresentando i fatti come interventi banali, facili, privi di implicazioni umane ed etiche, senza alcun riferimento al significato della vita soppressa;

che la banalizzazione dell'aborto, ossia il suo uso come strumento di puro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

controllo delle nascite è indicato come fatto negativo in ben tre relazioni ministeriali, di tre ministri di diversa parte politica (Altissimo, Aniasi e Degan), presentate al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 194;

che l'articolo 1 della legge 194 fa obbligo allo Stato ed agli enti locali di assumere tutte le iniziative idonee ad evitare che l'aborto sia usato come mezzo di controllo delle nascite;

che l'effetto della banalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza può essere largamente determinato anche dai mezzi di comunicazione sociale e comunque dipende dalla dimenticanza del valore della vita del concepito -

quale sia il giudizio che viene dato sull'episodio suddetto e quali iniziative intendono adottare a livello culturale e di mezzi di comunicazione sociale per impedire il diffondersi della banalizzazione dell'aborto che si traduce in una moltiplicazione del medesimo con irreparabile violazione del diritto alla vita del concepito e con danni non irrilevanti per la madre. (4-03378)

BORGHINI, CERRINA FERONI, CHERCHI, CRIPPA, PEDRAZZI CIPOLLA e RIDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quale sia lo stato di attuazione dei dispositivi della legge n. 308.

In particolare, considerato che gli investimenti produttivi nel settore dell'energia hanno fondamentale importanza ai fini della ripresa di settori industriali quali l'elettromeccanica e di altri ad esso collegati, gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali e quanti progetti relativi alla produzione combinata di energia-calore, presentati da aziende e imprese sia pubbliche che private, siano già stati considerati meritevoli di finanziamento;

2) quanti e quali siano in corso di istruttoria;

3) entro quali tempi si pensa, da parte del Ministero, di concludere la selezione.

Inoltre, considerato che i progetti presentati da aziende ed imprese pubbliche e private impegnano somme assai rilevanti, gli interroganti chiedono di sapere entro quali tempi il Governo intende rifinanziare la legge n. 308. (4-03379)

POLLICE E TAMINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia al corrente della chiusura della casa di cura Villa Patrizia, con sede in Catania, a seguito dell'iniziativa dell'autorità giudiziaria in merito a reati di lesioni, maltrattamenti, omissione di assistenza nei confronti dei degenti della stessa;

se sia al corrente della decisione del Comitato di gestione della USL 34 di Catania di procedere al pagamento di lire 294.200.000 ai gestori della casa di cura Villa Patrizia, per le rette facenti riferimento al periodo 1° gennaio 1983-6 settembre 1983 nonostante l'articolo 13 della convenzione stipulata dall'USL 34 con la casa di cura prevedesse la rescissione della convenzione stessa sulla base della non corrispondenza con i requisiti previsti come necessari per l'efficacia della convenzione;

se infine il Ministero non ritenga opportuno aprire un'inchiesta tecnico-amministrativa sulla vicenda allo scopo di appurare eventuali responsabilità da parte della USL 34 per quanto di sua competenza, od eventuali reati di omissione. (4-03380)

PICCHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, il coordinamento donne di Anzio-Nettuno, con l'adesione di forze democratiche e di scuole di vari ordini dei due comuni in provincia di Roma, aveva indetto un cor-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

teo che partendo dal piazzale antistante la chiesa di Santa Maria Goretti si sarebbe concluso nei pressi del centro esperienze artiglieria di Nettuno;

che il corteo, dedicato alla pace, sarebbe stato composto da donne, bambini e giovani delle scuole e quindi caratterizzato da una positiva volontà di esprimere sentimenti di amicizia e solidarietà come presupposti per salvaguardare la pace;

che tale manifestazione veniva annullata il 6 marzo dal locale commissario di pubblica sicurezza, dottor Antonino Mangiaracina, con la generica e anche offensiva motivazione « per motivi di ordine e sicurezza pubblica »;

che in ragione di ciò, gli organizzatori della manifestazione, con senso di responsabilità civica, pur contestando la decisione immotivata del commissario di pubblica sicurezza, decidevano di non dar luogo al corteo -

se non ritenga consurabile l'operato del commissario Mangiaracina di Anzio che non ha saputo dimostrare alcun discernimento come si può tutelare la sicurezza pubblica, certamente non esposta a rischi da un corteo di donne e ragazzi e, di conseguenza, quali provvedimenti intende prendere perché episodi così criticabili non abbiano a ripetersi. (4-03381)

RINALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nelle Marche tutto il personale di ruolo delle farmacie degli ex ospedali, passate ai comuni, ha optato, in base alla legge regionale n. 6 del 1981, per il passaggio alle dipendenze delle USL.

In conseguenza dell'opzione i comuni interessati hanno provveduto, da circa due anni, a deliberare l'ampliamento delle proprie piante organiche e ad espletare i necessari concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti.

Poiché la Commissione centrale per la finanza locale non ha mai provveduto agli adempimenti di sua competenza non è stato possibile effettuare l'assunzione in

pianta stabile del personale necessario per tenere in esercizio le farmacie.

Poiché, inoltre, le varie soluzioni provvisorie adottate non sono più sostenibili a lungo, si rischia la chiusura delle farmacie stesse.

Ciò premesso e anche in considerazione del fatto che in alcuni casi le graduatorie dei concorsi cesseranno tra breve di avere validità per decorso di termine, nonché ad evitare il comprensibile disagio e danno dei comuni, dei vincitori dei concorsi e dei cittadini utenti, dovuti alla precarietà della situazione, l'interrogante chiede di conoscere se intende dare soluzione al problema e quanto tempo è ancora ritenuto necessario. (4-03382)

VIRGILI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) lo stato della pratica della signora Iolanda Moratelli, dipendente del Consiglio provinciale di Trento, che in data 5 ottobre 1983 ha richiesto - ai sensi della legge n. 29 del 1979 - la ricongiunzione nella CPDEL del periodo assicurativo 1° ottobre 1959-31 maggio 1960;

2) i motivi per i quali, nonostante la deliberazione 69180 espressa il 21 ottobre 1982 dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la quale veniva accolta la domanda della signora Ester Torboli (vedova del perseguitato politico Perini Francesco) riconoscendole il diritto all'assegno vitalizio di benemerita previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 1980 nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale a decorrere dal 1° maggio 1981, alla stessa signora non è stato a tutt'oggi corrisposto l'assegno in questione. (4-03383)

VIRGILI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per i quali, a distanza di tre anni dalle conclusioni della Commissione medica ospedaliera (verb.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

mod. AB n. 592 del 16 ottobre 1980), non si è ancora provveduto alla emissione del decreto di godimento della pensione privilegiata ordinaria vitalizia a favore del carabiniere in congedo Michele Pettinari (nato a Rovereto e residente a Dro nel Trentino) al quale è stata riconosciuta una infermità ascrivibile alla 7ª categoria di pensione Tab. A. (4-03384)

PIREDDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessi che con ordinanza del 9 febbraio 1984 il Ministro della pubblica istruzione ha disposto che i provveditori agli studi bandiscano i concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo di segretario nelle scuole di ogni ordine e grado, riservando l'80 per cento dei posti a concorrenti applicati di ruolo;

atteso che coloro che non sono più applicati di ruolo pur essendo in servizio con altre mansioni come per esempio segretari supplenti annuali, non possono partecipare ai concorsi per limiti di età e comunque potrebbero non entrare nella riserva;

ritenuto che i segretari supplenti che non potessero partecipare al concorso dovrebbero perdere il posto senza poter riprendere nemmeno il servizio di applicato che abbandonarono —

se è a conoscenza di questi fatti e se non ritenga opportuno porre rimedio disponendo che vengano ammessi al concorso e alla riserva coloro che sono stati di ruolo come applicati e siano tuttora in servizio a titolo precario. (4-03385)

TAGLIABUE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Como ricorre frequentemente alla sottoposizione al Collegio medico dell'ospedale militare di Baggio (Milano) per visite fiscali del personale della scuola distaccato presso

l'Ufficio scolastico provinciale e per il personale docente e non docente alle dipendenze dei capi di istituto della provincia di Como che richiede congedi o aspettative per motivi di salute;

tale situazione determina un profondo stato di disagio nel personale scolastico, nonché spese e doppioni di analisi cliniche e diagnostiche già effettuate presso i normali presidi delle Unità sanitarie locali —

a) se non ritenga intervenire con urgenza presso il provveditore agli studi di Como affinché vengano rispettate le norme sancite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che all'articolo 14, lettera (q), dispone che siano le USL a svolgere gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera Z) dell'articolo 6 (Forze armate, agenti di custodia, vigili del fuoco, ferrovie dello Stato);

b) se è a conoscenza che in tale senso si è espresso, con sentenza del 2 novembre 1981, il pretore di Bologna e che appaiono arbitrarie e lesive delle prerogative del Servizio sanitario nazionale le disposizioni del provveditore agli studi di Como di invio di personale della scuola, femminile e maschile, all'ospedale militare di Baggio per visite fiscali, per malattie occasionali e per accertare l'idoneità permanente al servizio, ovvero la dipendenza di una infermità da causa di servizio. (4-03386)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Sergio Monoli, nato a Busto Arsizio (Varese) il 24 agosto 1930 ed ivi residente in via Castelseprio 4.

L'interessato è dipendente della USSL n. 8 (ex Ospedale di circolo di Busto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Arsizio) e sarà collocato a riposo nel prossimo mese di luglio; la richiesta è stata fatta nel 1979 ed il Monoli, è in attesa del relativo decreto. (4-03387)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Francesco Di Cara, nato a Palermo il 25 novembre 1934 e residente a Busto Arsizio (Varese) in via Castelseprio 6.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio ed è intenzionato a chiedere di essere collocato a riposo; codesto Ministero deve ancora chiedere il modello SM 110 onde poter ricevere il TRC/01 bis, la richiesta è stata effettuata in data 29 aprile 1980. (4-03388)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Enzo Paccagnella, nato a Verona il 2 ottobre 1929 ed ivi residente, in via Montorio 19, con domicilio a Busto Arsizio (Varese), in via Treviglio 13.

L'interessato è un ex dipendente del comune di Busto Arsizio e la pratica definitiva di quiescenza, è stata trasmessa il 9 febbraio 1983; il Paccagnella non ha ancora ricevuto il relativo decreto. (4-03389)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Franco Corti, nato a Busto Arsizio (Varese) il 17 settembre 1940 ed ivi residente in via Vespri Siciliani.

L'interessato è ricoverato in ospedale da 14 mesi per gravissima malattia, è di-

pendente dell'ACCAM ed ha presentato la richiesta in data 5 marzo 1983; le particolari condizioni del Corti sollecitano il disbrigo della pratica in tempi brevi. (4-03390)

ALPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso:

che con decreto ministeriale del 5 marzo 1982 Sagatori Antonio, Gallizzi Giovanni, Castagna Anna Maria, Di Sopra Anna e Patriarca Maria Rosaria venivano promossi alla qualifica di Direttore aggiunto di prima classe nel ruolo delle imposte dirette a decorrere dal 13 luglio 1980, anziché da una data compresa tra il 1° e il 12 luglio 1980;

che tale circostanza è gravemente lesiva agli interessati in quanto rende inapplicabile, nei loro riguardi, il beneficio di carriera previsto nell'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che la Direzione generale delle imposte dirette, dopo aver appoggiato per ben due volte le istanze degli interessati medesimi (prima presso la Corte dei conti e poi presso il TAR del Lazio) ottenendo l'accoglimento del ricorso degli istanti con sentenza n. 1169/83 del TAR del Lazio, ha improvvisamente e contraddittoriamente ritrattato il suo favorevole atteggiamento facendo ricorso al Consiglio di Stato, avverso la suddetta sentenza del TAR il cui esito era stato, tra l'altro, dalla stessa direzione auspicato -

quali siano stati i motivi che hanno indotto la Direzione generale delle imposte dirette a cambiare il suo atteggiamento nei confronti degli interessati e se non ritiene opportuno, ad evitare una vera e propria mortificazione alla categoria dei funzionari del Ministero delle finanze ed in particolare di quelli delle imposte dirette, di ritirare il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio, così come era stato assicurato agli interessati medesimi. (4-03391)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

SERVELLO, ZANFAGNA E MACERATINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le valutazioni del Governo sulle recenti polemiche esplose nel mondo del calcio con le dichiarazioni dell'arbitro Menicucci e di altri esponenti dello sport.

Per sapere se, a parte ogni accertamento di responsabilità di competenza degli organi federali, non ritenga urgente richiamare l'attenzione del CONI sulle conseguenze negative che si riflettono sull'immagine dello sport italiano e sulla regolarità dei campionati e se non ritenga di dare luogo ad una gestione straordinaria degli enti arbitrali, in attesa di una urgente riforma che, al di fuori da ogni forma di sudditanza e di interferenza, garantisca l'autonomia e l'indipendenza degli arbitri di tutte le discipline mediante la costituzione di una Federazione degli ufficiali di gara, nell'ambito del CONI, con statuto e regolamenti propri e ciò sulla scorta di quanto si è finora attuato con la Federazione dei cronometristi e con la Federazione dei medici sportivi.

(4-03392)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è informato delle gravi contraddizioni che esistono nel settore di controllo veterinario pubblico in provincia di Frosinone, contraddizioni che sono state clamorosamente denunciate dal dottor Massimo Masullo, il quale nel corso di un'assemblea, ha rivolto un pesante atto di accusa alle dieci Unità sanitarie che operano in quel territorio.

Il rappresentante dei veterinari ciociari dipendenti del servizio sanitario nazionale ha rivelato che per l'inesistenza di un laboratorio di analisi, gli accertamenti necessari vengono compiuti inviando i campioni presso l'Istituto zoo-profilattico di Roma; una procedura disagevole ed assurda al punto che afferma il dottor Masullo: « Per accertare se la carne è avariata passano dei giorni e si rischia che la carne "sospetta", fermata nei frigoriferi dei macellai, vada completamente a

male prima ancora di sapere i risultati degli esami ». Un esempio, questo, che vale per tutti i prodotti alimentari soggetti a controllo prima della commercializzazione e che rivela l'estremo disagio degli operatori del servizio al quale si aggiunge spesso la beffa del danno per i commercianti sottoposti al controllo.

Ma la contestazione investe altri settori, come la totale assenza di piccoli laboratori di analisi in tutti i mattatoi della provincia, per cui gli addetti al controllo sono costretti ad operare per lungo tempo negli ambienti umidi e gelati delle celle frigorifere.

A tali obiettive carenze strutturali, si aggiunge quella dell'organico. Nelle dieci unità sanitarie locali della provincia di Frosinone, infatti, operano 36 veterinari che hanno la responsabilità del controllo in 92 comuni. Una media di 3,6 veterinari per unità sanitaria locale, un dato che però pecca di omogeneità. In effetti, mentre la unità sanitaria locale FR/4 dispone di 5 veterinari, altre, come la FR/3 e la FR/6, possono contare su due sole unità nell'organico.

Con tutti questi presupposti negativi non si può non concordare col dottor Masullo laddove evidenzia dubbi circa la possibilità del servizio veterinario pubblico di quella provincia di garantire la genuinità dei prodotti alimentari e prevenire possibili danni alla salute dei consumatori.

Se l'aspetto più appariscente della situazione è la grave denuncia di carenza di strutture adeguate, senza dubbio più sconcertante è la constatazione delle carenze di organico che evidenziano l'incredibile lato che esiste tra tale situazione pubblica e le potenzialità offerte dal mercato del lavoro. Con riferimento a questo ultimo aspetto non ci si può non richiamare al documentato atto di sindacato ispettivo n. 4-03059 del 7 marzo 1984, sottoscritto dagli onorevoli Cristiana Muscardini Palli e Franco Servello, che denuncia il continuo aumento dei laureati in veterinaria che non trovano posto di lavoro al punto che sono in gran numero quelli a « guadagno zero ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Con riferimento a tutto quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere:

1) le verifiche che ritiene di dover disporre per accertare il grado di efficacia del servizio veterinario nelle unità sanitarie locali della provincia di Frosinone;

2) le iniziative che intende assumere per dotare quelle unità sanitarie delle strutture di analisi di cui sono sprovviste;

3) se, infine, non ritiene di dover intervenire affinché gli organici così vistosamente insufficienti vengano adeguati almeno ad un livello tale da rendere possibili tempestivi interventi in ogni comune.

(4-03393)

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intende intervenire nella sconcertante vicenda che ha avuto a protagonista l'Istituto della Enciclopedia Italiana che, in persona del suo presidente, G. Alessi, è ricorso al TAR del Lazio in data 8 agosto 1983, sostenendo la sua natura di persona giuridica privata; e ciò nel tentativo di non rendere applicabili ai suoi dipendenti le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 (benefici combattentistici).

L'Istituto in questione ha ommesso di ricordare (il che può configurare anche violazione dell'articolo 640 del codice penale) che nel 1978 Cancellieri Caterina, De Santis Ennio, Mariani Maria Carmela e Varrone Roberto, tutti dipendenti dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, citarono in giudizio l'ente per l'applicazione, nei loro confronti, dei benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Con sentenza n. 3543 del 21 marzo 1979 il pretore di Roma « dichiara l'Istituto della Enciclopedia Italiana tenuto all'applicazione nei confronti dei ricorrenti del trattamento previsto dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 324, e successive modificazioni ».

Per conoscere, dunque, ciò premesso, quali chiarificatrici decisioni si intendano adottare, a beneficio del personale in questione.

(4-03394)

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere:

quali misure abbia preso la regione Campania, ed il Ministero dei lavori pubblici per la parte che gli compete, in ordine alla segnalare, e sconcertante, inclusione di una zona del comune di Gragnano (Napoli), già considerata « franosa », tra quelle oggetto di destinazione alberghiera, senza che nulla, dal punto di vista idrogeologico, sia mutato dalla precedente classificazione di piano regolatore generale;

se risponda a verità che tale zona in località Sigliano era classificata come « verde » in precedenza e proprio per la sua caratteristica franosa vi era stata inibita qualunque costruzione mentre con la nuova classificazione, evidentemente operata per ignobili fini speculativi e con irresponsabilità senza pari per quanto riguarda i pericoli derivanti dal dissesto territoriale, potrebbe veder realizzati fabbricati ad elevato indice edificatorio;

se risulti infine che ad opporsi a tale disinvolta nuova classificazione, quanto mai sospetta, sia stato il consigliere comunale del MSI di Gragnano, dottor Paolo Lombardi, il quale ha documentato ampiamente, nelle osservazioni proposte al progetto di piano regolatore generale, le anzidette perplessità di non lieve portata. (4-03395)

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere se sono al corrente che, nel quadro delle iniziative volte a ristrutturare la USL 17 della Calabria, si sta cercando di ridimensionare l'ospedale civile di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, modificando le caratteristiche di ospedale generale di zona del nosocomio mediante la soppressione dei reparti di chirurgia e ortopedia e del servizio di anestesia.

Per sapere se non ritengano che si tratti di un'operazione assurda ed inconcepibile dal momento che il detto presidio ospedaliero venne creato per soddisfare le esigenze della popolazione interessata, col-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

locandolo in una delle quattro zone interne della provincia di Catanzaro, essendosi ciò ritenuto di fare per offrire un servizio sanitario a molti comuni interni di montagna collocati tra le province di Catanzaro e quella di Cosenza, poiché molte di queste zone restano, durante il periodo invernale, isolate dai centri di Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme.

Per sapere, infine, se non ritengano di intervenire tempestivamente al fine di accertare la realtà della questione e di evitare, di concerto con le competenti autorità locali, il verificarsi di un'insostenibile situazione che verrebbe, se dovesse realizzarsi, ad incidere negativamente sul servizio sanitario di una vasta zona della Calabria. (4-03396)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra del signor Leuci Sergio, residente a Bisceglie (Bari), via Casilina.

Il ricorso, protocollo n. 31798 del 16 giugno 1982, elenco n. 246344, è stato trasmesso al comitato liquidazione delle pensioni di guerra. (4-03397)

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

secondo i dettami della legge n. 46 del 17 febbraio 1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) da mesi è iniziata la fase operativa delle delibere sui progetti da finanziare con il fondo speciale per la ricerca applicata e che nel periodo compreso tra il luglio 1982 ed il luglio dello scorso anno risultano preselezionati progetti per un costo complessivo di lire 1.254 miliardi circa, contro disponibilità per circa 456 miliardi e ciò determina, inevitabilmente, inutili ed improprie attese da parte dei soggetti titolari di quei progetti che non potranno

essere finanziati per materiale mancanza di fondi;

l'avviamento dei finanziamenti ha coinciso, inspiegabilmente, con la impossibilità di venire a conoscenza di quegli elementi relativi ai progetti ammessi al finanziamento e più esattamente si conosce solo l'importo del progetto approvato, ma non si conoscono né il nome, né le dimensioni, né la localizzazione dell'impresa che ha chiesto il finanziamento;

considerato che la legge prevede che il 40 per cento del fondo (quota di riserva) sia destinato a imprese operanti nel Mezzogiorno, ma, nonostante che le disponibilità finanziarie per il Mezzogiorno superassero le reali esigenze di finanziamento provenienti dal Sud, alla fine dello scorso anno rimanevano inevasi progetti per interventi di circa 150 miliardi, mentre le domande in attesa di preselezione ammontavano a 202 miliardi;

nell'intento di evitare ad alimentare e determinare attese senza speranza od inutili e dannose aspettative anche per quei progetti corredati di tutte le abilità tecnico-giuridiche, al fine di rendere trasparenti i finanziamenti che vengono concessi e, infine, per il mantenimento della quota di riserva in favore del Mezzogiorno —:

se non ritengano di disporre e dare assicurazioni affinché:

a) l'Istituto mobiliare italiano, a cui competono le istruttorie dei progetti, effettui la preselezione solamente di quei progetti corredati di tutte le abilità richieste in modo da rispettare il limite di otto mesi fissato dalla stessa legge;

b) le delibere relative ai progetti approvati e finanziati siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) alla fine di ogni anno, in sede di rideterminazione delle quote di riserva sulla base delle disponibilità esistenti, rimanga comunque vincolata quella in favore del Mezzogiorno e ciò per evitare eventuali ed inammissibili trasferimenti di fondi;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

se non ritengano, infine, di dover provvedere, con urgenza, ad aggiornare le direttive annuali di politica scientifica e sui settori prioritari di intervento come ripetutamente sollecitato, fin dal 1979, dal Comitato interministeriale per la politica industriale. (4-03398)

RUSSO RAFFAELE, IANNIELLO, ANDREOLI, GRIPPO, MENSORIO, CIRINO POMICINO, VISCARDI, CALDORO, CARIA E LOBIANCO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere —

premessi che:

nella città di Napoli, nel quartiere denominato San Giuseppe-Porto sorge il monastero di Santa Chiara con vestigia dell'epoca romana, dell'epoca medioevale, del periodo barocco, del tempo successivo fino ai tempi recenti;

per le caratteristiche tecniche e perimetrali che circondano tale monastero esso costituisce un'autentica *insula* di grandissimo richiamo artistico-culturale e religioso, meta annuale di migliaia e migliaia di visitatori di ogni parte d'Italia e d'Europa;

il predetto monastero, diviso in due parti con autonomo svolgimento di vita, è attualmente occupato dalle monache clarisse di Santa Chiara che si dedicano ad una vita di ritiro permanente e dai frati minori che occupano l'ala che comprende la basilica di Santa Chiara, il chiostro maiolicato, quattro corridoi ed i vani attigui;

la comunità dei religiosi, oltre al proprio specifico fine di evangelizzazione cristiano, è impegnata in una fervida opera, da tutti riconosciuta, di promozione umana e culturale a vantaggio della città, infatti nell'ambito del monastero opera una scuola materna, trovano ospitalità associazioni giovanili e trovano, inoltre, sede l'associazione studi del Mezzogiorno che organizza mostre, convegni e cicli di

conferenze, *festivals* di musica classica, il *collegium musicum* formato da gruppi corali e strumentali e numerose altre iniziative di eminente interesse artistico-culturale;

poiché corrono insistenti le voci, riprese anche dalla stampa e dalle emittenti televisive libere, secondo le quali sarebbe in programma la cessione alla facoltà di architettura di parte del monastero la qual cosa ha già provocato legittimo stupore in quanti per lunghi anni hanno visto nel monastero di Santa Chiara, al di là del fatto religioso, un centro di iniziative culturali di eminente ed insostituibile patrimonio da salvaguardare e conservare —:

se non ritengano di dover intervenire con ogni urgenza per:

a) smentire categoricamente tali insistenti voci di cessione di parte del monastero alla facoltà di architettura;

b) in ogni caso salvaguardare la unicità del patrimonio artistico della cittadella di Santa Chiara tenuto conto che ogni arbitrario frazionamento, tentativo di smembramento o qualsiasi altro distacco costituirebbe un autentico attentato artistico ad un patrimonio di inestimabile valore culturale che tale è sempre stato nei secoli oltre a compromettere in modo irrimediabile le altre attività di promozione umana in una città già assai carente per tali iniziative e richiami. (4-03399)

PARLATO, MANNA E ABBATANGELO. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

quale sia il quantitativo di rifiuti industriali prodotto annualmente in Italia e quale la loro misura distinta per materie che li compongono;

quante siano le discariche abusive, o che comunque sfuggono presumibilmente ai controlli, e quale quantitativo, sia globalmente che nelle varie componenti, si ritiene venga avviato a queste discariche;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

se esiste una mappa di tutte le produzioni industriali che producono questi rifiuti e se, per ogni insediamento produttivo, ci sia cognizione di dove e come vengono scaricati od eliminati i rifiuti industriali; se esiste una procedura di metodica analisi quantitativa di tali rifiuti;

se essi vengono, ed in quale misura, trattati ai fini della eliminazione della nocività e particolarmente del potenziale di infiammabilità, di inquinamento ambientale e della falda freatica, di produzione di gas pericolosi;

se esiste una politica di riciclaggio, e per tutti o parte di essi, e in quale misura in caso affermativo, e per quali sostanze, anche in relazione a futuri usi o alla estrazione di gas o di componenti dei rifiuti stessi; quante e quali siano le discariche controllate e come i controlli praticamente avvengano;

quale sia la politica del Governo in questo settore essendo sconosciuto agli interroganti che ve ne sia una degna di tale nome o che, almeno, si ipotizzi di lanciarne una in questo settore che necessita di un adeguato impegno che restituisca idonei livelli qualitativi di vita ai cittadini italiani ed all'ambiente degradatissimo in cui sono costretti a vivere;

se, ad esempio, le consolidate esperienze danesi costituiscono in qualche misura il riferimento concreto europeo cui ci si volga o si pensi ad altri paesi, comunque più avanzati dell'Italia, in questo settore nel quale si registra un ritardo impensabile. (4-03400)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le gravissime accuse rivolte alla USL n. 44 di Napoli, di cui è presidente il senatore comunista Abenante, sotto la cui giurisdizione trovasi il canile municipale, essendo stati giustiziati i cani randagi, anziché con l'uso del «tanax», facendoli morire di inedia in condizioni di cattività disumane o a seguito di strazianti agonie per l'uso

di «camere a gas» del tutto inefficienti ed inadatte.

Ove le accuse siano fondate gli interroganti chiedono di sapere se sia aperto o se si intenda aprire procedimento a carico del comitato di gestione della USL 44 e del suo presidente per i reati commessi.

Per sapere, inoltre - in ordine alla risoluzione ottimale del problema del randagismo - quale sia l'opinione del responsabile del dicastero della sanità in ordine alle proposte della Lega per la difesa del cane che chiede:

- 1) un efficace controllo delle rivendite di animali;
- 2) l'istituzione dell'anagrafe canina;
- 3) la trasformazione dei canili municipali in ambulatori sanitari;
- 4) una campagna di sterilizzazione gratuita. (4-03401)

CARRUS, CONTU, PIREDDA, PISANU E SODDU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere -

in relazione alle prime attività di gestione del settore dell'alluminio pubblico da parte dell'ingegner Ferdinando Palazzo, presidente della finanziaria dell'EFIM MCS e dell'Alluminio Italia SpA;

premesso che la Sardegna negli ultimi anni ha dovuto fare amare esperienze con gravi conseguenze per la sopravvivenza delle imprese, per l'occupazione stabile dei lavoratori e per la situazione economica di intere zone a seguito della nomina di alti dirigenti delle partecipazioni statali non oculati, non rispettosi degli atti di governo e delle conseguenti direttive, non prudenti e talora incompetenti;

premesso altresì che la nomina dei massimi vertici delle imprese a partecipazione statale richiede un attento vaglio delle loro capacità tecniche, dei loro requisiti professionali e dei risultati precedentemente conseguiti;

premesso, infine, che il settore dell'alluminio di competenza delle partici-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

zioni statali ha bisogno di particolari capacità dirigenziali, tecniche, professionali e umane -:

1) se risulta che, contro le previsioni contenute nei programmi di attuazione del piano di riassetto dell'alluminio pubblico, deliberato dal Comitato interministeriale per la politica industriale, l'ingegner Palazzo, in spregio alle specifiche competenze del Parlamento e del Governo, abbia unilateralmente deciso di sospendere le operazioni di ristrutturazione contenute nel piano di settore;

2) se risulta che, in violazione e in dispregio di una precisa deliberazione del CIPI, lo stesso ingegner Palazzo abbia trasferito o compiuto atti tesi al trasferimento a Novara del Centro di ricerca dell'alluminio previsto ad Assemini in Sardegna;

3) quali siano al momento attuale gli emolumenti e le retribuzioni effettivamente percepiti dall'ingegner Palazzo, quali siano stati gli emolumenti e le retribuzioni

concordate all'atto della nomina, quali siano state le ragioni che hanno indotto l'EFIM, prima e dopo, a fissare a tali livelli gli emolumenti e le retribuzioni;

4) quali sono le precedenti esperienze dirigenziali dell'ingegner Palazzo nelle varie aziende prima di oggi, quali risultati economici e produttivi le stesse aziende hanno conseguito durante la sua gestione;

5) quanti e quali consulenti sono stati chiamati alla MCS, all'Alluminio Italia o società collegate o controllate durante la gestione dell'ingegner Palazzo e quali siano i costi relativi;

6) se non ritenga di dare direttive all'EFIM, in considerazione dei discutibili precedenti imprenditoriali dell'ingegner Palazzo e dei preoccupanti atti di gestione nei primi mesi della sua opera, perché la nomina venga sospesa e venga globalmente ridiscusso il problema dei vertici della finanziaria e delle società operative delle partecipazioni statali nel settore dell'alluminio. (4-03402)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

RICCIUTI, JOVANNITTI, MALFATTI, SARTI ADOLFO, PATRIA, STEGAGNINI, MATTARELLA, NUCCI MAURO, CUFFARO, COLUMBA, BOZZI, SACCONI E COSTI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

premessi che:

ai sensi delle normative vigenti le società di ricerca vengono costituite e quindi liquidate con delibera del CIPI;

il senatore Granelli, Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e l'onorevole Darida, Ministro delle partecipazioni statali, hanno esperito ogni possibile tentativo per salvare il patrimonio professionale acquisito da TECNOCASA SpA;

il CIPI ha costituito, con delibera del 9 febbraio 1984, un gruppo di lavoro interministeriale, al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle direttive per il fondo della ricerca applicata, proprio in riferimento alle società di ricerca;

la funzione delle società di ricerca è prioritaria come mezzo primario nella ricerca applicata, con particolare riferimento al settore della piccola e media industria;

considerato, altresì, il contributo importante dato da TECNOCASA SpA al piano nazionale dell'edilizia, già approvato dal CIPI, il cui bando è di imminente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

visto che nell'ambito della operatività del piano nazionale per la ricerca edilizia, TECNOCASA può sviluppare proprie ricerche per almeno 5 anni, considerando le proprie strutture e capacità operative —

se, in coerenza con i loro precedenti comportamenti non ritengano di interve-

nire con l'urgenza che il caso richiede, per ottenere:

la sospensione dei provvedimenti in atto, avverso la TECNOCASA SpA;

la acquisizione della necessaria pronuncia del CIPI in merito alla eventuale liquidazione della TECNOCASA SpA e quindi la ristrutturazione o ricostituzione della stessa sulla base degli elementi che emergeranno dal dibattito del CIPI. (3-00787)

BOCCHI, BERNARDI ANTONIO E MAINARDI FAVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che dagli atti depositati presso la cancelleria commerciale del tribunale di Parma in data 28 dicembre 1983 da parte dell'avvocato Andrea Pinotti quale presidente del collegio sindacale della « Società edizioni giornali e affini - SEGEA SpA » risulta che nella riunione del 22 dicembre 1983 il consiglio di amministrazione della medesima società ha discusso di « decisioni adottate in materia di spazi pubblicitari gratuiti assegnati a partiti politici e candidati alle elezioni del giugno 1983 »;

che nella medesima riunione si è, altresì, discusso « della necessità di procedere ad un corretto investimento della somma di lire 2.500.000.000, al momento investiti in CCT con scadenza 2 gennaio 1984 », decidendo il rinnovo dell'investimento alle migliori condizioni —

se — in riferimento alla pubblicità elettorale gratuita — intende accertare in qual modo tali « regali » siano stati concessi e a chi, se non si siano violate normative fiscali verificando se la concessionaria di pubblicità « Publikompass » abbia emesso regolare fatturazione per tali spazi pubblicitari, se non si siano violate, oltre che comportamenti di correttezza elettorale, norme della legge sul finanziamento pubblico ai partiti;

se i candidati, che di tali generosi regali hanno usufruito, abbiano dato doveroso riscontro.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere:

se la Presidenza del Consiglio non ritenga di essere di fronte ad una clamorosa distorsione, se non ad una vera e propria violazione della legge n. 416, visto che la SEGEA, in grado di investire 2.500 milioni in CCT, ha ottenuto contributi dello Stato per lire 2.769.274.086 per 10 anni per il credito agevolato concesso alle imprese editrici che assumano iniziative di ristrutturazione tecnico-produttive e di sviluppo economico-produttivo;

se non ritenga opportuno accertare comunque che gli oltre 2.500.000.000 di contributo agevolato siano serviti, anziché ad investimenti produttivi di ristrutturazione aziendale, a lucrare considerevoli interessi, senza nulla rischiare, con l'acquisizione di titoli di Stato. (3-00788)

CODRIGNANI, MASINA, ONORATO, BASSANINI E RODOTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - in relazione al sequestro della nave *Viking* battente bandiera panamense che la Guardia di finanza ha fermato in acque territoriali italiane con un ingente quantitativo di armi dopo che aveva toccato i porti turchi ed israeliani e si apprestava a fare scalo a Civitavecchia -:

quale fosse la presunta destinazione del carico;

quali possibilità vi siano state e vi siano che navi pirate facciano scalo nei nostri porti e scarichino o carichino materiale bellico;

se non ritenga che questo episodio confermi ancora una volta che l'assenza di una legge che dia garanzie di trasparenza ad un settore così pericoloso come quello del commercio delle armi, a prescindere dal fatto che coinvolgano interessi di imprese italiane, finisce per costituire un'oggettiva copertura ad operazioni illegali. (3-00789)

CRUCIANELLI, SERAFINI, MANCA NICOLA, GIANNI, MAGRI E CASTELLINA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - in relazione all'annullamento della transazione inerente l'azienda agricola « Maccarese » per il quale è stata rilevata dalla magistratura l'inosservanza della clausola riguardante il diritto d'informazione sindacale -:

se risponde a verità che i liquidatori avrebbero presentato ricorso avverso tale annullamento e quali ne siano i motivi;

se risponde a verità che sarebbe allo studio un nuovo atto di cessione dell'azienda, avente sempre come acquirente l'Agricola « Gabellieri »;

se, all'opposto, non ritenga necessario, anche sulla base dell'annullamento del contratto, che svincola di fatto l'IRI dal rischio di dover corrispondere onerose penalità, che sia resa praticabile una diversa strada, tendente alla stipula di un contratto con diverso contraente, e se in tale caso, non ritenga di dover adeguatamente valutare le offerte, che hanno avuto tra l'altro ampio risalto sulla stampa nazionale, avanzate dalla regione Lazio;

se non ritenga, infine, che il permanere di una proprietà pubblica dia essenziali garanzie soprattutto con riguardo al rispetto dei vincoli urbanistici sul territorio, in una zona fortemente investita dalla speculazione edilizia come il litorale tra Fiumicino e Fregene e le zone prospicienti. (3-00790)

VITI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si intenda far fronte alle manifestazioni di delinquenza teppistica e di violenza che sono avvenute a Montescaglioso in provincia di Matera dove, a seguito di una incredibile e torbida vicenda che ha avuto a protagonisti alcuni giovani del luogo, autori del sequestro di due minorenni e della consumazione di violenze su di esse, un pubblicista de *La Gazzetta del Mezzogiorno*, Alberto Parisi, è stato oggetto di un pestaggio in piena piazza alla presenza di numerosissimi te-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

stimoni ad opera di parenti delle giovani sequestrate.

Le cronache riferiscono che alla base della gravissima sopraffazione sarebbe il disdoro accusato dai parenti delle giovani sequestrate per le notizie propalate dal giornale *La Gazzetta del Mezzogiorno* nelle quali si riferiva degli atti di libidine subiti dalle giovani vittime. Le cronache della *Gazzetta* si diffondono nella descrizione del « pestaggio » subito dall'innocente pubblicitista: il fatto allucinante sul quale si invita il Ministro a effettuare rapidi accertamenti è essenzialmente legato alla imperturbabilità con cui l'atto di violenza sarebbe stato consumato alla luce del sole e secondo un rito tristemente ammonitorio.

L'interrogante chiede di sapere se non ritenga di farsi carico dell'urgenza di provvedere al potenziamento dei presidi soprattutto in aree nelle quali l'insorgenza

e lo sviluppo di fenomeni criminosi tendano a tradursi in atti di sfrontata sfida alla sicurezza dei cittadini e alla dignità delle istituzioni. (3-00791)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga dare al Parlamento elementi adeguati nei riguardi di quanto riportato dai giornali come giudizi della magistratura: « I magistrati antimafia accusano gli uomini della droga nei partiti, la droga assedia lo Stato ». (3-00792)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali responsabilità sono emerse sulla evasione dal centro cardiologico del « prigioniero eccellente » Antonio Virgilio « cardiopatico grave » di 56 anni. (3-00793)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma